

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 957

Affidamento per il periodo 2018-2032 dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nella Regione Puglia. Avviso di pre-informazione n. 2016/S 249-459192 pubblicato sulla GUUE GU/S S249 del 24.12.2016. Affidamento diretto a Trenitalia S.p.A. Approvazione schema di contratto.

L'Assessore ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

VISTI

Il Regolamento (CE) 1370 del 23.10.2007 e s.m. e i. (in particolare il Regolamento (CE) 2338 del 14.12.2016), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento a:

- art. 5, par. 6, relativo all'affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia;
- art. 4, par. 4, relativo alla possibilità di proroga fino al 50% della durata dei suddetti contratti in relazione alla significatività dei beni forniti dall'operatore del servizio pubblico;
- art. 7, par. 2 e 3, relativi agli adempimenti di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a carico dell'Autorità competente, in caso di aggiudicazione diretta, rispettivamente un anno prima e nell'anno successivo all'aggiudicazione.

Il Decreto Legislativo n. 422 del 19.11.1997 relativo al conferimento, alle Regioni ed agli Enti Locali, di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

La Legge n. 99 del 23.07.2009, art. 61, relativa alla possibilità, per le Autorità competenti all'aggiudicazione dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, di avvalersi della procedura di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di cui all'art. 5 del citato Regolamento (CE) 1370/2017, anche in deroga alla disciplina di settore.

Il D.L. 179/2012, art. 34, comma 20, relativo all'obbligo di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica "sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

La legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 "testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale".

PREMESSO CHE

In data 24.02.2010 la Regione Puglia ha sottoscritto con Trenitalia S.p.A. il "Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale" (rep. 011405 del 25.02.2010), avente durata di sei anni, dal 01.01.2010 al 31.12.2015, e rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sei anni "in presenza di oggettivi reali benefici rivenienti da significativi incrementi della qualità dei servizi offerti, dall'attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile come da successivo art. 11, dalla riduzione dei costi conseguenti ad un efficientamento della gestione e compatibilmente con il quadro normativo del momento".

Con Deliberazione n. 2085 del 21.12.2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare uno schema di Atto di rinnovo, per il biennio 2016/2017, del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale effettuato da Trenitalia, disponendo, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 1370/2007, l'aggiudicazione diretta in favore di Trenitalia del contratto di servizio di trasporto per ferrovia a decorrere dal 01.01.2018, per la durata di 10 anni, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, punto 4, del citato Regolamento 1370/2007, approvando il relativo schema di pre-informazione al mercato di cui all'art. 7, paragrafo 2, dello stesso Regolamento.

Con la medesima Deliberazione n. 2085/2016, la Giunta Regionale ha inoltre disposto l'immediata attivazione di un progressivo ammodernamento della flotta dei veicoli ferroviari, garantendo l'impegno a reperire le risorse necessarie all'acquisto di n. 2 elettrotreni nuovi di fabbrica da destinare al servizio ferroviario regionale pugliese esercito da Trenitalia, riservandosi la possibilità di verificare le condizioni finanziarie per ammettere a finanziamento un ulteriore elettrotreno, al fine di concorrere al miglioramento della sicurezza e della qualità del servizio offerto all'utenza, nonché di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale.

ATTESO CHE

L'avviso di pre informazione al mercato previsto dal citato art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2017, relativo all'affidamento diretto a Trenitalia, è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S S249 del 24.12.2016.

DATO ATTO CHE

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 49/2015 ha modificato il quadro regolatorio di riferimento dei rinnovi contrattuali e degli affidamenti diretti dei servizi di trasporto ferroviario, individuando, tra le altre, efficaci previsioni atte a:

- identificare nettamente i rischi da ripartire in relazione ad un piano economico-finanziario (PEF) che mira a garantire l'equilibrio economico del contratto di servizio per tutta la sua durata;
- computare la compensazione per obblighi di servizio pubblico di cui all'affidamento, per evitare fenomeni di sovra-compensazione degli stessi;
- individuare standard di qualità per gli investimenti.

Con note TRNIT-DPR\P\2016\0065451 del 14.12.2016, TRNIT-DPR.DRPU\P\2018\0009904 del 21.02.2018, la società Trenitalia ha presentato una proposta commerciale tenendo conto delle indicazioni della citata delibera ART 49/2015.

La Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti della Regione Puglia, competente in materia, sulla base della proposta sopracitata, ha avviato con la società Trenitalia un approfondito processo di negoziazione finalizzato alla definizione di una versione condivisa dello schema di contratto e dei relativi allegati che, in esito alle interlocuzioni, ha generato l'invio da parte di Trenitalia di una proposta commerciale definitiva trasmessa con nota TRNIT-DPR.DRPU\P\2018\0027309 del 17.05.2018.

Nel suddetto processo di negoziazione si è tenuto conto anche:

- dei criteri espressi nella Delibera n. 16/2018 nel frattempo emanata dall'Autorità di Regolazione Trasporti, relativa alle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 680/2018, che ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, relativa a Delibera CIPE 54/2016 - FSC 2014-2020 - Asse Tematico F, in cui si prevede per Trenitalia un contributo in conto investimenti dell'importo di 101,8776 M€;
- del DL 179/2012 e ss.mm.ii. e del DL 50/2017.

CONSIDERATO CHE

L'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), l'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) e l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in data 25.10.2017 hanno emanato una segnalazione congiunta riguardante le procedure per l'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario. Tale segnalazione, pur non avendo portata e valore vincolante, fornisce indicazioni di orientamento ed auspicio nei confronti degli enti affidanti:

- ribadisce che l'affidamento diretto costituisce una modalità organizzativa che le autorità competenti possono scegliere liberamente, ai sensi dell'art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) 1370/2007 in deroga alla procedura di gara prevista dall'art. 5, par. 3, dello stesso Regolamento;

- specifica che gli adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 7, par. 2 e 3 del Regolamento non esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti, che hanno altresì l'obbligo di operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella del soggetto individuato come affidatario diretto, al fine di rispettare i principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti a fondamento del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- sottolinea che, in caso di affidamento diretto, le autorità competenti hanno obblighi motivazionali più stringenti rispetto al caso di procedura di gara pubblica, sia riguardo alla scelta della procedura che alla scelta dell'affidatario, in particolare quando, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, siano pervenute due o più manifestazioni di interesse.

Il TAR Liguria, Sezione II, con sentenza 831 del 14.11.2017 ha stabilito che l'avviso di pre informazione previsto dall'art. 7, par. 2, del Regolamento (CE)1370/2007 non è preordinato all'indizione di una procedura competitiva bensì, all'opposto, all'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico ferroviario.

La procedura di affidamento diretto per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario, come attualmente disciplinata dal citato Regolamento (CE) 1370/2007, costituisce quindi una modalità espressamente contemplata e non vietata dalla vigente legislazione nazionale in favore della alternativa procedura di gara (L. 99/2009 art. 61).

RILEVATO CHE

- a) la Società Ferrovie del Gargano S.r.l. con nota prot. n. 2017/90 in data 18 gennaio 2017 ha fatto pervenire alla Regione Puglia una richiesta di chiarimenti sull'intendimento della Regione di procedere all'affidamento diretto a Trenitalia di cui alla DGR 2015/2016, necessari ai fini della eventuale formulazione di manifestazione di interesse al predetto affidamento, da proporre anche in forma consortile con altre imprese ferroviarie;
- b) la Regione Puglia con nota prot. n. 2017/00264 in data 02 febbraio 2017 ha riscontrato le richieste di chiarimenti contenute nella suddetta nota della Società Ferrovie del Gargano S.r.l.
- c) la Società Arriva Italia Rail S.r.l. (A.I.R.) con nota prot. n. 2017/16 in data 26 gennaio 2017 ha fatto pervenire alla Regione Puglia una manifestazione di interesse relativa all'affidamento diretto del contratto di servizio oggetto dell'Avviso di pre-informazione sopra menzionato richiedendo al contempo l'acquisizione di un non meglio precisato "set informativo concernente gli elementi tecnici, gestionali ed economici caratterizzanti il servizio da affidare;
- d) la Regione Puglia con nota prot. n. 2017/00458, in data 27 febbraio 2017, ha riscontrato la richiesta della Società A.I.R., rimandando alla consultazione del sito mobilità.regione.puglia.it, l'insieme degli elementi informativi di dettaglio contenuti nell'avviso di pre informazione (GU/S S249-24/12/2016-459192-2016-IT);
- e) la Società Arriva Italia Rail S.r.l. (A.I.R.) con successiva nota prot. n. 2017/164, in data 19 giugno 2017, ha fatto pervenire alla Regione Puglia una ulteriore "Richiesta di informazioni" relativa a: Materiale Rotabile, Personale addetto al Servizio, Domanda di trasporto effettiva. Beni immobili indispensabile per il Servizio utilizzati da Trenitalia;
- f) la Regione Puglia con nota prot. n. 2017/01701, in data 6 luglio 2017, ha riscontrato la richiesta della Società A.I.R., producendo all'istante tutte le informazioni richieste, disponibili anche sul sito mobilità.regione.puglia.it.
- g) successivamente al descritto carteggio, alla Regione Puglia non è, ad oggi, pervenuta alcuna offerta, tale da poter giustificare la necessità di ricorrere ad un eventuale confronto competitivo, essendo pervenute esclusivamente delle richieste di informazioni

La proposta commerciale di Trenitalia, per l'affidamento del nuovo contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale e locale nella Regione Puglia nel periodo 2018-2032, prevede precisi impegni finalizzati a garantire qualità ed affidabilità del servizio quali:

- integrazione dei sistemi di incentivazione e di penalizzazione, alla luce delle evidenze rivenienti dalla customer satisfaction;
- l'adozione di un nuovo sistema di gestione contrattuale, in aderenza ai principi del Regolamento (CE) 1370/2007, attraverso l'elaborazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF), che consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto nell'arco dei quindici anni previsti, attraverso obiettivi misurabili e quantificabili economicamente ogni anno, che evidenziano anche il recupero dell'efficienza;
- l'introduzione del monitoraggio e della verifica delle previsioni iniziali mediante il confronto annuale del PEF con il consuntivo della gestione risultante dal Conto Economico Regionale (CER), finalizzato al riequilibrio, in caso di scostamento, mediante appositi correttivi, al fine di evitare sovra compensazioni;
- un consistente piano di investimenti in autofinanziamento di Trenitalia, per un valore complessivo di 226,7 M€, che consentirà di rinnovare interamente la flotta in uso entro il 2024, ammodernare gli impianti manutentivi, assicurare gli sviluppi informatici e di nuove tecnologie e garantire la manutenzione ciclica dei treni;
- l'immissione in servizio dei primi 3 nuovi treni agli inizi del 2019 ed i restanti 44 con le seguenti modalità: +12 treni nel 2021, +16 treni nel 2022, +5 treni nel 2023, + 10 treni nel 2024 e + 1 treno (locomotore di soccorso) nel 2024;
- riduzione dell'età media del materiale rotabile circolante in Puglia dagli attuali 29 anni alla prevista età di meno di 3 anni nel 2024;
- miglioramento degli standard di qualità, rispetto a quelli previsti dal precedente contratto, relativamente ai principali indicatori di performance (puntualità, regolarità, composizione) e introduzione di innovative tecnologie a bordo (wi-fi, people counter, videosorveglianza live), al fine di un ulteriore miglioramento delle prestazioni;
- un continuo efficientamento dei processi produttivi che pur in presenza di una maggiore produzione chilometrica determini una crescita annua dei costi operativi inferiore all'inflazione programmata;
- materiale rotabile accessibile alle persone con ridotta mobilità, con il 100% dei treni al giorno circolanti in Puglia entro il 2024;
- potenziamento e miglioramento dell'attuale sistema di monitoraggio della qualità del servizio offerto, mediante crescita della qualità del servizio (più comfort, maggiore regolarità) a cui far corrispondere una dinamica di incremento dei ricavi da traffico resa possibile da un aumento dei viaggiatori attesi, lotta all'evasione, politica tariffaria.

Il valore del corrispettivo, indicato nello schema di contratto, è stato calcolato in conformità all'allegato al Regolamento (CE) 1370/2007 ed al Piano Economico Finanziario presentato.

Al fine di garantire l'equilibrio del contratto, è necessario prevedere:

- interventi calibrati di adeguamento delle tariffe secondo il seguente prospetto:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,0%	+0,9%	+0,9%	+3,5%	+0,9%	+5,0%	+0,9%	+0,9%
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
+3,5%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	

Per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla "Disciplina Tariffaria" di cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2.

Qualora l'indice dell'inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel suddetto prospetto;

Qualora l'indice dell'inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi NIC previsti per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente effetto sul PEF contrattuale.

- l'estensione del 50% della durata contrattuale (dai 10 anni inizialmente previsti a 15 anni), ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato Regolamento (CE) 1370/2007, considerato che è prevista la fornitura, da parte di Trenitalia, di beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto.

Il Piano Economico Finanziario relativo alla proposta di Trenitalia assicura, oltre al finanziamento dell'acquisto del nuovo materiale rotabile, progressivi incrementi di efficienza e maggior efficacia nei seguenti termini:

- riguardo all'efficienza, prevede il contenimento delle variazioni dei costi di produzione del servizio al di sotto del tasso di inflazione previsionale e, per alcuni, anche la loro riduzione in valore assoluto grazie alle migliori prestazioni del nuovo materiale rotabile;
- riguardo all'efficacia, prevede benefici finanziari derivanti dalla previsione dell'incremento del numero di passeggeri trasportati.

Risulta quindi opportuno e conveniente sottoscrivere il contratto di servizio in questione in affidamento diretto a Trenitalia, considerato che in tempi ragionevoli si prevede il rinnovo completo del parco rotabile, con garanzia di migliori livelli di qualità del servizio e di un trend positivo di efficientamento dei costi, a fronte di una previsione di incrementi calibrati sulle tariffe.

Per quanto sopra esposto, si propone di:

- affidare direttamente a Trenitalia S.p.A. il servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale nella Regione Puglia, a decorrere al 01.01.2018 per un periodo di durata complessiva di 15 anni (10 anni ai sensi dell'art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) 1370/2007, e il 50% ai sensi dell'art. 4, par. 4, dello stesso Regolamento);
- approvare lo schema di contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2018-2032, da stipularsi tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati tecnici;
- autorizzare nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,0%	+0,9%	+0,9%	+3,5%	+0,9%	+5,0%	+0,9%	+0,9%
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
+3,5%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	

Per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla "Disciplina Tariffaria", di cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2.

Qualora l'indice dell'inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi previsti nel suddetto prospetto;

Qualora l'indice dell'inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi NIC previsti per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente rimodulazione del PEF contrattuale,

- di stimare in Euro 1.084.200.000,00 (per gli anni dal 2018 al 2032), IVA esclusa, l'importo delle obbligazioni di spesa a favore di Trenitalia S.p.A., derivanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/01 E SS. MM. II. E AL D. LGS. 118/2011

Alla copertura finanziaria del Contratto di cui si propone l'approvazione, concorrono le risorse derivanti dal "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni a statuto ordinario - istituito con l'art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ed allocate sul bilancio di previsione 2018-2020 al

capitolo di spesa vincolato 551047, denominato "FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO DEI SERVIZI FERROVIARI EX ART. 8 E 9 D.LGS. 422/97" ed il concorso delle somme del capitolo di spesa vincolato 552135 denominato "FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO DEI SERVIZI FERROVIARI (ARTT. 8 E 9 D.LGS. 422/97) - RISORSE PROPRIE (ART. 12 C. 2 LR 35/2015 ASSESTAMENTO BILANCIO 2015)". L'onere riveniente dal presente provvedimento per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2019-2020 trova copertura sugli stanziamenti di cui ai capitoli sopracitati come da DGR 38/2018 e s.m. e i.

Analogamente, per il 2021 e sino ai 2032, la copertura finanziaria del Contratto sarà garantita dalle risorse dello Stato a valere sul "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ferroviario nelle regioni a statuto ordinario - istituito con l'art. 16 bis del D. Lgs. 95/2012, come sostituito dal comma 301 art. 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalle integrazioni, secondo le necessità, delle risorse sul bilancio autonomo che saranno annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

La Giunta Regionale, con l'approvazione del presente Atto, ritiene che sussistano i presupposti e le condizioni per;

- a) autorizzare, in favore di Trenitalia S.p.A. (C.F. e P.I. 05403151003) la spesa complessiva pari ad € 1.192.620.000,00= (IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi 2018-2020, mentre per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e pluriennali sulla base della normativa di settore.
- Cap. 551047 "Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 e 9 d.lgs. 422/97" (prg: u.10.001.1) ;
 - Cap. 552135 "Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari (artt. 8 e 9 d.lgs. 422/97) - risorse proprie (art. 12 c. 2 lr 35/2015 assestamento bilancio 2015" (prg u.10.001.1));

ANNO	CAP 551047 Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 e 9 d.lgs. 422/97	CAP 552135 Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi ferroviari (artt. 8 e 9 d.lgs. 422/97) – risorse proprie (art. 12 c. 2 lr 35/2015 assestamento bilancio 2015	SCADENZA
2018	63.791.524,65	7.708.475,35	31/12/2018
2019	66.100.000,00	6.610.000,00	31/12/2019
2020	67.500.000,00	6.750.000,00	31/12/2020
2021	68.400.000,00	6.840.000,00	31/12/2021
2022	68.400.000,00	6.840.000,00	31/12/2022
2023	68.400.000,00	6.840.000,00	31/12/2023
2024	71.800.000,00	7.180.000,00	31/12/2024
2025	72.800.000,00	7.280.000,00	31/12/2025
2026	73.900.000,00	7.390.000,00	31/12/2026

2027	74.400.000,00	7.440.000,00	31/12/2027
2028	75.500.000,00	7.550.000,00	31/12/2028
2029	76.500.000,00	7.650.000,00	31/12/2029
2030	77.600.000,00	7.760.000,00	31/12/2030
2031	78.700.000,00	7.870.000,00	31/12/2031
2032	79.200.000,00	7.920.000,00	31/12/2032

Per l'esercizio finanziario 2018, con successive determinazioni dirigenziali si provvederà all'impegno e liquidazione, tenuto conto dell'acconto erogato con determinazioni dirigenziali n.17/20183 n. 20/2018.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 e della L.R. 18/2002.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore ai Trasporti, che qui si intende integralmente riportata;
2. affidare direttamente a Trenitalia S.p.A. il servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale nella Regione Puglia, a decorrere al 01.01.2018 per un periodo di durata complessiva di 15 anni (10 anni ai sensi dell'art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) 1370/2007, e il 50% ai sensi dell'art. 4, par. 4, dello stesso Regolamento);
3. di stimare in Euro 1.084.200.000,00 (per gli anni 2018-2032), IVA esclusa, l'importo delle obbligazioni di spesa a favore di Trenitalia S.p.A., derivanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto.
4. approvare lo schema di contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2018-2032, da stipularsi tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati tecnici;
5. autorizzare nei termini della tabella che segue, gli interventi di adeguamento delle tariffe:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
+1,2%	+0,9%	+0,9%	+3,5%	+0,9%	+5,0%	+0,9%	+0,9%
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
+3,5%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	

Per detti incrementi, sono fatte salve le previsioni sulla "Disciplina Tariffaria" di cui alla Legge regionale 31.10.2002 n. 18, art. 26 comma 2.

Qualora l'indice dell'inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse inferiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno

gli incrementi previsti nel suddetto prospetto;

Qualora l'indice dell'inflazione (Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi) risultasse superiore alle previsioni del prospetto di cui sopra, si applicheranno gli incrementi NIC previsti per legge, assorbenti le previsioni del prospetto, con conseguente rimodulazione del PEF contrattuale.

6. autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti a sottoscrivere il citato contratto di servizio per il periodo 2018-2032 tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A., con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali, anche agli allegati (es. programmi di esercizio), nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione;
7. demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti l'espletamento dei successivi obblighi di pubblicità e informazione previsti dall'art. 7 del citato Regolamento (CE) 1370/2007;
8. demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, ogni altro consequenziale adempimento per la piena attuazione del presente provvedimento;
9. autorizzare, in favore di Trenitalia S.p.A. (C.F. e P.I. 05403151003) la spesa complessiva pari ad € 1.192.620.000,00= (IVA inclusa) che trova imputazione sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa per gli esercizi 2018-2020.
 - Cap. 551047 "FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO DEI SERVIZI FERROVIARI EX ART. 8 E 9 D.LGS. 422/97" (PRG: U.10.001.1) ;
 - Cap. 552135 "FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO DEI SERVIZI FERROVIARI (ARTT. 8 E 9 D.LGS. 422/97) - RISORSE PROPRIE (ART. 12 C. 2 LR 35/2015 ASSESTAMENTO BILANCIO 2015" (PRG U.10.001.1));

Per le annualità successive si provvederà in sede di approvazione dei bilanci finanziari e pluriennali sulla base della normativa di settore.

ANNO	CAP 551047 Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex art. 8 e 9 d.lgs. 422/97	CAP 552135 Fondo regionale trasporti – esercizio dei servizi ferroviari (artt. 8 e 9 d.lgs. 422/97) – risorse proprie (art. 12 c. 2 lr 35/2015 assestamento bilancio 2015	SCADENZA
2018	63.791.524,65	7.708.475,35	31/12/2018
2019	66.100.000,00	6.610.000,00	31/12/2019
2020	67.500.000,00	6.750.000,00	31/12/2020
2021	68.400.000,00	6.840.000,00	31/12/2021
2022	68.400.000,00	6.840.000,00	31/12/2022
2023	68.400.000,00	6.840.000,00	31/12/2023
2024	71.800.000,00	7.180.000,00	31/12/2024
2025	72.800.000,00	7.280.000,00	31/12/2025
2026	73.900.000,00	7.390.000,00	31/12/2026

2027	74.400.000,00	7.440.000,00	31/12/2027
2028	75.500.000,00	7.550.000,00	31/12/2028
2029	76.500.000,00	7.650.000,00	31/12/2029
2030	77.600.000,00	7.760.000,00	31/12/2030
2031	78.700.000,00	7.870.000,00	31/12/2031
2032	79.200.000,00	7.920.000,00	31/12/2032

10. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



Allegato 1a

ALLEGATO 1a

ADRIATICA - treni regionali															
treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vcl.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	t*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
12451	FOGGIA	BARI C.LE	05:00	06:32	122,589	92	79,9	12	PR	4	300	253	31.015,02	Sospeso il sabato e nei festivi	bus+treno
12452	FOGGIA	SAN SEVERO	05:57	06:15	28,448	18	94,8	0	PR	3	216	302	8.591,30	Sospeso nei festivi	bus
12453	FOGGIA	BARI C.LE	08:27	09:52	122,589	85	86,5	8	PR	5	384	365	44.744,99	Si effettua tutti i giorni	bus
12455	FOGGIA	BARI C.LE	11:27	12:52	122,589	85	86,5	8	PR	4	300	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno
12456	BARI C.LE	FOGGIA	05:42	07:29	122,589	108	68,1	12	PR	4	300	256	31.382,78	Sospeso nei festivi; circola dal 25 febbraio	treno (sab bus)
12456	BARI C.LE	FOGGIA	06:01	07:49	122,589	107	68,7	12	PR	4	300	46	5.639,09	Sospeso nei festivi; circola fino al 24 febbraio	treno (sab bus)
12457	FOGGIA	BARI C.LE	14:27	15:52	122,589	85	86,5	8	PR	4	300	234	28.685,83	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
12458	BARI C.LE	FOGGIA	08:18	09:57	122,589	99	74,3	11	PR	3	216	365	44.744,99	Si effettua tutti i giorni	treno+bus (sab bus)
12459	FOGGIA	BARI C.LE	18:30	19:55	122,589	85	86,5	8	PR	5	384	234	28.685,83	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	bus+treno
12460	BARI C.LE	FOGGIA	12:54	14:27	122,589	93	79,1	8	PR	6	468	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno (sab treno+bus)
12461	FOGGIA	BARI C.LE	10:27	12:00	122,589	93	79,1	12	PR	6	468	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno
12461	FOGGIA	BARI C.LE	10:27	12:00	122,589	93	79,1	12	PR	3	216	63	7.723,11	Si effettua nei festivi	vedi nota
12462	BARI C.LE	FOGGIA	16:54	18:19	122,589	85	86,5	8	PR	5	384	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno (sab treno+bus)
12464	BARI C.LE	FOGGIA	18:58	20:26	122,589	85	86,5	8	PR	5	384	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno+bus
12466	BARI C.LE	Molfetta	17:54	18:23	24,741	29	51,2	4	PR	4	300	302	7.471,78	Sospeso nei festivi	treno
12467	FOGGIA	BARI C.LE	06:05	07:40	122,589	95	77,4	12	PR	6	468	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno
12467	FOGGIA	BARI C.LE	06:05	07:40	122,589	95	77,4	12	PR	3	216	63	7.723,11	Si effettua nei festivi	vedi nota
12468	BARI C.LE	FOGGIA	10:18	12:00	122,589	102	72,1	12	PR	4	300	365	44.744,99	Si effettua tutti i giorni	treno+bus (sab bus)
12469	FOGGIA	BARI C.LE	04:03	05:34	122,589	91	80,8	12	PR	3	216	365	44.744,99	Si effettua tutti i giorni	treno
12470	BARI C.LE	FOGGIA	14:18	16:00	122,589	102	72,1	12	PR	4	300	365	44.744,99	Si effettua tutti i giorni	treno
12471	FOGGIA	BARI C.LE	06:15	07:50	122,589	95	77,4	12	PR	5	384	234	28.685,83	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
12472	BARI C.LE	FOGGIA	15:18	17:00	122,589	102	72,1	12	PR	5	384	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno (sab treno+bus)
12473	FOGGIA	BARI C.LE	06:50	08:25	122,589	95	77,4	12	PR	5	384	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12474	BARI C.LE	FOGGIA	16:18	17:53	122,589	95	77,4	12	PR	4	300	297	36.408,93	Si effettua nei festivi; si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
12475	FOGGIA	BARI C.LE	12:17	13:50	122,589	93	79,1	12	PR	5	384	365	44.744,99	Si effettua tutti i giorni	bus+treno
12476	BARI C.LE	FOGGIA	12:18	14:00	122,589	102	72,1	12	PR	3	216	63	7.723,11	Si effettua nei festivi	vedi nota

Allegato 1a

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vel.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	t*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
12477	FOGGIA	BARI C.I.E.	20:23	21:55	122,589	92	79,9	11	PR	3	216	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	bus
12478	BARI C.I.E.	FOGGIA	04:17	05:52	122,589	95	77,4	12	PR	3	216	365	44.744,99	Si effettua tutti i giorni	bus
12479	FOGGIA	BARI C.I.E.	22:05	23:45	122,589	100	73,6	12	PR	3	216	365	44.744,99	Si effettua tutti i giorni	bus
12480	BARI C.I.E.	FOGGIA	06:29	08:07	122,589	98	75,1	12	PR	5	384	297	36.408,93	Si effettua i festivi; si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno+bus
12481	FOGGIA	BARI C.I.E.	07:10	08:37	122,589	87	84,5	9	PR	5	384	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	bus+treno
12482	BARI C.I.E.	FOGGIA	13:18	15:00	122,589	102	72,1	12	PR	6	468	234	28.685,83	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
12484	BARI C.I.E.	FOGGIA	17:18	18:53	122,589	95	77,4	12	PR	5	384	297	36.408,93	Si effettua i festivi; si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
12485	FOGGIA	Fasano	13:27	16:12	176,962	165	64,3	19	PR	4	300	302	53.442,52	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12486	BARI C.I.E.	FOGGIA	20:18	21:53	122,589	95	77,4	12	PR	5	384	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	bus
12487	FOGGIA	BARI C.I.E.	14:57	16:24	122,589	87	84,5	9	PR	4	300	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	bus+treno
12488	BARI C.I.E.	FOGGIA	21:22	22:56	122,589	94	78,2	12	PR	5	384	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno (sab bus)
12489	BARI C.I.E.	LECCE	05:00	06:55	149,287	115	77,9	15	PR	3	216	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno
12490	BARI C.I.E.	FOGGIA	22:17	23:52	122,589	95	77,4	12	PR	3	216	55	6.742,40	Si effettua tutti i giorni; circola fino al 24 Febbraio	bus
12490	BARI C.I.E.	FOGGIA	22:15	23:49	122,589	95	77,4	12	PR	3	216	310	38.002,59	Si effettua tutti i giorni; circola fino dal 25 Febbraio	bus
12491	BARI C.I.E.	LECCE	05:42	07:35	149,287	113	79,3	15	PR	4	300	365	54.489,76	Si effettua tutti i giorni	treno (f.a.)
12492	BARI C.I.E.	FOGGIA	08:00	09:51	122,589	111	66,3	12	PR	4	300	302	37.021,88	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12493	BARI C.I.E.	LECCE	10:05	11:47	149,287	101	88,7	10	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	bus
12494	BARI C.I.E.	FOGGIA	20:15	21:50	122,589	95	77,4	12	PR	3	216	63	7.723,11	Si effettua nei festivi	vedi nota
12495	BARI C.I.E.	LECCE	13:05	14:50	149,287	105	85,3	11	PR	5	384	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12496	BARI C.I.E.	SAN SEVERO	14:05	15:57	151,037	112	80,9	11	PR	5	384	302	45.613,17	Sospeso nei festivi	treno+bus
12497	BARI C.I.E.	LECCE	14:05	16:09	149,287	124	72,2	12	PR	5	384	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno+bus
12498	BRINDISI	BARI C.I.E.	07:51	09:14	110,923	83	80,2	10	PR	4	300	302	33.498,75	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12499	BARI C.I.E.	LECCE	16:05	17:55	149,287	110	81,4	12	PR	5	384	297	44.338,24	Si effettua i festivi; si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
12500	BRINDISI	BARI C.I.E.	04:00	05:15	110,923	75	88,7	7	PR	3	216	302	33.498,75	Si effettua nei festivi	bus+treno (sab bus)
12501	BARI C.I.E.	LECCE	17:00	19:04	149,287	131	68,4	12	PR	6	468	219	32.693,85	Sospeso nei festivi fino al 9 Giugno e dal 17 Settembre	treno+bus
12502	LECCE	BARI C.I.E.	07:10	08:54	149,287	104	86,1	8	PR	6	468	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12503	BARI C.I.E.	LECCE	18:31	20:17	149,287	106	84,5	12	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno+bus
12504	LECCE	BARI C.I.E.	15:00	16:47	149,287	107	83,7	12	PR	4	300	234	34.933,16	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno+bus
12505	BARI C.I.E.	LECCE	20:05	22:05	149,287	120	74,6	11	PR	5	384	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno



Allegato 1a

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vcl.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
12505	BARI C.LE	LECCE	20:05	22:05	149,287	120	74,6	11	PR	3	216	63	9.405,08	Si effettua nei festivi	vedi nota
12506	LECCE	BARI C.LE	16:00	17:48	149,287	108	82,9	12	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12507	BARI C.LE	LECCE	19:15	21:18	149,287	123	72,8	11	PR	3	216	15	2.239,31	Si effettua Festivi dal 17 Giugno al 16 Settembre	vedi nota
12508	LECCE	BARI C.LE	17:00	18:53	149,287	107	83,7	15	PR	5	384	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12509	BARI C.LE	BRINDISI	19:15	20:45	110,923	90	73,9	8	PR	3	216	83	9.206,61	Si effettua nei Feriali dal 11 Giugno al 15 Settembre	vedi nota
12510	LECCE	BARI C.LE	18:00	19:52	149,287	112	80	14	PR	4	300	365	54.489,76	Si effettua tutti i giorni	treno (f.a.)
12511	BARI C.LE	LECCE	13:31	15:15	149,287	104	86,1	8	PR	5	384	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno
12512	LECCE	BARI C.LE	19:00	20:47	149,287	107	83,7	11	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno
12513	BARI C.LE	LECCE	16:31	18:27	149,287	116	77,2	12	PR	6	468	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno
12514	LECCE	BARI C.LE	20:00	21:52	149,287	112	80	12	PR	4	300	365	54.489,76	Si effettua tutti i giorni	treno (f.a.)
12515	BARI C.LE	LECCE	07:45	09:37	149,287	112	80	13	PR	5	384	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	vedi nota
12515	BARI C.LE	LECCE	07:45	09:37	149,287	112	80	13	PR	3	216	63	9.405,08	Si effettua nei festivi	treno (f.a.)
12516	LECCE	BARI C.LE	10:00	11:47	149,287	107	83,7	12	PR	5	384	234	34.933,16	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
12517	BARI C.LE	LECCE	12:31	14:20	149,287	109	82,2	9	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno
12518	LECCE	BARI C.LE	12:45	14:48	149,287	123	72,8	12	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12520	LECCE	BARI C.LE	14:00	15:48	149,287	108	82,9	12	PR	3	216	66	9.852,94	Si effettua nei festivi dal 10 Giugno al 16 Settembre	vedi nota
12521	BARI C.LE	LECCE	06:15	07:44	149,287	89	100,6	4	PR	4	300	234	34.933,16	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
12522	LECCE	BARI C.LE	13:45	15:48	149,287	123	72,8	12	PR	3	216	231	34.485,30	Si effettua nei lavorativi, tranne il sabato fino al 8 Giugno e dal 17 Settembre; si effettua il 6 Gennaio, il 2 Giugno e l'8 Dicembre	treno (f.a.)
12523	BARI C.LE	LECCE	20:45	22:38	149,287	113	79,3	14	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno+bus
12524	LECCE	BARI C.LE	11:00	12:49	149,287	109	82,2	11	PR	3	216	83	12.390,82	Si effettua nei Feriali dal 11 Giugno al 15 Settembre	bus
12525	BARI C.LE	LECCE	22:50	00:41	149,287	111	80,7	14	PR	3	216	365	54.489,76	Si effettua tutti i giorni	bus
12526	LECCE	BARI C.LE	10:45	12:49	149,287	124	72,2	11	PR	4	300	219	32.693,85	Si effettua nei Feriali fino al 9 Giugno e dal 17 Settembre	bus+treno
12527	BARI C.LE	LECCE	08:45	10:37	149,287	112	80	13	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno+bus
12528	LECCE	BARI C.LE	06:32	08:13	149,287	101	88,7	10	PR	5	384	365	54.489,76	Si effettua tutti i giorni	treno (f.a.)
12529	BARI C.LE	LECCE	12:18	13:48	149,287	90	99,5	4	PR	5	384	234	34.933,16	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
12530	LECCE	BARI C.LE	12:10	14:00	149,287	110	81,4	14	PR	4	300	365	54.489,76	Si effettua tutti i giorni	treno (f.a.)
12531	BARI C.LE	LECCE	06:39	08:17	149,287	98	91,4	8	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno+bus



Allegato 1a

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vcl.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
12533	SAN SEVERO	BARI C.LE	06:25	08:00	151,037	95	95,4	6	PR	5	384	302	45.613,17	Sospeso nei festivi	treno+bus
12534	LECCE	BARI C.LE	10:10	11:57	149,287	107	83,7	12	PR	3	216	63	9.405,08	Si effettua nei festivi	vedi nota
12535	SAN SEVERO	BARI C.LE	16:10	17:52	151,037	102	88,8	9	PR	4	300	302	45.613,17	Sospeso nei festivi	treno+bus
12536	LECCE	BARI C.LE	14:30	16:11	149,287	101	88,7	8	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno (sab bus+treno)
12537	FOGGIA	BARI C.LE	04:30	06:04	122,589	94	78,2	12	PR	3	216	49	6.006,86	Si effettua il Sabato; non circola i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 8 Dicembre)	bus
12538	LECCE	BARI C.LE	04:50	06:43	149,287	113	79,3	15	PR	5	384	365	54.489,76	Si effettua tutti i giorni	bus+treno
12540	LECCE	BARI C.LE	07:49	09:41	149,287	112	80	8	PR	5	384	63	9.405,08	Si effettua nei festivi	vedi nota
12540	LECCE	BARI C.LE	07:49	09:41	149,287	112	80	8	PR	3	216	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	bus+treno (sab bus)
12555	BARI C.LE	LECCE	19:40	21:34	149,287	114	78,6	14	PR	3	216	48	7.165,78	Si effettua nei festivi fino al 10 Giugno e dal 23 Settembre	vedi nota
12557	BARI C.LE	BRINDISI	19:31	20:47	110,923	76	87,6	8	PR	5	384	219	24.292,14	Si effettua nei festivi fino al 9 Giugno e dal 17 Settembre;	treno (f.a.)
12560	LECCE	BARI C.LE	05:55	07:55	149,287	120	74,6	13	PR	6	468	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12562	LECCE	BARI C.LE	13:30	15:13	149,287	103	87	9	PR	4	300	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	treno (sab con f.a.)
12564	LECCE	BARI C.LE	21:00	22:51	149,287	111	80,7	13	PR	3	216	302	45.084,67	Sospeso nei festivi	bus
12577	FOGGIA	BARI C.LE	14:27	15:59	122,589	92	79	11	PR	3	216	63	7.723,11	Si effettua nei festivi	vedi nota
12579	FOGGIA	BARI C.LE	16:27	17:59	122,589	92	79,9	11	PR	3	216	63	7.723,11	Si effettua nei festivi	vedi nota
12581	FOGGIA	BARI C.LE	20:23	21:57	122,589	94	78,2	12	PR	3	216	63	7.723,11	Si effettua nei festivi	vedi nota
12583	BARI C.LE	LECCE	17:00	19:03	149,287	123	72,8	12	PR	3	216	83	12.390,82	Si effettua nei festivi dal 11 Giugno al 15 Settembre	bus
12641	BARI C.LE	LECCE	10:05	11:53	149,287	108	82,9	12	PR	3	216	63	9.405,08	Si effettua nei festivi	vedi nota
12642	LECCE	BARI C.LE	16:00	17:52	149,287	112	80	14	PR	3	216	63	9.405,08	Si effettua nei festivi	vedi nota
12643	BARI C.LE	LECCE	12:18	13:52	149,287	94	95,3	6	PR	3	216	63	9.405,08	Si effettua nei festivi	vedi nota
12645	BARI C.LE	LECCE	14:05	16:13	149,287	128	70	14	PR	3	216	63	9.405,08	Si effettua nei festivi	vedi nota
12647	FOGGIA	BARI C.LE	18:30	19:59	122,589	89	82,6	9	PR	3	216	63	7.723,11	Si effettua nei festivi	vedi nota
22270	Fasano	BARILETTA	06:41	08:31	109,07	110	59,5	15	PR	5	384	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22271	BARILETTA	Fasano	08:55	10:33	109,07	98	66,8	15	PR	5	384	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22272	Fasano	BARI C.LE	08:02	08:45	54,373	43	75,9	6	PR	5	384	302	16.420,65	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22273	BARILETTA	Monopoli	06:35	08:05	95,241	90	63,5	14	PR	5	384	302	28.762,78	Sospeso nei festivi	treno
22274	Fasano	BARI C.LE	05:23	06:08	54,373	45	72,5	6	PR	3	216	253	13.756,37	Sospeso il sabato e nei festivi	treno
22275	BARILETTA	Fasano	08:25	10:05	109,07	100	65,4	14	PR	4	300	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno
22276	Fasano	BARILETTA	11:38	13:28	109,07	110	59,5	14	PR	5	384	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22277	BARILETTA	Fasano	12:20	14:00	109,07	100	65,4	14	PR	4	300	234	25.522,38	Si effettua dal lunedì al venerdì in genere dal 1° Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)



Allegato 1a

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vel.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
22278	Fasano	BARLETTA	12:42	14:28	109,07	106	61,7	14	PR	5	384	234	25.522,38	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
22278	BARI C.L.E.	BARLETTA	13:35	14:28	54,697	53	61,9	7	PR	3	216	68	3.719,40	Si effettua nei feriali dal 23 Luglio al 18 Agosto; si effettua tutti i Sabati tranne i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 15 Agosto)	treno
22279	BARLETTA	Fasano	13:20	15:10	109,07	110	59,5	14	PR	4	300	234	25.522,38	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	bus
22279	BARLETTA	BARI C.L.E.	13:20	14:09	54,697	49	67	7	PR	4	300	68	3.719,40	Si effettua nei feriali dal 23 Luglio al 18 Agosto; si effettua tutti i Sabati tranne i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 15 Agosto)	treno (f.a.)
22280	Fasano	BARLETTA	14:38	16:28	109,07	110	59,5	14	PR	5	384	234	25.522,38	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
22280	BARI C.L.E.	BARLETTA	15:35	16:28	54,697	53	61,9	7	PR	5	384	68	3.719,40	Si effettua nei feriali dal 23 Luglio al 18 Agosto; si effettua tutti i Sabati tranne i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 15 Agosto)	bus
22281	BARLETTA	Fasano	15:20	17:00	109,07	100	65,4	14	PR	3	216	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22282	Fasano	BARLETTA	15:45	17:28	109,07	103	63,5	14	PR	4	300	234	25.522,38	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
22282	BARI C.L.E.	BARLETTA	16:35	17:28	54,697	53	61,9	7	PR	4	300	68	3.719,40	Si effettua nei feriali dal 23 Luglio al 18 Agosto; si effettua tutti i Sabati tranne i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 15 Agosto)	treno (f.a.)
22283	BARLETTA	Fasano	16:20	18:12	109,07	112	58,4	14	PR	4	300	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22284	Fasano	BARLETTA	16:45	18:28	109,07	103	63,5	14	PR	4	300	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22285	BARLETTA	Fasano	17:20	19:00	109,07	100	65,4	14	PR	5	384	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22286	Fasano	BARLETTA	17:45	19:28	109,07	103	63,5	14	PR	5	384	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22287	BARLETTA	Fasano	17:51	19:27	109,07	96	68,2	15	PR	3	216	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	bus+treno
22288	Fasano	BARLETTA	18:45	20:28	109,07	103	63,5	14	PR	5	384	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22289	BARLETTA	BARI C.L.E.	19:20	20:10	54,697	50	65,6	7	PR	3	216	302	16.518,49	Sospeso nei festivi	bus+treno
22290	Fasano	BARI C.L.E.	19:45	20:34	54,373	49	66,6	6	PR	3	216	302	16.420,65	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22291	BARLETTA	Fasano	20:20	22:10	109,07	110	59,5	14	PR	3	216	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)+bus
22292	Fasano	BARI C.L.E.	20:45	21:34	54,373	49	66,6	6	PR	3	216	302	16.420,65	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22293	BARI C.L.E.	Fasano	07:10	07:52	54,373	42	77,7	6	PR	4	300	68	3.697,36	Si effettua nei feriali dal 23 Luglio al 18 Agosto; si effettua tutti i Sabati tranne i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 15 Agosto)	treno
22293	Molfetta	Fasano	06:41	07:52	79,114	71	66,9	11	PR	3	216	234	18.512,68	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
22294	Fasano	BARLETTA	09:45	11:28	109,07	103	63,5	14	PR	3	216	234	25.522,38	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
22295	Molfetta	Mola di Bari	07:44	08:33	43,896	49	53,8	9	PR	4	300	234	10.271,66	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
22296	Fasano	BARLETTA	10:45	12:28	109,07	103	63,5	14	PR	4	300	302	32.939,14	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)



Allegato 1a

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vel.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	t*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
22297	Molfetta	BARI C.LE	08:35	09:02	24,741	27	55	4	PR	5	384	95	2.350,40	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 13 Maggio	treno
22297	Molfetta	BARI C.LE	08:35	09:02	24,741	27	55	4	Mm	1	145	139	3.439,00	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 14 Maggio al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
22298	BARI TORRE A MARE	Molfetta	07:32	08:18	36,194	46	47,2	8	PR	3	216	95	3.438,43	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 13 Maggio	treno
22298	BARI TORRE A MARE	Molfetta	07:32	08:18	36,194	46	47,2	8	Mm	1	145	139	5.030,97	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 14 Maggio al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
22299	Molfetta	Mola di Bari	12:12	13:05	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	234	10.271,66	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
22300	Mola di Bari	BARI C.LE	09:03	09:35	19,155	32	35,9	4	PR	3	216	253	4.846,22	Sospeso il sabato e nei festivi	treno
22301	Molfetta	LECCE	14:12	16:36	174,028	144	72,5	20	PR	5	384	302	52.556,46	Sospeso nei festivi	treno+bus
22302	Mola di Bari	BARLETTA	06:59	08:15	73,852	76	58,3	12	PR	3	216	234	17.281,37	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
22302	BARI C.LE	BARLETTA	07:21	08:15	54,697	54	60,8	7	PR	3	216	68	3.719,40	Si effettua nei feriali dal 23 Luglio al 18 Agosto; si effettua tutti i Sabati tranne i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 15 Agosto)	bus+treno
22303	Molfetta	Mola di Bari	15:12	16:05	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	109	4.784,66	Sospeso nei festivi; circola fino al 13 Maggio	treno (f.a.)
22303	Molfetta	Mola di Bari	15:12	16:05	43,896	53	49,7	9	Mm	1	145	193	8.471,93	Sospeso nei festivi; circola dal 14 Maggio	treno (f.a.)
22304	Mola di Bari	Molfetta	08:43	09:36	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	234	10.271,66	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno+bus
22305	Molfetta	Mola di Bari	17:12	18:05	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	302	13.256,59	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22306	Mola di Bari	Molfetta	12:40	13:39	43,896	59	44,6	9	PR	3	216	302	13.256,59	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22307	Molfetta	Mola di Bari	19:12	20:05	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	302	13.256,59	Sospeso nei festivi	treno
22308	Mola di Bari	Molfetta	14:40	15:33	43,896	53	49,7	9	PR	4	300	234	10.271,66	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
22308	BARI C.LE	Molfetta	15:05	15:33	24,741	28	53	4	PR	4	300	68	1.682,39	Si effettua nei feriali dal 23 Luglio al 18 Agosto; si effettua tutti i Sabati tranne i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 15 Agosto)	treno (f.a.)
22309	Molfetta	BARI C.LE	20:12	20:40	24,741	28	53	4	PR	3	216	302	7.471,78	Sospeso nei festivi	treno
22310	Mola di Bari	Molfetta	15:40	16:33	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	302	13.256,59	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22311	Molfetta	BARI C.LE	18:04	18:31	24,741	27	55	4	PR	3	216	109	2.696,77	Sospeso nei festivi; circola fino al 13 Maggio	treno
22311	Molfetta	BARI C.LE	18:04	18:31	24,741	27	55	4	Mm	1	145	193	4.775,01	Sospeso nei festivi; circola dal 14 Maggio	treno
22312	Mola di Bari	Molfetta	16:40	17:33	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	109	4.784,66	Sospeso nei festivi; circola fino al 13 Maggio	treno (f.a.)
22312	Mola di Bari	Molfetta	16:40	17:33	43,896	53	49,7	9	Mm	1	145	193	8.471,93	Sospeso nei festivi; circola dal 14 Maggio	treno (f.a.)
22313	Molfetta	BRINDISI	13:12	15:07	135,664	115	70,8	17	PR	4	300	302	40.970,53	Sospeso nei festivi	treno
22314	Mola di Bari	TERMOOLI	17:40	20:45	225,786	185	73,2	19	PR	4	300	302	68.187,37	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)+bus
22315	Molfetta	Mola di Bari	16:12	17:05	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	302	13.256,59	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)



Allegato 1a

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vcl.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
22316	Mola di Bari	Molfetta	18:40	19:33	43,896	53	49,7	9	PR	3	216	302	13.256,59	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22318	Mola di Bari	BARI C.I.E.	20:40	21:04	19,155	24	47,9	4	PR	3	216	302	5.784,81	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22319	BARI C.I.E.	Fasano	08:05	08:52	54,373	47	69,4	7	PR	4	300	234	12.723,28	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
22320	Monopoli	Molfetta	11:25	12:33	65,285	68	57,6	11	PR	3	216	302	19.716,07	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22321	BARI C.I.E.	Fasano	11:11	12:00	54,373	49	66,6	7	PR	3	216	234	12.723,28	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno+bus
22323	BARI C.I.E.	Fasano	04:31	05:12	54,373	41	79,6	4	PR	3	216	253	13.756,37	Sospeso il sabato e nei festivi	treno
22325	BARI C.I.E.	Mola di Bari	06:26	06:46	19,155	20	57,5	3	PR	3	216	234	4.482,27	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno (f.a.)
22327	BARI C.I.E.	BARI TORRE A MARE	07:04	07:16	11,453	12	57,3	1	PR	3	216	95	1.088,04	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 13 Maggio	treno
22327	BARI C.I.E.	BARI TORRE A MARE	07:04	07:16	11,453	12	57,3	1	Min	1	145	139	1.591,97	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 14 Maggio al 20 Luglio e dal 20 Agosto	treno
22328	BARI C.I.E.	Molfetta	14:35	15:02	24,741	27	55	3	PR	3	216	109	2.696,77	Sospeso nei festivi; circola fino al 13 Maggio	treno (f.a.)
22328	BARI C.I.E.	Molfetta	14:35	15:02	24,741	27	55	3	Min	1	145	193	4.775,01	Sospeso nei festivi; circola dal 14 Maggio	treno (f.a.)
22341	BARI C.I.E.	Mola di Bari	11:41	12:06	19,155	25	46	4	PR	3	216	302	5.784,81	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22343	BARI C.I.E.	Mola di Bari	14:51	15:16	19,155	25	46	4	PR	3	216	302	5.784,81	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22346	BARI C.I.E.	BARLETTA	06:48	07:35	54,697	47	69,8	7	PR	4	300	253	13.838,34	Sospeso il sabato e nei festivi	treno
22347	BARLETTA	Mola di Bari	07:45	08:51	73,852	66	67,1	11	PR	5	384	253	18.684,56	Sospeso il sabato e nei festivi	treno (f.a.)
26385	TERMOLI	FOGGIA	08:07	09:10	84,042	63	80	4	PR	3	216	302	25.380,68	Sospeso nei festivi	bus
26387	TERMOLI	FOGGIA	06:30	07:30	84,042	60	84	4	PR	3	216	302	25.380,68	Sospeso nei festivi	bus
26388	FOGGIA	TERMOLI	11:28	12:27	84,042	59	85,5	4	PR	3	216	302	25.380,68	Sospeso nei festivi	bus
26389	TERMOLI	FOGGIA	13:04	14:09	84,042	65	77,6	4	PR	3	216	302	25.380,68	Sospeso nei festivi	bus
26392	FOGGIA	TERMOLI	14:42	15:46	84,042	64	78,8	4	PR	3	216	302	25.380,68	Sospeso nei festivi	bus
26393	TERMOLI	FOGGIA	16:06	17:09	84,042	63	80	4	PR	3	216	302	25.380,68	Sospeso nei festivi	bus
26394	FOGGIA	TERMOLI	19:11	20:17	84,042	66	76,4	4	PR	3	216	302	25.380,68	Sospeso nei festivi	bus
26395	TERMOLI	FOGGIA	17:37	18:31	84,042	54	93,4	4	PR	3	216	3	252,13	Si effettua il 2, il 25 Aprile e il 1 Maggio	bus
26396	FOGGIA	TERMOLI	08:46	09:43	84,042	57	88,5	4	PR	3	216	81	6.807,40	Si effettua il 2, il 25 Aprile, il 1 Maggio e dal 10 Giugno al 26 Agosto	bus
26397	TERMOLI	FOGGIA	17:21	18:15	84,042	54	93,4	4	PR	3	216	78	6.555,28	Si effettua dal 10 Giugno al 26 Agosto	bus

totale Adriatica 4.816.276,96



Allegato 1a

BARI-TARANTO - treni regionali															
treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vcl.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
3604	TARANTO	BARI C.LE	07:58	09:18	104,505	80	78,4	8	PR	4	300	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	bus
3613	BARI C.LE	TARANTO	13:10	14:18	104,505	68	92,2	2	PR	4	300	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12610	TARANTO	BARI C.LE	13:45	15:06	104,505	81	77,4	8	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12611	BARI C.LE	TARANTO	07:20	08:47	104,505	87	72,1	8	PR	4	300	193	20.169,47	Si effettua nei lavorativi dal 14 Maggio	bus
12612	TARANTO	BARI C.LE	07:26	08:46	104,505	80	78,4	8	PR	4	300	109	11.391,05	Si effettua nei lavorativi fino al 12 Maggio	bus
12613	BARI C.LE	TARANTO	05:57	07:16	104,505	79	79,4	8	PR	5	384	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12614	TARANTO	BARI C.LE	05:30	06:50	104,505	80	78,4	7	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12615	TARANTO	BARI C.LE	06:25	07:45	104,505	80	78,4	9	PR	4	300	233	24.349,67	Si effettua tutti i giorni dal 13 Maggio	treno
12616	TARANTO	BARI C.LE	06:22	07:51	104,505	89	70,5	9	PR	4	300	90	9.405,45	Si effettua tutti i giorni dal 12 Febbraio al 12 Maggio	treno
12617	BARI C.LE	TARANTO	06:13	07:40	104,505	87	72,1	9	PR	4	300	42	4.389,21	Si effettua tutti i giorni fino all'11 Febbraio	treno
12618	TARANTO	BARI C.LE	06:25	07:46	104,505	81	77,4	8	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12619	BARI C.LE	TARANTO	07:05	08:26	104,505	81	77,4	8	PR	4	300	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12620	TARANTO	BARI C.LE	09:44	11:02	104,505	78	80,4	5	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12621	BARI C.LE	TARANTO	11:47	13:02	104,505	75	83,6	5	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12622	TARANTO	BARI C.LE	10:40	12:02	104,505	82	76,5	8	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	bus
12623	BARI C.LE	TARANTO	12:20	13:51	104,505	91	68,9	8	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	bus+treno
12624	TARANTO	BARI C.LE	13:35	14:59	104,505	84	74,6	8	PR	6	468	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno+bus
12625	BARI C.LE	TARANTO	14:43	16:05	104,505	82	76,5	8	PR	4	300	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12626	TARANTO	GIOIA DEL COLLE	14:25	15:08	50,206	43	70,1	4	PR	4	300	302	15.162,21	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12627	BARI C.LE	TARANTO	15:37	16:51	104,505	74	84,7	4	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	bus+treno
12628	TARANTO	BARI C.LE	15:19	16:33	104,505	74	84,7	4	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12629	BARI C.LE	TARANTO	16:27	17:10	50,206	43	70,1	4	PR	3	216	302	15.162,21	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
12630	TARANTO	BARI C.LE	17:46	18:58	104,505	72	87,1	4	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
12631	BARI C.LE	TARANTO	13:52	15:19	104,505	87	72,1	8	PR	3	216	63	6.583,82	Si effettua nei festivi	vedi nota
12632	TARANTO	BARI C.LE	18:15	19:52	104,505	97	64,6	8	PR	4	300	365	38.144,33	Si effettua tutti i giorni	bus
12633	TARANTO	BARI C.LE	16:43	18:02	104,505	79	79,4	4	PR	3	216	365	38.144,33	Si effettua tutti i giorni	bus
12634	TARANTO	BARI C.LE	19:34	20:58	104,505	84	74,6	8	PR	4	300	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	bus
12635	TARANTO	BARI C.LE	19:11	20:25	104,505	74	84,7	5	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno



Allegato 1a

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vel.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
12633	BARI C.LE	TARANTO	20:40	22:06	104,505	86	72,9	8	PR	4	300	365	38.144,33	Si effettua tutti i giorni	bus
12634	TARANTO	BARI C.LE	18:03	19:08	104,505	65	96,5	1	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	bus+treno
22404	TARANTO	BARI C.LE	05:04	06:22	104,505	78	80,4	8	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno
22405	BARI C.LE	TARANTO	08:15	09:38	104,505	83	75,5	8	PR	3	216	63	6.583,82	Si effettua nei festivi	vedi nota
22406	TARANTO	BARI C.LE	10:40	12:01	104,505	81	77,4	8	PR	3	216	63	6.583,82	Si effettua nei festivi	vedi nota
22407	BARI C.LE	GIOIA DEL COLLE	12:43	13:30	50,206	47	64,1	4	PR	5	384	302	15.162,21	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22408	GIOIA DEL COLLE	BARI C.LE	13:40	14:20	50,206	40	75,3	4	PR	3	216	302	15.162,21	Sospeso nei festivi	vedi nota
22409	BARI C.LE	TARANTO	14:43	16:05	104,505	82	76,5	8	PR	3	216	63	6.583,82	Si effettua nei festivi	vedi nota
22411	BARI C.LE	TARANTO	16:00	17:23	104,505	83	75,5	8	PR	3	216	63	6.583,82	Si effettua nei festivi	vedi nota
22412	TARANTO	BARI C.LE	19:10	20:33	104,505	83	75,5	8	PR	3	216	63	6.583,82	Si effettua nei festivi	vedi nota
22413	BARI C.LE	TARANTO	16:15	17:37	104,505	82	76,5	8	PR	4	300	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	treno+bus
22414	TARANTO	BARI C.LE	20:06	21:27	104,505	81	77,4	8	PR	3	216	302	31.560,51	Sospeso nei festivi	bus
22415	BARI C.LE	GIOIA DEL COLLE	17:23	18:03	50,206	40	75,3	4	PR	4	300	302	15.162,21	Sospeso nei festivi	treno (f.a.)
22418	GIOIA DEL COLLE	BARI C.LE	18:44	19:24	50,206	40	75,3	4	PR	3	216	302	15.162,21	Sospeso nei festivi	treno

totale Bari-Taranto 1.008.945,19

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vel.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
22330	BARLETTA	SPINAZZOLA	05:25	06:31	65,682	66	59,7	2	ALN	2	136	273	17.931,19	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto	bus
22331	SPINAZZOLA	BARLETTA	06:42	07:47	65,682	65	60,6	2	ALN	2	136	273	17.931,19	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto	bus
22332	BARLETTA	SPINAZZOLA	13:40	14:47	65,682	67	58,8	3	ALN	2	136	273	17.931,19	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto	bus
22333	SPINAZZOLA	BARLETTA	14:56	16:04	65,682	68	58	3	ALN	2	136	273	17.931,19	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto	bus
22334	BARLETTA	SPINAZZOLA	18:38	19:42	65,682	64	61,6	2	ALN	2	136	273	17.931,19	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto	bus
22335	SPINAZZOLA	BARLETTA	19:55	21:01	65,682	66	59,7	2	ALN	2	136	273	17.931,19	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto	bus

totale Barletta-Spinazzola 107.587,12



Allegato 1a

BRINDISI-TARANTO - treni regionali															
treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vel.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
3600	BRINDISI	TARANTO	06:48	07:53	69,169	65	63,8	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	treno
3601	TARANTO	BRINDISI	05:40	06:45	69,169	65	63,8	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	treno
3603	TARANTO	BRINDISI	06:12	07:24	69,169	72	57,6	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3605	TARANTO	BRINDISI	08:53	10:00	69,169	67	61,9	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3606	BRINDISI	TARANTO	07:54	09:15	69,169	81	51,2	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3608	BRINDISI	TARANTO	10:36	11:42	69,169	66	62,9	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3609	TARANTO	BRINDISI	12:44	13:50	69,169	66	62,9	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3610	BRINDISI	TARANTO	15:24	16:32	69,169	68	61	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3611	TARANTO	BRINDISI	15:03	16:16	69,169	73	56,9	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3612	BRINDISI	TARANTO	16:35	17:52	69,169	77	53,9	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3614	BRINDISI	TARANTO	18:09	19:22	69,169	73	56,9	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3615	TARANTO	BRINDISI	16:42	17:47	69,169	65	63,8	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3616	BRINDISI	TARANTO	20:04	21:10	69,169	66	62,9	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus
3617	TARANTO	BRINDISI	18:49	20:01	69,169	72	57,6	7	PR	3	216	302	20.889,04	Sospeso nei festivi	bus

totale Brindisi-Taranto 292.446,53

FOGGIA-MANFREDONIA - treni regionali															
treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vel.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
3551	FOGGIA	Manfredonia	06:54	07:28	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3552	Manfredonia	FOGGIA	07:38	08:12	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3553	FOGGIA	Manfredonia	09:02	09:36	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3554	Manfredonia	FOGGIA	09:46	10:20	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3555	FOGGIA	Manfredonia	11:06	11:40	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3556	Manfredonia	FOGGIA	11:50	12:24	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3557	FOGGIA	Manfredonia	13:04	13:38	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dal lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus



10

Allegato 1a

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	Km	Min.	Vcl.	num di fermate intermedie	tipo materiale	composizione minima (num vetture)	posti offerti	gg circolazione	tr*km tot	periodicità	servizio sostitutivo
3558	Manfredonia	FOGGIA	13:48	14:22	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dai lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3559	FOGGIA	Manfredonia	16:30	17:04	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dai lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3560	Manfredonia	FOGGIA	17:14	17:48	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dai lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3561	FOGGIA	Manfredonia	17:58	18:32	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dai lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
3562	Manfredonia	FOGGIA	18:42	19:16	35,684	34	63	2	ALN	2	136	59	2.105,36	Si effettua dai lunedì al venerdì dal 11 Giugno al 01 Settembre	bus
12541	FOGGIA	Manfredonia	06:54	07:28	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12542	Manfredonia	FOGGIA	07:38	08:12	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12543	FOGGIA	Manfredonia	09:02	09:36	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12544	Manfredonia	FOGGIA	09:46	10:20	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12545	FOGGIA	Manfredonia	11:06	11:40	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12546	Manfredonia	FOGGIA	11:50	12:24	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12547	FOGGIA	Manfredonia	13:04	13:38	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12548	Manfredonia	FOGGIA	13:48	14:22	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12549	FOGGIA	Manfredonia	16:30	17:04	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12550	Manfredonia	FOGGIA	17:14	17:48	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12551	FOGGIA	Manfredonia	17:58	18:32	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus
12552	Manfredonia	FOGGIA	18:42	19:16	35,684	34	63	2	PR	3	312	26	927,78	Si effettua Sabato e Festivi dal 10 Giugno al 2 Settembre	bus

totale Foggia-Manfredonia 36.397,68
Totale 6.261.653,48



Allegato 1b

ALLEGATO 1b

(FOGGIA) ROCCHETTA-GIOIA-SPINAZZOLA											
Num. Bus	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	km	num di fermate intermedie	gg circolazione	bus*km tot	Periodicità	note (indicazione per le località con fermate diverse da stazione ferroviaria o con più fermate)	
BA211	SPINAZZOLA	GIOIA DEL COLLE	05:50	07:48	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.		
BA212	GIOIA DEL COLLE	ROCCHETTA S.A.L.	05:00	08:30	168	9	302	50.736	Si effettua nei lavorativi.		
BA213	SPINAZZOLA	GIOIA DEL COLLE	06:48	08:42	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.		
BA214	GIOIA DEL COLLE	SPINAZZOLA	06:23	08:23	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.		
BA215	Venosa Maschito	Spinazzola Circa'	14:05	14:43	31	2	231	7.161	Si effettua nei lavorativi fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre		
BA216	GIOIA DEL COLLE	Venosa Maschito	10:35	12:57	125	7	231	28.875	Si effettua nei lavorativi fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre		
BA217	ROCCHETTA S.A.L.	GIOIA DEL COLLE	08:45	11:38	168	9	302	50.736	Si effettua nei lavorativi.	PALAZZO S. G.: Bivio SP 21	
BA218	GIOIA DEL COLLE	SPINAZZOLA	10:35	12:33	94	5	71	6.674	Si effettua nei lavorativi dall' 11 Giugno all' 1 Settembre	SPINAZZOLA CITTA': Via	
BA219	SPINAZZOLA	GIOIA DEL COLLE	13:14	15:13	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.	Roma	
BA220	GIOIA DEL COLLE	FOGGIA	12:01	16:14	237	12	302	71.574	Si effettua nei lavorativi.	POGGIORSINI: Via Veneto	
BA221	SPINAZZOLA	GIOIA DEL COLLE	15:05	17:03	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.	altezza cuneo 77	
BA222	GIOIA DEL COLLE	SPINAZZOLA	13:30	15:25	94	5	208	19.552	Si effettua nei lavorativi dal 22 Aprile	GIOIA DEL COLLE: Via	
BA222	GIOIA DEL COLLE	SPINAZZOLA	13:40	15:15	94	5	94	8.836	Si effettua nei lavorativi fino al 22 Aprile	Bernagnano	
BA223	SPINAZZOLA	GIOIA DEL COLLE	17:10	19:06	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.		
BA224	GIOIA DEL COLLE	SPINAZZOLA	15:20	17:16	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.		
BA225	FOGGIA	GIOIA DEL COLLE	17:08	21:52	237	13	302	71.574	Si effettua nei lavorativi.		
BA226	GIOIA DEL COLLE	SPINAZZOLA	17:13	19:11	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.		
BA227	SPINAZZOLA	GIOIA DEL COLLE	21:20	23:20	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.		
BA228	GIOIA DEL COLLE	SPINAZZOLA	19:20	21:22	94	5	302	28.388	Si effettua nei lavorativi.		
19	n.corse										
totale (Foggia)-ROCCHETTA-GIOIA-SPINAZZOLA								599.598			



Allegato 1b

BARLETTA-SPINAZZOLA										
Num. Bus	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	km	num di fermate intermedie	gg circolazione	bus*km tot	Periodicita	note (indicazione per le località con fermate diverse da stazione ferroviaria o con più fermate)
BA302	BARLETTA	SPINAZZOLA	5:40	7:02	70	3	29	2.030	Si effettua nei lavorativi dal 16 Luglio al 18 Agosto	
BA303	SPINAZZOLA	BARLETTA	5:05	6:25	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	
BA304	BARLETTA	SPINAZZOLA	6:34	7:56	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	
BA305	SPINAZZOLA	BARLETTA	5:44	7:14	70	3	365	25.550	Si effettua giornalmente.	
BA306	BARLETTA	SPINAZZOLA	7:27	8:49	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	
BA307	SPINAZZOLA	BARLETTA	6:18	7:48	70	3	29	2.030	Si effettua nei lavorativi dal 16 Luglio al 18 Agosto	
BA308	BARLETTA	SPINAZZOLA	9:20	10:57	80	4	302	24.160	Si effettua nei lavorativi.	
BA309	SPINAZZOLA	BARLETTA	8:21	9:50	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	
BA310	BARLETTA	SPINAZZOLA	11:16	12:37	70	3	365	25.550	Si effettua giornalmente.	
BA311	SPINAZZOLA	BARLETTA	10:25	11:50	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	
BA312	BARLETTA	SPINAZZOLA	13:55	15:17	70	3	29	2.030	Si effettua nei lavorativi dal 16 Luglio al 18 Agosto	
BA313	SPINAZZOLA	BARLETTA	12:31	14:05	80	4	16	1.280	Si effettua nei lavorativi dal 22 Gennaio	
BA313	SPINAZZOLA	BARLETTA	12:16	13:50	80	4	286	22.880	Si effettua nei lavorativi fino al 20 Gennaio	
BA314	BARLETTA	SPINAZZOLA	15:01	16:21	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	
BA315	SPINAZZOLA	BARLETTA	13:37	15:11	80	4	29	2.320	Si effettua nei lavorativi dal 16 Luglio al 18 Agosto	
BA316	BARLETTA	SPINAZZOLA	16:20	17:55	80	4	302	24.160	Si effettua nei lavorativi.	
BA317	SPINAZZOLA	BARLETTA	16:15	17:46	80	4	302	24.160	Si effettua nei lavorativi.	
BA318	BARLETTA	SPINAZZOLA	19:02	20:21	70	3	29	2.030	Si effettua nei lavorativi dal 16 Luglio al 18 Agosto	
BA319	SPINAZZOLA	BARLETTA	17:36	19:06	70	3	365	25.550	Si effettua giornalmente.	
BA320	BARLETTA	SPINAZZOLA	20:00	21:20	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	
BA321	SPINAZZOLA	BARLETTA	19:22	20:41	70	3	29	2.030	Si effettua nei lavorativi dal 16 Luglio al 18 Agosto	
BA322	BARLETTA	SPINAZZOLA	21:13	22:40	70	3	63	4.410	Si effettua nei festivi.	
BA323	SPINAZZOLA	BARLETTA	20:55	22:20	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	
BA324	BARLETTA	SPINAZZOLA	23:15	0:42	70	3	302	21.140	Si effettua nei lavorativi.	

24 n.corse
totale
BARLETTA-
SPINAZZOLA
380.430



Allegato 1b

FOGGIA-TERMOLI										
Num. Bus	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	km	num di fermate intermedie	gg circolazione	bus*km tot	Periodicità	note (indicazione per le località con fermate diverse da stazione ferroviaria o con più fermate)
BA398	FOGGIA	TERMOLI	6:10	8:00	98	4	302	29.596		Si effettua nei lavorativi.
BA400	FOGGIA	TERMOLI	7:10	8:42	92	3	226	20.792		Si effettua nei lavorativi fino al 26 Maggio e dal 27 Agosto
BA401	TERMOLI	FOGGIA	12:20	13:52	92	3	226	20.792		Si effettua nei lavorativi fino al 26 Maggio e dal 27 Agosto
BA402	FOGGIA	TERMOLI	7:10	8:42	92	3	95	8.740		Si effettua il 2 e il 25 Aprile, il 1 Maggio e tutti i giorni dal 27 Maggio al 26 Agosto
BA403	TERMOLI	FOGGIA	12:20	13:52	92	3	95	8.740		Si effettua il 2 e il 25 Aprile, il 1 Maggio e tutti i giorni dal 27 Maggio al 26 Agosto
BA408	FOGGIA	TERMOLI	17:30	19:02	92	3	302	27.784		Si effettua nei lavorativi
BA409	TERMOLI	FOGGIA	19:40	21:40	98	4	302	29.596		Si effettua nei lavorativi
BA419	TERMOLI	FOGGIA	21:20	23:20	98	4	302	29.596		Si effettua nei lavorativi.
2	n.corse							175.636		

FOGGIA-MANFREDONIA										
Num. Bus	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	km	num di fermate intermedie	gg circolazione	bus*km tot	Periodicità	note (indicazione per le località con fermate diverse da stazione ferroviaria o con più fermate)
BA405	FOGGIA	Manfredonia	06:50	07:30	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA406	Manfredonia	FOGGIA	07:30	08:10	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA407	FOGGIA	Manfredonia	09:00	09:40	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA410	Manfredonia	FOGGIA	09:40	10:20	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA411	FOGGIA	Manfredonia	11:05	11:45	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA412	Manfredonia	FOGGIA	11:45	12:25	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA413	FOGGIA	Manfredonia	13:05	13:45	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA414	Manfredonia	FOGGIA	14:45	15:25	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA415	FOGGIA	Manfredonia	16:05	16:45	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA416	Manfredonia	FOGGIA	16:45	17:25	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA417	FOGGIA	Manfredonia	17:57	18:37	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
BA418	Manfredonia	FOGGIA	18:37	18:17	36	1	280	10.080		Si effettua tutti i giorni fino al 9 Giugno e dal 3 Settembre
12	n.corse							120.960		SIPONTO, Bivio Siponto - S.S. 89



Allegato 1b

SIBARI-TARANTO										
Num. Bus	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	km	num di fermate intermedie	gg circolazione	bus*km tot	Periodicità	note (indicazione per le località con fermate diverse da stazione ferroviaria o con più fermate)
BA501	SIBARI	TARANTO	03:24	05:40	155	15	357	55.335	Si effettua fino all' 11 Agosto e dal 20 Agosto	VILLAPIANA TORRE C.; BIVIO S.S. N°106 VILLAPIANA LIDO; BIVIO S.S. N°106 TREBISACCE C.so Luzzi ang. v.le Stazione ROSETO; BIVIO S.S. N°106 MONTEGIORDANO; C.so della Vittoria S.S. 106 (farmacia) MARGONIA; BIVIO S.S. N°106 CASTELLANETA MARINA; BIVIO S.S. N°106 TARANTO; FERMATE: STAB. ILVA; BELLELI - TUBIFICIO - PORTA IMPRESA - PORTA D - PORTA A
I n.corse							totale SIBARI-TARANTO			55.335

TARANTO-METAPONTO-SIBARI										
Num. Bus	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	km	num di fermate intermedie	gg circolazione	bus*km tot	Periodicità	note (indicazione per le località con fermate diverse da stazione ferroviaria o con più fermate)
BA504	TARANTO	METAPONTO(SIBARI)	05:15	07:57	60	15	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	VILLAPIANA TORRE C.; BIVIO S.S. N°106 VILLAPIANA LIDO; BIVIO S.S. N°106 ROSETO; BIVIO S.S. N°106 MONTEGIORDANO; C.so della Vittoria S.S. 106 (farmacia) CASTELLANETA MARINA; BIVIO S.S. N°106
RC302	(SIBARI)METAPONTO	TARANTO	04:40	07:05	60	15	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
BA506	TARANTO	METAPONTO(SIBARI)	09:20	11:55	60	14	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
RC504	(SIBARI)METAPONTO	TARANTO	08:35	11:17	60	15	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
BA508	TARANTO	METAPONTO(SIBARI)	14:25	16:40	60	14	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
RC506	(SIBARI)METAPONTO	TARANTO	14:03	16:40	60	15	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
BA510	TARANTO	METAPONTO(SIBARI)	18:00	20:27	60	15	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
RC508	(SIBARI)METAPONTO	TARANTO	16:35	19:02	60	15	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
BA512	TARANTO	METAPONTO(SIBARI)	19:27	21:52	60	15	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
RC510	(SIBARI)METAPONTO	TARANTO	19:00	21:25	60	15	302	18.120	Si effettua nei lavorativi.	
I n.corse							totale TARANTO-METAP-SIBARI			181.200

Competenza solo tratta Ta-Mp



Allegato 1b

BARI-GIOIA-TARANTO										
Num. Bus	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	km	num di fermate intermedie	gg circolazione	bus*km tot	Periodicità	note (indicazione per le località con fermate diverse da stazione ferroviaria o con più fermate)
BA590	TARANTO	GIOIA DEL COLLE	05:40	06:20	50	0	273	13.650	Si effettua nei lavorativi fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto	
BA592	GIOIA DEL COLLE	BARI C.LE	09:30	11:00	62	4	302	18.724	Si effettua nei lavorativi.	
BA593	BARI C.LE	GIOIA DEL COLLE	11:20	12:50	62	4	302	18.724	Si effettua nei lavorativi.	GIOIA DEL COLLE: Via Benagiano ACQUAVIVA: via Monteschavo vicinanze sottopasso
BA594	TARANTO	BARI C.LE	21:25	23:40	130	8	365	47.450	Si effettua giornalmente.	MODUGNO: Piazza Garibaldi
BA595	BARI C.LE	TARANTO	23:50	2:34	130	9	365	47.450	Si effettua giornalmente.	
BA597	GIOIA DEL COLLE	TARANTO	17:10	17:50	50	0	273	13.650	Si effettua nei lavorativi fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto	
23	n.corse							159.648		

TARANTO-BRINDISI										
Num. Bus	Partenza	Arrivo	Ora p	Ora a	km	num di fermate intermedie	gg circolazione	bus*km tot	Periodicità	note (indicazione per le località con fermate diverse da stazione ferroviaria o con più fermate)
BA601	TARANTO	BRINDISI	12:07	13:42	79	5	302	23.858	Si effettua nei lavorativi	
BA602	BRINDISI	TARANTO	4:00	5:40	79	5	365	28.835	Si effettua giornalmente.	
BA603	TARANTO	BRINDISI	11:39	13:19	79	5	63	4.977	Si effettua nei festivi.	
BA604	BRINDISI	TARANTO	5:20	7:00	79	5	302	23.858	Si effettua nei lavorativi	FRANCAVILLA vs Taranto: Via San Francesco ang. Viale Lilla
BA605	TARANTO	BRINDISI	14:28	16:08	79	5	302	23.858	Si effettua nei lavorativi	FRANCAVILLA vs Brindisi Viale Emano ORIA: viale Epitaffio ang. Via Doria
BA606	BRINDISI	TARANTO	9:30	11:05	79	5	63	4.977	Si effettua nei festivi.	LATTANGO: Viale Cotroneo
BA608	BRINDISI	TARANTO	14:04	15:41	79	5	302	23.858	Si effettua nei lavorativi	MESAGNE: piazza Vitt. Emanuele (fermata STP)
BA609	TARANTO	BRINDISI	20:00	21:40	79	5	302	23.858	Si effettua nei lavorativi	
BA610	BRINDISI	TARANTO	18:50	20:29	79	5	302	23.858	Si effettua nei lavorativi	
BA611	TARANTO	BRINDISI	22:18	23:46	79	5	365	28.835	Si effettua giornalmente.	
BA612	BRINDISI	TARANTO	21:35	23:10	79	5	302	23.858	Si effettua nei lavorativi.	
7	n.corse							234.630		

Totale n.corse

km

1.907.437



Allegato 1c

ALLEGATO 1c

ADRIATICA - treni regionali						
trono	Partenza	Arrivo	Ora p	periodicità	note	
12491	BARI C.LE	LECCE	05:42	Si effettua tutti i giorni	L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6:00	
22293	BARI C.LE	Fasano	07:10	Si effettua nei feriali dal 23 Luglio al 18 Agosto; si effettua tutti i Sabati tranne i festivi (6 Gennaio, 2 Giugno e 15 Agosto)		
22293	BARI C.LE	Fasano	07:10	Si effettua dai lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto		
12501	BARI C.LE	LECCE	17:00	Si effettua nei Feriali fino al 9 Giugno e dal 17 Settembre	L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18:00	
22285	BARI C.LE	Fasano	18:11	Sospeso nei festivi		
12503	BARI C.LE	LECCE	18:31	Sospeso nei festivi		
22272	Fasano	BARI C.LE	08:02	Sospeso nei festivi		
22290	Fasano	BARI C.LE	19:45	Sospeso nei festivi		
12528	LECCE	BARI C.LE	06:32	Si effettua tutti i giorni		
12540	LECCE	BARI C.LE	07:49	Sospeso nei festivi	L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 8:03	
12510	LECCE	BARI C.LE	18:00	Si effettua tutti i giorni		
12456	BARI C.LE	FOGGIA	05:42	Sospeso nei festivi; circola dal 25 febbraio		
22325	BARI C.LE	Mola di Bari	06:26	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto		
22346	BARI C.LE	BARLETTA	06:48	Sospeso il sabato e nei festivi		
22327	BARI C.LE	BARI TORRE A MARE	07:04	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto		
12466	BARI C.LE	Molfetta	17:54	Sospeso nei festivi		
22286	BARI C.LE	BARLETTA	18:35	Sospeso nei festivi		
12464	BARI C.LE	FOGGIA	18:58	Sospeso nei festivi		
12486	BARI C.LE	FOGGIA	20:18	Sospeso nei festivi		
22298	MARE	Molfetta	07:32	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto		
22347	BARLETTA	BARI C.LE	07:45	Sospeso il sabato e nei festivi		
22275	BARLETTA	BARI C.LE	08:25	Sospeso nei festivi		
22291	BARLETTA	BARI C.LE	20:20	Sospeso nei festivi		
12473	FOGGIA	BARI C.LE	06:50	Sospeso nei festivi		
12453	FOGGIA	BARI C.LE	08:27	Si effettua tutti i giorni		
12459	FOGGIA	BARI C.LE	18:30	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto		
26394	FOGGIA	TERMOLI	19:11	Sospeso nei festivi		
22314	Mola di Bari	TERMOLI	17:40	Sospeso nei festivi		



Allegato 1c

22302	Mola di Bari	BARILETTA	06:59	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto
22318	Mola di Bari	BARI C.L.E.	20:40	Sospeso nei festivi
22297	Molfetta	BARI C.L.E.	08:35	Si effettua dal lunedì al venerdì fino al 20 Luglio e dal 20 Agosto
 treno	 Partenza	 Arrivo	 Ora p	 periodicità
22307	Molfetta	Mola di Bari	19:12	Sospeso nei festivi
26387	TERAMOVI	FOGGIA	06:30	Sospeso nei festivi

note

BARI-TARANTO - treni regionali				
treno	Partenza	Arrivo	Ora p	periodicità
12613	BARI C.L.E.	TARANTO	05:30	Sospeso nei festivi
12615	BARI C.L.E.	TARANTO	06:25	Sospeso nei festivi
12629	BARI C.L.E.	TARANTO	18:15	Si effettua tutti i giorni
12631	BARI C.L.E.	TARANTO	19:34	Sospeso nei festivi
12612	TARANTO	BARI C.L.E.	05:57	Sospeso nei festivi
12616	TARANTO	BARI C.L.E.	07:05	Sospeso nei festivi
22414	TARANTO	BARI C.L.E.	20:06	Sospeso nei festivi

note

BARILETTA-SPINAZZOLA - treni regionali

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	periodicità
22330	BARILETTA	SPINAZZOLA	05:25	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto
22331	SPINAZZOLA	BARILETTA	06:42	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto
22334	BARILETTA	SPINAZZOLA	18:38	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto
22335	SPINAZZOLA	BARILETTA	19:55	Si effettua nei Feriali fino al 14 Luglio e dal 20 Agosto

note

L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6:00

L'orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 7:15

BRINDISI-TARANTO - treni regionali

treno	Partenza	Arrivo	Ora p	periodicità
3600	BRINDISI	TARANTO	06:48	Sospeso nei festivi
3603	TARANTO	BRINDISI	06:12	Sospeso nei festivi
3605	TARANTO	BRINDISI	08:53	Sospeso nei festivi
3606	BRINDISI	TARANTO	07:54	Sospeso nei festivi
3614	BRINDISI	TARANTO	18:09	Sospeso nei festivi
3617	TARANTO	BRINDISI	18:49	Sospeso nei festivi

note



Allegato 2

ALLEGATO 2**Servizi Connessi – Rete di vendita diretta Trenitalia-Regione: Biglietterie e Self service**

I titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) possono essere acquistati presso le biglietterie di stazione, le self service, i rivenditori privati autorizzati, il sito Trenitalia, l'App Trenitalia.

Allo scopo di rispondere in modo più efficace alle esigenze della clientela e considerata la Delibera ART 16/2018, nel corso degli anni 2018-2032 i diversi canali di vendita potranno subire delle modifiche/integrazioni, secondo quanto sarà previsto nel Piano di intervento per la vendita e l'informazione di cui all'articolo 13 comma 9 del Contratto.

Al riguardo si rappresenta che il Piano Economico Finanziario, posto a base del presente Contratto, prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi (self service, rivenditori privati autorizzati, sito Trenitalia, App Trenitalia), anche alla luce della progressiva digitalizzazione dell'acquisto dei titoli di viaggio.

Di seguito si riportano le consistenze, alla data di sottoscrizione del contratto, della rete di vendita diretta di cui al PEF.

1. Biglietterie

L'elenco delle biglietterie attive, oggetto del presente contratto, alla data di sottoscrizione, è riportato in tabella 1.

Tabella 1

Stazione
BARLETTA
BRINDISI
MOLFETTA
OSTUNI
TARANTO
TRANI



La riduzione del perimetro della vendita diretta è parte dell'efficientamento descritto nel PEF. Durante la validità del contratto si prevede la riduzione delle biglietterie; i provvedimenti saranno comunicati nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione e attuati a valle dello stesso.

Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche in gestione operativa ai contenuti della tabella 1, le stesse sono pubblicate sul sito www.trenitalia.com.

Si precisa che le modifiche in gestione operativa possono verificarsi sia per indisponibilità del personale per la fruizione degli istituti di legge sia per la gestione di specifici eventi.

2. Self service

In Puglia, sono in funzione 43 biglietterie self service.

L'elenco delle self service attive nella Regione, oggetto del presente contratto, alla data di sottoscrizione, è di seguito riportato (tabella 2).



Allegato 2

Tabella 2

Stazione	"self service full" banconote + monete + pos	"self service" monete + pos	"self service" solo pos	Numero totale
ACQUAVIVA DELLE FONTI	1			1
BARI AEROPORTO PALESE	1			1
BARI PALESE MACCHIE	1			1
BARI TORRE QUETTA		1		1
BARI SANTO SPIRITO	1			1
BARI TORRE A MARE	1			1
BARLETTA	2			2
BISCEGLIE	1		1	2
BITETTO – PALO DEL COLLE	1			1
BRINDISI	2	1	1	4
BRINDISI PERRINO			1	1
FASANO	2			2
FRANCAVILLA FONTANA	1			1
GIOIA DEL COLLE	2			2
GIOVINAZZO	1		1	2
MODUGNO	1			1
MOLA DI BARI	1	1		2
MOLFETTA		2		2
MONOPOLI	2	1		3
OSTUNI	2			2
POLIGNANO A MARE	1	1		2
S. PIETRO VERNOTICO	1			1
SAN SEVERO	1			1
SQUINZANO	1			1
TARANTO	3			3
TRANI	2			2
TOTALE	32	7	4	43

Allegato 3



ALLEGATO 3

CONDIZIONI MINIME DI QUALITA' DEI SERVIZI
PENALITA' E PREMI

Ai sensi della Delibera ART 16/2018, vengono di seguito definite le condizioni minime di qualità (CMQ) al di sotto delle quali si applicano le penalità e le relative mitigazioni, nonché i parametri per la definizione dei premi. Le Parti si danno atto che il presente Allegato costituisce prima applicazione della richiamata delibera e pertanto potrà essere oggetto di una verifica di completezza ed efficacia.

Allo scopo si definiscono, in relazione al rapporto tra il numero dei treni regionali nel giorno medio feriale e il totale dei treni regionali Trenitalia circolanti nella Regione nello stesso periodo, la classificazione delle linee (Tabella 1) e, in relazione al rapporto tra numero di passeggeri serviti in una determinata stazione e il numero di passeggeri regionali Trenitalia serviti in tutte le stazioni del bacino di riferimento, la tipologia delle stazioni e le stazioni intermedie rilevanti (Tabella 2):

CLASSIFICAZIONE DELLE LINEE – Tabella 1

LINEE	Direttrici
FR1 - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni circolanti nella Regione nel giorno medio feriale > al 20%	Adriatica (Termoli-Lecce)
FR2 - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni circolanti nella Regione nel giorno medio feriale > al 10% e ≤ al 20%	Bari-Taranto
FR3 - linee con numero di treni al giorno medio feriale sul totale dei treni circolanti nella Regione nel giorno medio feriale ≤ al 10%	Brindisi-Taranto Barletta-Spinazzola Foggia-Manfredonia

Sono stazioni gli impianti appositamente attrezzati per la salita e discesa dei viaggiatori dai treni ove possono svolgersi incroci, precedenza, cambi di binario o nelle stazioni dalle quali si diramano più linee, passaggi da una linea all'altra e soste per lo svolgimento del servizio, come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012.

Le stazioni sono individuate e classificate come di seguito:

- A – stazione con rapporto tra numero passeggeri serviti in stazione e numero passeggeri serviti nella Regione (perimetro del Contratto di servizio) \geq del 6% e comunque le stazioni a servizio di un capoluogo di provincia;
- B – stazione con rapporto tra numero passeggeri in stazione e numero passeggeri serviti nella Regione (perimetro del Contratto di servizio) $<$ del 6% e \geq del 2%
- C – stazione con rapporto tra numero passeggeri rilevati in stazione e numero passeggeri serviti nella Regione (perimetro del Contratto di servizio) $<$ al 2%

STAZIONI – Tabella 2

STAZIONI (Decreto ANSF n. 4/2012)	Tipologia (A – B – C)	STAZIONI INTERMEDIE RILEVANTI (S/N)
BARI CENTRALE	A	S
BARLETTA	A	S

Allegato 3

MOLFETTA*	B	S
LECCE	A	S
BRINDISI	A	S
FOGGIA	A	S
TARANTO	A	S
TRANI	A	S
BISCEGLIE	B	N
MONOPOLI	B	N
MOLA DI BARI*	B	S
POLIGNANO A MARE	B	N
GIOVINAZZO	B	N
FASANO*	C	S
BARI S. SPIRITO	A	S
GIOIA DEL COLLE	C	N
TRINITAPOLI-S.FERDINANDO DI PUGLIA	C	N
OSTUNI	C	N
ACQUAVIVA DELLE FONTI	C	N
BITETTO-PALO DEL COLLE	C	N
SQUINZANO	C	N
BARI TORRE A MARE	A	S
CERIGNOLA CAMPAGNA	C	N
FRANCAVILLA FONTANA	C	N
S.SEVERO	C	N
LATIANO	C	N



Allegato 3



CANOSA DI PUGLIA	C	N
PALAGIANELLO	C	N
TERMOLI	C	N
MESAGNE	C	N
ORTANOVA	C	N
MINERVINO MURGE	C	N
ORIA	C	N
GROTTAGLIE	C	N
INCORONATA	C	N
SPINAZZOLA	C	N
S.VITO DEI NORMANNI	C	N
CHIEUTI-SERRACAPRIOLA	C	N
PALAGIANO-MOTTOLA	C	N

* Stazioni intermedie rilevanti con interscambio programmato ferro-ferro, se diverse da A.

Le Stazioni intermedie rilevanti saranno considerate nella misurazione della puntualità a partire dal cambio orario di dicembre 2019 e previo adeguamento dei sistemi di monitoraggio da parte di RFI e della revisione della programmazione oraria che dovrà essere condivisa tra le Parti e RFI.

L'elenco delle stazioni rilevanti potrà subire modifiche a seguito di riprogrammazioni del servizio (ad esempio le stazioni intermedie rilevanti dell'Area Metropolitana saranno escluse qualora usufriscano di servizio a frequenza), e della realizzazione di nodi di interscambio programmati, come previsto dal Piano Regionale dei Trasporti, nonché a seguito di modifiche alla rete infrastrutturale da parte del Gestore dell'Infrastruttura.

Si definisce CONVOGLIO l'insieme di carrozze che costituiscono un complesso che effettua più treni commerciali nell'arco della giornata.

PENALI

Per gli indicatori espressi in numeri decimali, l'arrotondamento alla cifra decimale di ciascun indicatore di consuntivo è determinato per difetto tra 1 e 4, per eccesso tra 5 e 9.

Per gli indicatori espressi in numeri interi, lo scostamento che genera la penale è determinato operando il troncamento delle cifre decimali.



Offerta di posti – Misura 6

Trenitalia deve assicurare la conformità del materiale rotabile rispetto al Programma di Esercizio (Allegato 1.a), fatte salve eventuali variazioni concordate ai sensi dell'art. 10 del Contratto.

Come previsto dalla Delibera ART 16/2018 la conformità è valutata per la totalità dei treni circolati, allo scopo di garantire un numero di posti offerti analogo o superiore a quello programmato, cui all'Allegato 1.a Programma di Esercizio.

L'equivalenza di treni programmati con complessi nuovi (Jazz e futuri nuovi treni) è possibile solo con altrettanti complessi nuovi e, quindi, l'equivalenza sarà valutata in funzione dei posti offerti. Per tutti gli altri treni programmati con la flotta restante la sostituzione è ammessa e valutata, oltre che in funzione dei posti offerti, anche per l'equivalenza con tipologie di materiali migliori o uguali, secondo quanto previsto nella tabella sotto riportata. Di seguito la tabella di equivalenza per tipologia di materiali:

TABELLA DI EQUIVALENZA PER TIPOLOGIA DI MATERIALI ROTABILI

Tipologia convoglio programmato	Sostituzione equivalente ammessa
Nuovi treni	Nuovi treni
Piano ribassato	Tutti gli elettrotreni
Aln 668	Tutti i diesel

Per ogni non conformità, come da dichiarazione di Trenitalia, è applicata una penale pari a 20,00 € (Euro venti/00) a treno. Suddetta dichiarazione da parte di Trenitalia avverrà con cadenza mensile, da inviare entro il mese successivo a quello di riferimento.

Regolarità e puntualità

Fino all'adeguamento dei sistemi di monitoraggio da parte di RFI e alla revisione della programmazione oraria che dovrà essere condivisa tra le Parti e RFI, gli obiettivi annuali, sia per la regolarità che per la puntualità, sono determinati coerentemente con quanto previsto dalla Delibera ART 16/2018, ad esclusione del rilevamento delle puntualità rilevate nelle stazioni intermedie rilevanti nonché del conteggio dei treni con ritardo superiore al distanziamento temporale rispetto al treno successivo che – in ragione della disponibilità di dati – sono stati computati nella puntualità piuttosto che nella regolarità.

Implementato il nuovo sistema di monitoraggio da RFI e definita la revisione della programmazione oraria, che dovrà essere condivisa tra le Parti e RFI, gli obiettivi annuali stabiliti saranno proporzionalmente ridefiniti a partire dal secondo anno utile (mantenendo fissi i differenziali di miglioramento stabiliti), nel caso si rilevasse per il consuntivo del primo anno utile, uno scostamento maggiore dello 0,1% tra il consuntivo calcolato come da Delibera ART 16/2018 e l'obiettivo sopra definito (e sopra descritto).

Gli obiettivi potranno essere ridefiniti anche nel caso in cui vengano inseriti nelle liste dei treni a domanda di trasporto rilevante (quelli propri delle fasce pendolari), specifici treni con frequentazione elevata nel giorno medio feriale, oggi computati nella fascia non rilevante in relazione all'orario effettivo.



Allegato 3

Regolarità del Servizio (Misura 7)

L'indice di regolarità del servizio ferroviario è calcolato annualmente come media aritmetica del rapporto mensile tra il numero dei treni effettuati regolarmente, considerando anche quelli adeguatamente sostituiti, ed il numero dei treni programmati nel mese, dove:

Treni effettuati regolarmente = numero dei treni programmati in orario, sottratti:

- treni parzialmente o totalmente soppressi per cause esterne, se non adeguatamente sostituiti;
- treni parzialmente o totalmente soppressi imputabili a Trenitalia o ad altre IF o al Gestore dell'Infrastruttura, se non adeguatamente sostituiti;
- treni arrivati a destinazione con ritardi superiori al distanziamento temporale rispetto al treno successivo, se non adeguatamente sostituiti;
- treni con partenza in anticipo dalla stazione di origine o da una stazione intermedia rilevante.

Treno adeguatamente sostituito: come da Piano d'Intervento, secondo quanto previsto all'art. 5 comma 10 e all'art. 11 commi 4 e 5 del Contratto.

Treni programmati: numero di treni programmati in orario (Programma di Esercizio) detratto il numero dei treni parzialmente o totalmente soppressi per cause esterne e non adeguatamente sostituiti.

Regolarità del servizio: valori annuali	CMQ 2018 - 2032
%	99,78

La penale è determinata secondo la seguente formula:

$$\text{Penale annua} = \text{coefficiente di gradualità} * [\text{importo unitario della penale} * (\text{obiettivo CMQ} - \text{valoreconsuntivo medio annuo}) * \text{coefficiente di mitigazione Kx}]$$

Dove:

- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 dal 2021 al 2022;
 - dal 2018 al 2020 e dal 2023 al 2032:
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0 .
- Coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2018);
 - 0,8 per il secondo anno (2019);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2020-2032).
- Importo unitario della penale: 10.000,00 € (Euro diecimila/00) per ogni decimo di scostamento dall'obiettivo percentuale;

Il superamento degli obiettivi di eccellenza (over-performance) di cui alla tabella successiva comporterà l'applicazione di una mitigazione annuale, come di seguito riportato:

Regolarità del servizio: valori annuali over-performance	CMQ 2018-2032
%	99,80



Allegato 3

- Importo unitario della mitigazione della penale: 10.000,00 € (Euro diecimila/00) per ogni decimo di scostamento dall'obiettivo percentuale.

Puntualità (Misura 7)

Secondo la Delibera ART 16/2018, la puntualità viene misurata nelle stazioni intermedie rilevanti di cui alla tabella 2 e nella stazione di destino.

Il ritardo si definisce come la differenza positiva, espressa in minuti, tra l'orario reale e quello programmato del treno in una determinata località di rilevamento.

La puntualità del servizio è misurata attraverso l'indicatore % di scostamento orario OS (0'-5") dei treni, per ogni linea della tabella 1 e per mese.

L'indicatore %OS (scostamento orario 0'-5") è calcolato come rapporto percentuale tra il numero dei treni effettuati al netto di quelli arrivati con un ritardo superiore a 5 minuti ed il numero dei treni effettuati, ove:

Treni arrivati con ritardo = numero dei treni che presentano, alla stazione di destino o ad una delle stazioni intermedie rilevanti, un ritardo superiore a 5 minuti, per cause GI, Trenitalia o altra IF, come individuate dal Gestore dell'Infrastruttura. Il treno che consuntiva un ritardo superiore a 5 minuti a destino e in una o più stazioni intermedie rilevanti, viene computato una sola volta.

Treni effettuati = numero dei treni programmati sottratto il numero dei treni totalmente o parzialmente soppressi, inclusi i treni che hanno maturato un ritardo maggiore al distanziamento temporale rispetto al treno successivo (considerati soppressi nell'indicatore della regolarità), e comunque non inferiore a 30 minuti.

Per la codifica delle cause di ritardo e di soppressione dei treni si fa riferimento alla classificazione adottata dal gestore della rete infrastrutturale nazionale, RFI - Rete Ferroviaria Italiana, come da "Comunicazione Operativa n. 269/RFI del 30 luglio 2010", che recepisce la codifica europea delle cause di ritardo "Fiche UIC 450-2 - edizione 2009".

L'indicatore %OS si misura per:

- servizio relativo a domanda di trasporto rilevante (fascia oraria 6:00-9:00 in arrivo e fascia oraria 17:00-20:00 in partenza), dal lunedì al venerdì;
- servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante (totalità dei treni al netto di quelli a domanda rilevante), tutti i giorni della settimana.

Puntualità del servizio: valori mensili	CMQ 2018 Estesa agli anni successivi se il dato di consuntivo 2018 è minore di.	CMQ 2019 - 2032 Nel caso in cui il dato di consuntivo sia \geq al CMQ dell'anno precedente.
Linee FR1 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante	93,1	+ 0,1 punto
Linee FR1 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante	94,3	+ 0,1 punto
Linee FR2 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante	96,4	+ 0,1 punto
Linee FR2 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante	97,7	+ 0,1 punto
Linee FR3 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante	93,1	+ 0,1 punto
Linee FR3 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante	91,6	+ 0,1 punto



Allegato 3

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale mensile = coefficiente di gradualità * [(importo unitario della penale * (obiettivo CMQ – valore consuntivo)* coefficiente di mitigazione Kx]

Dove:

- Coefficiente di mitigazione (Kx): pari a 1;
- Coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2018);
 - 0,8 per il secondo anno (2019);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2020-2032).
- Importo unitario mensile della penale:
 - Linee FR1/2/3 domanda rilevante: 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni decimo di punto percentuale in meno;
 - Linee FR1/2/3 domanda non rilevante: 100,00 € (Euro cento/00) per ogni decimo di punto percentuale in meno.

Il superamento degli obiettivi di eccellenza di puntualità (over-performance), di cui alla tabella sotto, comporterà l'applicazione di una mitigazione mensile, come di seguito riportato:

Puntualità del servizio: valori mensili over-performance	2018	2019 - 2032
Linee FR1 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante	94,1	+1pp rispetto alla CMQ annuale
Linee FR1 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante	95,3	+1pp rispetto alla CMQ annuale
Linee FR2 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante	97,4	+1pp rispetto alla CMQ annuale
Linee FR2 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante	98,7	+1pp rispetto alla CMQ annuale
Linee FR3 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante	94,1	+1pp rispetto alla CMQ annuale
Linee FR3 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante	92,6	+1pp rispetto alla CMQ annuale

- Linee FR1/2/3 domanda rilevante: 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni decimo di punto percentuale in più;
- Linee FR1/2/3 domanda non rilevante: 100,00 € (Euro cento/00) per ogni decimo di punto percentuale in più.

Informazioni all'utenza – prima del viaggio (Misura 8)

Le condizioni minime di informazione nella fase precedente il viaggio sono garantite attraverso la pubblicazione e diffusione delle informazioni, distinte per canale di comunicazione e tipologia (statiche e dinamiche), elencate nelle due tabelle sottostanti, e sono misurate attraverso l'indicatore **INFO_AN**. Le informazioni si considerano presenti nei casi in cui siano anche conformi; qualora le informazioni siano non conformi, vengono considerate come non presenti. Con riferimento ai Punti Vendita Convenzionati, considerando l'attuale dotazione elettronica degli stessi, si stabilisce che le penali



Allegato 3

potranno essere applicate a partire dal 2019; nel 2018 Trenitalia si impegna ad individuare le azioni per la conformità, nell'ambito del Piano di intervento vendita ed informazioni, di cui all'art. 13 comma 9 del Contratto.

Trenitalia attesta la programmazione della diffusione delle informazioni di propria competenza (punti da 1 a 19 e da 25 a 29 della tabella successiva) alla Regione annualmente, mentre le altre informazioni (punti da 20 a 24 della tabella successiva) saranno diffuse a cura della Regione.

Per ogni singola non conformità a carico di Trenitalia rilevata dalla Regione, rispetto alle tabelle sotto riportate, è applicata una penale pari a 25,00 € (Euro venticinque/00).

Nr Ordine	Tipologia di informazione	Biglietteria in stazione	Biglietteria self service	Contact center	Sito internet	Mobile APP	Agenzie di viaggio	Punti vendita convenzionati
STATICHE	1	Condizioni generali di trasporto	x		x		x	
	2	Indicazione delle modalità di consultazione delle Condizioni Generali di Trasporto		x			x	
	3	Modalità di acquisto dei titoli di viaggio incluse quelle di acquisto a bordo treno	x		x	x	x	
	4	Indicazione dei canali e delle modalità di contatto per i reclami dell'utenza	x	x	x	x	x	
	5	Indicazione dei canali di contatto per la richiesta di informazioni da parte dell'utenza	x			x	x	
	6	Sistema tariffario vigente: livelli, articolazione, sconti quantità (abbonamenti), integrazione con altri biglietti (riferimenti legislativi o regolamentari, criteri e formule di calcolo, esemplificazioni per distanze chilometriche); costo eventuali servizi aggiuntivi	x		x	x		
	7	Modalità di consultazione della carta dei servizi	x		x	x	x	
	8	Modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio valido	x	x	x	x	x	x
	9	Orari di partenza e arrivo dei treni	x	x	x	x	x	x
	10	Disponibilità di servizi a bordo dei treni	x	x	x	x	x	x
	11	Disponibilità di posti in prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette	x	x	x	x	x	x
	12	Procedure per recupero dei bagagli e oggetti smarriti	x		x	x	x	
	13	Condizioni di accesso per biciclette e animali domestici	x	x	x	x	x	x
	14	Disponibilità a bordo di posti dedicati a PMR	x	x	x	x	x	
	15	Modalità di richiesta per assistenza a bordo ed in stazione e tempistiche necessarie per prenotazione dei servizi dedicati a PMR	x		x	x		
	16	Orari e condizioni per viaggio più veloce	x	x	x	x	x	x
STATICHE	17	Orari e condizioni per tariffa più bassa	x	x	x	x	x	x
	18	Elenco dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero	x		x	x	x	
	19	Informazioni relative al raggiungimento da parte dei passeggeri di eventuali mezzi sostitutivi	x		x			
	20	Quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica				x		
	21	Corrispettivo totale annuo (in euro)				x		
	22	Compensazione finanziaria annua (in euro)				x		
	23	Compensazioni per utenze agevolate o esentate (in euro)				x		
	24	Obiettivi, politiche e strumenti per il bacino di riferimento legate alla sostenibilità ambientale				x		
	25	Documenti di rendicontazione attestanti i risultati ambientali ottenuti nelle attività e nell'organizzazione aziendale redatti secondo criteri e modelli della Corporate Social Responsibility come ad esempio quelli elaborati dalla Global Reporting Initiative (GRI)				x		
	DINAMICHE	26	Orari degli arrivi e delle partenze relativi alla stazione o fermata, aggiornati ad ogni variazione			x	x	x
27		Binario di arrivo e partenza dei treni			x	x	x	
28		Indicazione di ritardi, cancellazioni e soppressioni rispetto a quelli programmati aggiornati ad ogni variazione			x	x	x	
29		Attività programmate o meno che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto			x	x		

Informazioni all'utenza – durante il viaggio (Misura 9)

Le condizioni minime di informazione durante il viaggio sono garantite attraverso la pubblicazione e diffusione delle informazioni (art. 13 comma 9 del Contratto), distinte per tipologia (statiche e dinamiche), elencate nelle due tabelle sottostanti, e sono misurate attraverso l'indicatore INFO_DU così come descritto nella Delibera ART 16/2018.



Allegato 3

Le informazioni si considerano presenti nei casi in cui siano anche conformi, anche con le modalità che saranno definite nel piano di cui all'art. 13 comma 9 del Contratto; qualora le informazioni siano non conformi, vengono considerate come non presenti.

Trenitalia attesta la programmazione della diffusione delle informazioni alla Regione annualmente.

Per ogni singola non conformità per singolo Convoglio, relativa alla comunicazione statica e dinamica rilevata dalla Regione è applicata una penale pari a 50,00 € (Euro cinquanta/00), e comunque non superiore a 250,00 € (Euro duecentocinquanta/00).

	Nr Ordine	Tipologia di informazione
STATICHE	30	Indicazione dei canali e delle modalità di contatto per i reclami dell'utenza nei confronti dell'IF
	31	Procedure per presentazione di reclami all'Autorità di Regolazione dei Trasporti
	32	Disponibilità di servizi a bordo
	33	Disponibilità a bordo di posti dedicati a PMR
	34	Informazioni relative alla sicurezza dei passeggeri e comportamenti da adottare in caso di pericolo o emergenza

	Nr Ordine	Tipologia di informazione	Note	
DINAMICHE	35	Prossima fermata		
	36	Principali coincidenze incluse quelle operate da altri vettori ferroviari (nel caso in cui l'informazione sia disponibile da parte del GI)		
	In caso di malfunzionamenti a bordo treno, ritardi ed anomalie di circolazione, le IF garantiscono in aggiunta alle informazioni dinamiche di cui sopra, le seguenti informazioni anche attraverso annunci vocali manuali tramite opportuno sistema di sonorizzazione in merito a:			
	Nr ordine	Tipologia di informazione	Note	
	37	Ritardi durante la marcia	Tali informazioni sono: - Fornite tempestivamente e con aggiornamenti almeno ogni 15 minuti sulla evoluzione della situazione con l'indicazione dei tempi di ripristino delle normali condizioni di viaggio se possibile stimarli	
	38	Anormalità della circolazione	Corredate dalle motivazioni che hanno portato al ritardo, alla cancellazione o alla soppressione del servizio	
	39	Treno fermo nella stazione di origine o intermedia per un periodo superiore a 5 minuti rispetto all'orario di partenza programmato	-Corredate dalla indicazione delle modalità di richiesta di eventuali rimborsi e/o indennizzi sia online che offline	
40	Treno fermo lungo la linea per un periodo superiore a 5 minuti	-Ove non sia presente o non funzionante il sistema di sonorizzazione a bordo treno e/o display visivi, le informazioni relative a ritardi ed anomalie di esercizio saranno fornite, nel corso del viaggio, dal personale di bordo che provvederà personalmente ad annunciarlo attraverso l'impianto di diffusione sonora o verbalmente attraversando le carrozze. Va riservata in ogni caso, particolare attenzione alle esigenze delle persone con menomazioni dell'udito.		
41	Soppressione del treno e indicazione delle modalità di sostituzione			
42	Eventuale servizio di assistenza con erogazione di generi di conforto			



Allegato 3

Livelli minimi di trasparenza (Misura 10)

Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, Trenitalia e la Regione pubblicano sui rispettivi portali web le seguenti informazioni e documenti:

- a) Contratto di servizio e allegati in vigore corredato da uno schema di sintesi dei principali elementi contrattuali, con particolare riferimento a:
 - i) corrispettivo totale annuo (in euro);
 - ii) compensazione finanziaria annua (in euro);
 - iii) finanziamenti erogati per acquisto di rotabili (valore assoluto e % copertura costo assoluto);
 - iv) compensazioni annue per utenze agevolate o esentate (in euro);
- b) Carta della qualità dei servizi in vigore;
- c) schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di *customer satisfaction* realizzate e risultati in forma sintetica;
- d) consuntivo annuale delle penali contrattuali pagate alla Regione, suddivise per indicatore della qualità;
- e) tutti i livelli consuntivi relativi agli indicatori individuati;
- f) principali indicatori gestionali, con riferimento a:
 - i) numero passeggeri trasportati e pax treni-km;
 - ii) prezzo medio (ricavi da bigliettazione/n° pax);
 - iii) distribuzione del parco rotabile per età o classe ambientale;
 - iv) *Coverage ratio*: margine di copertura dei costi operativi con i ricavi da traffico.

La pubblicazione dei documenti di cui ai precedenti sub a), b) e c) deve avvenire entro 60 giorni dalla loro adozione o aggiornamento.

La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui ai precedenti sub d), e) e f) avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Contestualmente alla loro pubblicazione, tutti i documenti, i dati e le informazioni sopra citati sono trasmessi dalla Regione e da Trenitalia all'ART in formato aperto/editabile.

Trenitalia attesta annualmente l'avvenuta pubblicazione delle informazioni alla Regione.

Livelli minimi di accessibilità commerciale (Misura 11)

La CMQ relativa all'accessibilità commerciale è garantita, con riferimento alla fase prima del viaggio, attraverso l'obbligo di:

- a) dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (%ACV);
- b) disponibilità/funzionamento di SBT - sistemi di biglietteria telematica (%BTEL);
- c) funzionamento delle BSS full (rilevanti ai sensi della Delibera ART 16/2018) - biglietterie automatiche (%BAUT);
- d) funzionamento delle validatrici (%VAL).

a) dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete (%ACV)

È misurata tramite l'indicatore %ACV, espresso in termini percentuali, calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili del numero di stazioni dotate di adeguati canali di vendita rispetto al numero totale di stazioni.

Numero di stazioni dotate di adeguati canali di vendita: stazioni ove è disponibile, oltre ai canali telematici (sito internet, sito mobile, App), almeno uno dei seguenti canali a terra:

- biglietteria in stazione aperta (da programma) almeno 5 giorni a settimana;
- biglietteria self service full, ove sono accettate sia le banconote, sia le monete che il pagamento con carta di credito/debito;
- punto vendita convenzionato, raggiungibile a piedi in sicurezza e in condizioni ordinarie (presenza di marciapiedi) percorrendo una distanza non superiore a 350 metri, nonché aperti in



Allegato 3

media non meno di 6 giorni a settimana, fatti salvi i periodi di chiusura per ferie purché debitamente indicati.

Nelle stazioni sprovviste sarà possibile acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione, avvisando il capotreno all'atto della salita.

Con riferimento agli investimenti già previsti nel Piano Economico Finanziario, e alla particolare conformazione territoriale pugliese, ove sovente le stazioni sono localizzate al di fuori del tessuto urbano, rendendo di fatto la rete di vendita terza distante dall'infrastruttura, secondo gli standard definiti dalla Delibera ART 16/2018, si individuano sotto le condizioni minime di qualità:

Dotazione adeguata di canali di vendita – stazioni	CMQ	CMQ
	2018 - 2020	2021 - 2032
	%	%
%ACV annuale Tipologia A	100	100
%ACV annuale Tipologia B	100	100
%ACV annuale Tipologia C	54	58

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità * ((importo unitario della penale * (obiettivo %ACV – valore consuntivo)) * coefficiente di mitigazione Kx)

Dove:

- Coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2018);
 - 0,8 per il secondo anno (2019);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2020-2032).
- Importo annuo della penale: 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale in meno, se dovuto alla riduzione della rete di vendita diretta (self service) di Trenitalia, escludendo gli atti vandalici.
- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 dal 2018 al 2020
 - dal 2021:
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0 .

b) funzionamento canali telematici (%BTEL)

La CMQ è soddisfatta quando non si verificano interruzioni contemporanee di tutti i canali telematici (Sistemi Bigliettazione Telematica SBT) superiori alle 12 ore consecutive.

La CMQ è misurata tramite l'indicatore %BTEL, espresso in termini percentuali, calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili: numero di giorni nel mese con funzionalità adeguata rispetto al numero totale di giorni del mese di riferimento.

Funzionalità adeguata dei SBT: funzionamento non interrotto per un periodo superiore alle 12 ore consecutive. Sono esclusi i tempi necessari per effettuare gli interventi di manutenzione dei SBT.

Allegato 3

Funzionamento canali telematici (%BTEL)	canali	CMQ %
% BTEL annuale		100



La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità * ((importo unitario della penale * (obiettivo CMQ – valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx)

Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2018);
 - 0,8 per il secondo anno (2019);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2020-2032).

- Importo unitario della penale: come da matrice dei rischi di cui all'Allegato 8, tutti i mancati ricavi determinati dal blocco dei sistemi di vendita sono in capo a Trenitalia; pertanto si intende con tale previsione aver individuato una forma di penale che scatta ad ogni singola interruzione di servizio, anche laddove questa non superi le 12 ore o il valore percentuale di riferimento.

- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

c) funzionamento delle biglietterie automatiche - self service full BSS (%BAUT)

La CMQ è soddisfatta quando la totalità dei guasti alle BSS è risolto in meno di 72 ore dalla rilevazione/apertura del cartellino.

La CMQ è misurata tramite l'indicatore %BAUT, espresso in termini percentuali, calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili: numero di guasti alle BSS, presenti nelle stazioni di cui alla tabella 2, risolti con un intervento di ripristino in meno di 72 ore dalla rilevazione/apertura del cartellino, rispetto al numero di guasti totali registrati nel mese.

Il tempo impiegato per ripristinare il funzionamento della BSS decorre a partire dalla segnalazione di Trenitalia (attivazione della richiesta di intervento e/o registrazione dell'evento) o del personale ispettivo della Regione.

Nel conteggio del numeratore rientrano i guasti avvenuti nel mese di riferimento, tenuto conto sia di quelli risolti nel mese che quelli risolti entro i primi 3 giorni lavorativi del mese successivo, purché l'intervento di ripristino sia effettuato in un numero di ore dalla rilevazione del guasto inferiore a 72 ore dalla rilevazione/apertura del cartellino.

I guasti avvenuti nel mese e risolti nei primi 3 giorni lavorativi del mese successivo rientrano nel calcolo dell'indicatore relativo al mese considerato e sono esclusi dal calcolo dell'indicatore relativo al mese successivo.

I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo dell'indicatore; ai fini del calcolo del tempo impiegato per la risoluzione del guasto, non rilevano i giorni festivi.

Funzionamento biglietterie automatiche (%BAUT)	CMQ %
% BAUT annuale Tipologia A	100
% BAUT annuale Tipologia B	100
% BAUT annuale Tipologia C	100



Allegato 3

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità * ((importo unitario della penale * (obiettivo CMQ – valore consuntivo)) * coefficiente di mitigazione Kx)

Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2018);
 - 0,8 per il secondo anno (2019);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2020-2032).
- Importo annuale della penale: 100,00 € (Euro cento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.
- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

d) funzionamento delle validatrici (%VAL)

La CMQ è soddisfatta quando la totalità dei guasti alle validatrici è risolto in meno di 72 ore dalla rilevazione/apertura del cartellino.

La CMQ è misurata tramite l'indicatore %VAL, espresso in termini percentuali, calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili come numero di guasti alle validatrici, presenti nelle stazioni e fermate, risolti con un intervento di ripristino in meno di 72 ore dalla rilevazione/apertura del cartellino, rispetto al numero di guasti totali registrati nel mese.

Il tempo impiegato per ripristinare il funzionamento della validatrice decorre a partire dalla segnalazione di Trenitalia (attivazione della richiesta di intervento e/o registrazione dell'evento) o del personale ispettivo della Regione.

Nel conteggio del numeratore rientrano i guasti avvenuti nel mese di riferimento, tenuto conto sia di quelli risolti nel mese che quelli risolti entro i primi 3 giorni lavorativi del mese successivo, purché l'intervento di ripristino sia effettuato in un numero di ore dalla rilevazione del guasto inferiore a 72 ore dalla rilevazione/apertura del cartellino.

I guasti avvenuti nel mese e risolti nei primi 3 giorni lavorativi del mese successivo rientrano nel calcolo dell'indicatore relativo al mese considerato e sono esclusi dal calcolo dell'indicatore relativo al mese successivo.

I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo dell'indicatore; ai fini del calcolo del tempo impiegato per la risoluzione del guasto, non rilevano i giorni festivi.

Funzionamento validatrici (%VAL)	CMQ %
% VAL annuale – Stazioni e fermate Tipologia A	100
% VAL annuale – Stazioni e fermate Tipologia B	100
% VAL annuale – Stazioni e fermate Tipologia C	100

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità * ((importo unitario della penale * (obiettivo CMQ – valore consuntivo)) * coefficiente di mitigazione Kx)

Allegato 3



Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2018);
 - 0,8 per il secondo anno (2019);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2020-2032).

- Importo unitario della penale: 100,00 € (Euro cento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale.

- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

Livelli minimi di pulizia (Misura 12)

Sono soddisfatte le condizioni minime di pulizia del materiale rotabile quando gli interventi di pulizia, misurati dai seguenti indicatori, vengono effettuati in modo conforme:

Indicatore 1 – **PULT_EX** Esecuzione cicli di pulizia programmati sul materiale rotabile;

Indicatore 2 – **PULT_CF** Conformità cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile.

I cicli di pulizia programmati nel contratto vigente tra Trenitalia e il fornitore differiscono per alcune attività rispetto a quanto definito dall'ART nella richiamata Delibera 16/2018. Le Parti condividono, prima della futura negoziazione per il nuovo appalto dei servizi di pulizia, che Trenitalia si conformerà progressivamente ai requisiti della misura 12 della Delibera ART 16/2018, integrando il sistema attuale per quanto possibile e senza costi aggiuntivi entro sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto. Il Comitato Tecnico di gestione del Contratto valuterà le azioni individuate e l'eventuale aggiornamento della tabella sotto riportata.

Trenitalia si impegna inoltre a tragaruardarne la conformità a partire dal nuovo affidamento che è previsto dall'anno 2022 nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto.

Fino alla data del nuovo affidamento gli indicatori sono valutati sulla scorta del programma di pulizie adottato da Trenitalia con il fornitore. L'indicatore è valutato per Convoglio (ad esempio se per il convoglio sono previsti 6 cicli di pulizia ed il convoglio effettua 10 treni commerciali nella giornata, sono considerati per il convoglio i sei cicli di pulizia, senza considerare il numero dei treni commerciali effettuati).

Di seguito si riportano gli interventi di pulizia in vigore tra Trenitalia e il fornitore:

Classe di intervento	Frequenza minima (interventi eseguiti nei cantieri sede di appalto)	Obiettivo	Descrizione
PR.1	Variabile, in relazione a necessità e tempi di sosta (≥ 5 minuti)	Garantire il ripristino di una condizione di pulizia accettabile di toilette, pavimenti e componenti maggiormente a contatto con l'utenza, durante il servizio	Intervento veloce: pulizia toilette, asportazione sommaria dei rifiuti
PR.2	Giornaliera	Garantire l'eliminazione della sporcizia di toilette, pavimenti e componenti maggiormente a contatto con l'utenza	Intervento di mantenimento: pulizia toilette, asportazione dei rifiuti, spazzamento pavimento, spolveratura delle parti maggiormente



Allegato 3

			a contatto con la clientela, svuotamento reflui*, rifornimento acqua e accessori igienici*
PR.3	Settimanale	Garantire la pulizia accurata dei componenti maggiormente a contatto con l'utenza, durante le soste prolungate (nei cantieri attrezzati per l'intervento)	Intervento di base: oltre a quelle degli interventi precedenti, lavaggio accurato pavimenti e toilette, lavaggio finestrini e aspirazione e smacchiatura sedili
PR.4	Semestrale	Garantire il ripristino della migliore condizione igienica e di decoro di tutte le componenti del rotabile, durante le soste prolungate (nei cantieri attrezzati per l'intervento) o in corrispondenza delle soste presso gli impianti di manutenzione	Intervento accurato: pulizia accurata di tutte le superfici eseguita con idonee attrezzature

*compatibilmente con l'attrezzaggio delle località di effettuazione delle attività.

Le sedi ove le attività di pulizia possono essere svolte sono: Bari, Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Non tutte queste sedi consentono lo svolgimento di tutte le attività previste.

Indicatore 1 - PULT_EX Esecuzione cicli di pulizia programmati sul materiale rotabile: è definito in relazione all'esecuzione di un insieme di interventi volti a realizzare un livello minimo di pulizia e decoro, misurato come segue:

$$PULT_EX = (n^{\circ} \text{ interventi eseguiti} / \text{interventi programmati}) \cdot 100$$

Livelli minimi di pulizia	CMQ %
% PULT_EX – classe A – Pulizia Rotabile (PR) 1	100
% PULT_EX – classe B – Pulizia Rotabile (PR) 2	100
% PULT_EX – classe C – Pulizia Rotabile (PR) 3	100
% PULT_EX – classe D – Pulizia Rotabile (PR) 4	100

Trenitalia utilizza la piattaforma informatica SUPER per la tracciatura e registrazione delle attività di pulizia.

La penale è determinata secondo la seguente formula:

$$\text{Penale annua} = \text{coefficiente di gradualità} * ((\text{importo unitario della penale} * (\text{obiettivo CMQ} - \text{valore consuntivo})) * \text{coefficiente di mitigazione } Kx)$$

Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2018);
 - 0,8 per il secondo anno (2019);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2020-2032).
- Importo unitario annuale della penale di:



Allegato 3

- 250,00 € (Euro duecentocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per *PULT_EX* – classe A (PR 1);
 - 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per *PULT_EX* – classe B (PR 2);
 - 1.000,00 € (Euro mille/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per *PULT_EX* – classe C (PR 3);
 - 2.000,00 € (Euro duemila/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per *PULT_EX* – classe D (PR 4).
- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

Indicatore 2 – *PULT_CF* Conformità cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile:

fino alla definizione del campione significativo tra le Parti, tenuto conto delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione, secondo la *check list* di cui alla Tabella A, la penale sarà determinata in maniera puntuale, pari a 500,00 € (Euro cinquecento/00) per convoglio non conforme.

Previa individuazione tra le Parti del campione significativo e della metodologia condivisa di calcolo dell'indicatore percentuale, da effettuarsi nell'ambito del Comitato tecnico di Gestione del Contratto entro il 2019, a partire da verifiche ispettive puntuali e a campione condotte dalla Regione, l'indicatore è definito in relazione agli interventi conformi sul totale degli interventi eseguiti, misurati sulla base:

$$PULT_CF = (n^\circ \text{ interventi conformi} / \text{interventi eseguiti}) \cdot 100$$

Livelli minimi di pulizia	CMQ %
% <i>PULT_CF</i> – classe A – PR1	100
% <i>PULT_CF</i> – classe B – PR2	100
% <i>PULT_CF</i> – classe C – PR3	100
% <i>PULT_CF</i> – classe D – PR4	100

La penale è determinata secondo la seguente formula:

$$\text{Penale annua} = \text{coefficiente di gradualità} * ((\text{importo unitario della penale} * (\text{obiettivo CMQ} - \text{valore consuntivo})) * \text{coefficiente di mitigazione Kx}).$$

Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2019);
 - 0,8 per il secondo anno (2020)
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2021-2032).
- Importo unitario annuale della penale di:
 - 50,00 € (Euro cinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per *PULT_CF* – classe A – PR1;
 - 150,00 € (Euro centocinquanta/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per *PULT_CF* – classe B – PR2;
 - 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per *PULT_CF* – classe C – PR3;
 - 1.000,00 € (Euro mille/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per *PULT_CF* – classe D – PR4.



Allegato 3

- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

Di seguito si riportano, comunque, le previsioni della Delibera ART 16/2018.

Classe di intervento	Frequenza minima	Obiettivo	Attività minime di riferimento	Oggetto
A.1 - Intervento sosta breve o intervento a bordo	Variable in relazione a necessità e tempi di sosta	A.1 - A.2: Garantire il ripristino di una condizione di pulizia accettabile di toilette, pavimenti e componenti maggiormente a contatto con l'utenza, durante il servizio	A.1 - A.2: Rimozione rifiuti e svuotamento cestini Pulizia toilette Rifornimento acqua e accessori igienici	A.1 - Tutti i treni/servizi oggetto del contratto
B - intervento fine servizio	Giornaliera	Garantire l'eliminazione della sporcizia di toilette, pavimenti e componenti maggiormente a contatto con l'utenza, al termine del servizio	Rimozione rifiuti e svuotamento cestini Pulizia di toilette, pavimenti, e altri componenti a maggior contatto con l'utenza Rifornimento acqua e accessori igienici Svuotamento reflui	Tutti i treni/servizi oggetto del contratto
C - intervento sosta lungo	Settimanale	Garantire la pulizia accurata dei componenti maggiormente a contatto con l'utenza, durante le soste prolungate	Lavaggio accurato di toilette, pavimenti, sedili e altri componenti a maggior contatto con l'utenza	Tutti i treni/servizi oggetto del contratto
D - intervento sosta manutenzione	Semestrale	Garantire il ripristino della migliore condizione igienica e di decoro di tutte le componenti del rotabile, durante le soste prolungate o in corrispondenza delle soste presso gli impianti di manutenzione	Lavaggio completo di tutte le componenti interne ed esterne dei rotabili Ripristino ed eventuale sostituzione componenti e arredi delle vetture Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione qualora necessario Rimozione graffiti e scritte qualora necessario	Tutti i treni/servizi oggetto del contratto

Livelli minimi di comfort del materiale rotabile (Misura 12)

Il comfort è strettamente legato all'età della flotta. I nuovi treni, una volta in esercizio costituiranno la Flotta Nuova. Alla sottoscrizione del Contratto tutta la flotta in uso è da ricondurre alla Flotta Restante.

Indicatore %CLI_FN Funzionamento impianti di climatizzazione:

Per il 2018, tenuto conto dell'indisponibilità dei dati relativi al triennio precedente, le penali saranno determinate sulla base delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione, secondo quanto di seguito previsto:

Fattori di controllo	Modalità	Rilevazione	Penale
Climatizzazione Flotta Nuova	Verificato da ispettori regionali	Ad evento accertato	1.000,00 € (Euro mille/00) a convoglio
Climatizzazione Flotta Restante	Verificato da ispettori regionali	Ad evento accertato	500,00 € (Euro cinquecento/00) a convoglio

Ai fini della verifica, la climatizzazione si considera funzionante qualora la carrozza abbia una temperatura interna così determinata: temperatura impostata + $0,25 \times$ (temperatura esterna - 19). Tali verifiche avranno ad oggetto il treno commerciale di inizio turno del materiale.

Si verifica la non conformità qualora il Convoglio risulti non conforme su almeno il 25% delle carrozze approssimato all'intero.

La penale si applica qualora non si dovesse provvedere al ripristino entro le 48 ore successive alla rilevazione stessa.



Allegato 3

A far data dal 1 gennaio 2019, previa implementazione dei sistemi aziendali, l'indicatore è definito in relazione alla percentuale delle carrozze dotate di impianto di climatizzazione (condizionamento e riscaldamento) funzionante per ogni treno commerciale effettivamente circolato.

Detto indicatore è calcolato come rapporto tra le carrozze con impianto di climatizzazione funzionante e il totale delle carrozze dotate di impianto di climatizzazione di tutti i treni circolati.

In relazione alla dotazione di climatizzazione del singolo treno, l'indicatore sarà calcolato su un unico impianto di climatizzazione dotato della doppia funzione caldo/freddo o sui singoli impianti di riscaldamento e condizionamento.

L'indicatore sarà determinato considerando come numero di giorni di guasto quelli intercorrenti tra l'apertura dell'avviso ZA di guasto (di cui al sistema di gestione della manutenzione RSMS - *Rolling Stock Management System*) e la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e l'entrata in manutenzione programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il numero medio di treni commerciali effettuati.

$$\%CLI_FN = (n^\circ \text{ carrozze dotate di impianto funzionante} / n^\circ \text{ totale carrozze dotate di impianto}) \times 100$$

Funzionamento impianti di climatizzazione	CMQ %
%CLI_FN flotta nuova	100
%CLI_FN flotta restante	75

La penale è determinata secondo la seguente formula:

$$\text{Penale annua} = \text{coefficiente di gradualità} * ((\text{importo unitario della penale} * (\text{obiettivo CMQ} - \text{valore consuntivo})) * \text{coefficiente di mitigazione } Kx).$$

Dove:

- Coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2019);
 - 0,8 per il secondo anno (2020);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2021 – 2032).
- Importo unitario della penale di:
 - 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni intero punto di scostamento percentuale per CLI_FN flotta nuova;
 - 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni intero punto di scostamento percentuale per CLI_FN flotta restante.
- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

Indicatore %WC_AFN Accessibilità e funzionamento delle toilette:

Per il 2018, tenuto conto dell'indisponibilità dei dati relativi al triennio precedente, le penali saranno determinate sulla base delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione, secondo quanto di seguito previsto:



Allegato 3

Fattori di controllo	Modalità	Rilevazione	Penale
Toilette	Il servizio si intende reso quando le toilette presenti (o almeno la metà, se presenti più toilette comunque accessibili) risultano in servizio/accessibili	Ad evento accertato	500,00 € (Euro cinquecento/00) per convoglio

La toilette risulta in servizio/accessibile quando:

- ad inizio turno, il servizio igienico è pulito, dotato di porta di accesso funzionante e corretto funzionamento degli impianti sanitari (acqua, luce, carta igienica e sapone);
- in corso di viaggio, il servizio igienico è pulito, dotato di porta di accesso funzionante e corretto funzionamento degli impianti sanitari (acqua, luce).

A far data dal 1 gennaio 2019, previa implementazione dei sistemi aziendali di Trenitalia per la misurazione del servizio, l'indicatore è definito in relazione alla percentuale di servizi igienici accessibili e funzionanti per ogni treno effettivamente circolato, calcolato come rapporto tra toilette accessibili e funzionanti e il totale delle toilette presenti.

I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo dell'indicatore.

$$\%WC_AFN = (n^\circ \text{ toilette accessibili e funzionanti} / n^\circ \text{ totale toilette}) \cdot 100$$

Accessibilità e funzionamento delle toilette	CMQ 2019 - 2032 %
% WC_AFN flotta nuova	100
% WC_AFN flotta restante	Valore di consuntivo anno 2018

L'indicatore sarà determinato considerando come numero di giorni di guasto quelli intercorrenti tra l'apertura dell'avviso ZA di guasto (di cui al sistema di gestione della Manutenzione RSMS - *Rolling Stock Management System*) e la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e l'entrata in manutenzione programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il numero medio di treni commerciali effettuati.

La penale è determinata secondo la seguente formula:

$$\text{Penale annua} = \text{coefficiente di gradualità} * ((\text{importo unitario della penale} * (\text{obiettivo CMQ} - \text{valore consuntivo})) * \text{coefficiente di mitigazione } K_x).$$

Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (anno 2019);
 - 0,8 per il secondo anno (anno 2020);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2021-2032).
- Importo unitario della penale di:
 - 600,00 € (Euro seicento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per WC_AFN flotta nuova
 - 200,00 € (Euro duecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per WC_AFN flotta restante.



Allegato 3

- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

Indicatore %SPMR Disponibilità e fruibilità di servizi PMR (Misura 13)

Per il 2018, tenuto conto dell'indisponibilità dei dati relativi al triennio precedente, le penali saranno determinate sulla base delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione, secondo quanto di seguito previsto:

Fattori di controllo	Modalità	Rilevazione	Penale
PMR	Il servizio si intende reso quando sui treni indicati in Orario da relativo pittogramma sulle vetture contrassegnate da apposito simbolo è presente, conforme ed utilizzabile, dotazione PMR, salvo casi di vandalismo	Ad evento accertato	200,00 € (Euro duecento/00) per singola infrazione

A far data dal 1 gennaio 2019, previa implementazione dei sistemi aziendali di Trenitalia per la misurazione del servizio dei treni commerciali circolanti con carrozze non conformi, l'indicatore è definito in relazione alla percentuale dei treni fruibili alle PMR e i treni totali programmati come accessibili alle PMR (indicati accessibili da relativo pittogramma sull'orario programmato), calcolato per linea per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili del rapporto tra il numero di corse mensili accessibili e fruibili e le corse mensili programmate accessibili:

$$\%SPMRL = (n^\circ \text{ di corse mensili accessibili e fruibili} / n^\circ \text{ di corse mensili programmate accessibili}) \times 100$$

Numero di corse mensili accessibili e fruibili: numero di corse mensili effettuate con materiale rotabile omologato accessibile a passeggeri PMR, che garantisca anche l'utilizzo del treno da parte di passeggeri con sedia a rotelle. In particolare, ai fini dell'indicatore la corsa è considerata accessibile se è risultato presente e utilizzabile il 100% dei posti con priorità e degli spazi per sedie a rotelle e, se presenti, è risultato funzionante e utilizzabile il 100% delle pedane retrattili.

Numero di corse mensili programmate accessibili: totalità delle corse indicate accessibili da relativo pittogramma sull'orario programmato.

Disponibilità e fruibilità di servizi PMR - annuo	CMQ %
%SPMR	100

L'indicatore sarà determinato, relativamente a quanto qui indicato suscettibile di guasto, considerando come numero di giorni di guasto quelli intercorrenti tra l'apertura dell'avviso ZA di guasto (di cui al sistema di gestione della Manutenzione RSMS - *Rolling Stock Management System*) e la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e l'entrata in manutenzione programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il numero medio di treni commerciali effettuati.



Allegato 3

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità * ((importo unitario della penale * (obiettivo CMQ – valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2019);
 - 0,8 per il secondo anno (2020);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2021 – 2032).
- Importo unitario della penale di:
 - 500,00 € (Euro cinquecento/00) per ogni punto intero percentuale per SPMR.
- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

Indicatore %PAF Porte di accesso funzionanti

Per il 2018, tenuto conto dell'indisponibilità dei dati relativi al triennio precedente, le penali saranno determinate sulla base delle verifiche ispettive a campione condotte dalla Regione, secondo quanto di seguito previsto:

Fattori di controllo	Modalità	Rilevazione	Penale
Porte	Il servizio si intende reso quando ogni singola carrozza è dotata di almeno una porta esterna funzionante per lato e le porte intercomunicanti consentono il passaggio tra le carrozze di tutti i viaggiatori	Ad evento accertato	300,00 € (Euro trecento/00) per singolo convoglio

A far data dal 1 gennaio 2019, previa implementazione dei sistemi aziendali di Trenitalia per la misurazione dei servizi dei treni commerciali circolanti con carrozze non conformi, l'indicatore è calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili delle corse effettuate con treni con tutte le porte laterali e intercomunicanti funzionanti e il numero delle corse effettuate.

I guasti per atti vandalici sono esclusi dalle casistiche di guasto rilevanti per il calcolo dell'indicatore.

$\%PAF = (n^\circ \text{ di corse effettuate con treni con porte funzionanti} / n^\circ \text{ di corse totali effettuate}) \times 100$

Treno con porte funzionanti: treno che presenta contemporaneamente il 100% delle porte laterali funzionanti e, se presenti, il 100% delle porte intercomunicanti funzionanti.

Treno con porte funzionanti – annuo	CMQ %
%PAF – flotta nuova	100
%PAF – flotta restante	Valore di consuntivo anno 2018

L'indicatore sarà determinato considerando come numero di giorni di guasto quelli intercorrenti tra l'apertura dell'avviso ZA di guasto (di cui al sistema di gestione della Manutenzione RSMS *Rolling Stock Management System*) e la chiusura dello stesso, detratti i giorni previsti tra la rilevazione del guasto e



Allegato 3

l'entrata in manutenzione programmata del convoglio in officina, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni, per il numero medio di treni commerciali effettuati.

In considerazione della circostanza che il materiale rotabile non è dedicato a singole linee, si procede al calcolo dell'indicatore in funzione della tipologia di flotta.

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità * ((importo unitario della penale * (obiettivo CMQ – valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2019);
 - 0,8 per il secondo anno (2020);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2021 – 2032).
- Importo unitario della penale di:
 - 200,00 € (Euro duecento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per PAF – flotta nuova;
 - 100,00 € (Euro cento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per PAF – flotta restante.
- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

Indicatore %SBICI Disponibilità di servizi BICI (non pieghevoli)

L'indicatore è calcolato per ogni anno come media aritmetica dei valori mensili per ogni linea del rapporto tra il numero di corse mensili attrezzate per il trasporto biciclette e le corse mensili totali:

$$\%SBICI = \left(\frac{n^{\circ} \text{ di corse mensili attrezzate trasporto biciclette}}{\text{in}^{\circ} \text{ di corse mensili totali}} \right) \cdot 100$$

Disponibilità di servizi BICI (non pieghevoli) - annuo	CMQ 2018 - 2032 %
% SBICI – linea FR1	100%
% SBICI – linea FR2	100%
% SBICI – linea FR3	43%

La penale è determinata secondo la seguente formula:

Penale annua = coefficiente di gradualità * ((importo unitario della penale * (obiettivo CMQ – valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx).

Dove:

- coefficiente di gradualità pari a:
 - 0,5 per il primo anno di validità (2018);
 - 0,8 per il secondo anno (2019);
 - 1,0 per tutti gli altri anni (2020 – 2032).



Allegato 3

- Importo unitario della penale di 100,00 € (Euro cento/00) per ogni punto intero di scostamento percentuale per SBICI.
- Coefficiente di mitigazione (Kx):
 - pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell'anno in considerazione meno il valore medio dell'anno precedente] e [il valore medio dell'anno precedente] sia ≤ 0 ;
 - pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è > 0 .

TABELLA A - CHECK LIST PULIZIE

 REGIONE PUGLIA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE UFFICIO CONTROLLO E REGOLAZIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		VERBALE ISPETTIVO del _____			
SOCIETÀ _____ TRENO N. _____ TRATTA _____ PART. ORE _____ ARR. ORE _____					
	CARROZZA	CARROZZA	CARROZZA	CARROZZA	CARROZZA
	N. _____	N. _____	N. _____	N. _____	N. _____
PULIZIA ESTERNA	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
PULIZIA INTERNA	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
PULIZIA SEDILI	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
SERVIZ. IGIENICI	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
RISCHIACQUAZ.	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
PORTE ACCESSO	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
PORTE INTERNE	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
Stazione di _____	pulizia locali C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>		biglietteria n. _____ funzionanti _____		serv. igienici C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
OSSERVAZIONI _____					

I FUNZIONARI REGIONALI			IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ		

Legenda: C = CONFORME NC = NON CONFORME

PENALE PER MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA DI CONSEGNA DEI NUOVI TRENI

Il Contratto, all'allegato 7 - Piano Investimenti, detta le scadenze per l'immissione in esercizio dei nuovi treni, secondo un apposito cronoprogramma.

Il mancato rispetto di dette scadenze, con ritardo superiore a quattro mesi rispetto a quanto ivi previsto, comporterà l'applicazione di una penale, a decorrere dal quinto mese, pari a 25.000,00 € (Euro venticinquemila/00) per ogni mese di ritardo.



Allegato 3

PREMI

Sono individuati due diversi premi che spettano, rispettivamente, nei casi di incremento della *Customer Satisfaction* e dei viaggiatori trasportati.

Premio per l'incremento della soddisfazione dei viaggiatori

RISULTATO PREMIATO	Incremento o mantenimento della <i>Customer Satisfaction</i> su più indici ed obiettivi.
METODO DI VERIFICA	Indagini di <i>Customer Satisfaction</i> di cui all'art. 14 comma 5 del Contratto.
ANNI IN CUI È PAGATO IL PREMIO	Tutti gli anni.
ENTITÀ MASSIMA DEL PREMIO	Valore non superiore a quello accantonato per ogni anno.
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA PREMIANTE	5.000,00 € (Euro cinquemila/00) + IVA per il raggiungimento dell'obiettivo (+2 pp) per ciascun item di cui ai punti successivi rispetto all'anno precedente.
MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE	<p>Saranno utilizzate le ricerche di mercato per la rilevazione della <i>Customer Satisfaction</i> dei treni della Divisione Passeggeri Regionale (DPR) che Trenitalia effettua ogni anno con l'obiettivo di garantire un monitoraggio sistematico dei principali indicatori di Qualità Percepita in relazione alle diverse componenti del servizio offerto.</p> <p>Il metodo di indagine ha le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'universo di riferimento è costituito dai viaggi effettuati dai viaggiatori con età superiore a 14 anni; ▪ la rilevazione è eseguita su un campione di viaggiatori selezionato secondo una procedura di tipo probabilistico a 3 stadi: <ul style="list-style-type: none"> – selezione di un campione di stazioni non inferiore a 10, che dal 2019 comprenderà i seguenti capoluoghi di provincia: Foggia, Barletta, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce; le altre stazioni del campione saranno concordate tra le Parti; – selezione per fasce orarie e giorni della settimana di treni in partenza, in transito o in arrivo nelle stazioni campionate, – arruolamento dei passeggeri in stazione; ▪ verranno effettuate da 4 a 6 rilevazioni nel corso dell'anno; ogni rilevazione sarà effettuata durante un periodo massimo di circa 3 settimane; ▪ la numerosità del campione è prevista da 450 a 500 interviste a buon fine per ciascuna delle rilevazioni, per un totale di almeno 3.000 interviste; ▪ per il calcolo delle percentuali dei viaggiatori soddisfatti o insoddisfatti i risultati del campione vengono pesati con i dati di frequentazione dei treni per fascia oraria; ▪ il margine di errore viene calcolato al termine delle rilevazioni annuali e dipende dal numero di interviste effettivamente fatte; ad esempio, con 3.003 interviste l'errore è $\pm 1,6\%$; ▪ le interviste sono svolte telefonicamente; ▪ il numero di interviste per categoria di viaggiatori è



Allegato 3

	<p>conforme al profilo socio-demografico della Regione Puglia risultante dalle indagini dell'anno precedente, stratificato in base alle seguenti variabili: genere, età, titolo di studio, professione, motivo del viaggio, frequenza di viaggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le valutazioni vengono espresse con un voto su una scala da 1 a 9, dove 9 esprime la massima soddisfazione e 1 la massima insoddisfazione: ai fini dell'attribuzione del presente premio le votazioni rilevate prese in considerazione saranno quelle pari o superiori al 6
DIMENSIONE MINIMA DEL CAMPIONE	Per l'assegnazione del premio saranno utilizzati i risultati di tutte le interviste andate a buon fine (questionari completati con tutte le risposte) effettuate da Trenitalia nel corso dell'anno, anche suddivise in più rilevazioni, che comunque non potranno essere inferiori a 4
VALORE BASE	L'indagine di novembre 2017 sarà utilizzata come base per rilevare il livello di soddisfazione iniziale da migliorare o mantenere.
SOGLIA MINIMA PER IL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO	Il premio non viene assegnato se le percentuali di viaggiatori soddisfatti (6 e oltre) sono inferiori a valori minimi stabiliti.
CALCOLO DEL PREMIO SPETTANTE IN BASE AI RISULTATI DELLE INDAGINI	<p>Il premio viene assegnato se la percentuale dei viaggiatori soddisfatti aumenta di 2 pp per ogni seguente item rispetto all'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viaggio nel complesso • Pulizia • Puntualità

Incentivo per l'incremento dei viaggi effettuati

RISULTATO PREMIATO	Aumento dei viaggi effettuati misurati come numero dei biglietti/abbonamenti venduti.
METODO DI VERIFICA	Rilevazione delle vendite da parte di Trenitalia.
AMBITO DI APPLICAZIONE	Regione Puglia
DEFINIZIONE DEL VALORE BASE	Valore ricavi da mercato di cui al PEF.
ANNI IN CUI È PAGATO L'INCENTIVO	Tutti gli anni.
PREMIO	€ 100.000,00 (Euro centomila/00) + IVA, comunque non superiore agli importi accantonati a debito per Trenitalia
CONDIZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'INCENTIVO	Il premio viene assegnato nel caso in cui i ricavi da mercato, al netto dell'effetto degli incrementi tariffari, superino quanto previsto a PEF dell'1%. Detto premio sarà riconosciuto solo nel caso in cui la previsione della lett. a) comma 3 dell'art. 8 del Contratto sia favorevole alla Regione, nonché nel caso in cui si ricada nella lett. b) comma 3 dell'art. 8 cit. con scostamento a favore di Trenitalia di importo superiore al valore del premio stesso e comunque in caso di scostamento sfavorevole.
MODALITÀ DI CALCOLO DEL MAGGIOR INTROITO	Confronto ricavi da CER con ricavi da PEF per l'anno di riferimento



Allegato 4 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF

Valori in MC	PEF PUGLIA													cagr			
	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023	Piano 2024	Piano 2025	Piano 2026	Piano 2027	Piano 2028	Piano 2029	Piano 2030		Piano 2031	Piano 2032	Piano 2033
Ricavi da Mercato	25,0	25,5	25,9	27,9	28,4	30,5	31,2	31,9	33,7	34,4	34,9	35,3	35,8	36,3	36,9	37,4	2,8%
Ricavi da Contratto di Servizio	65,0	66,1	67,5	68,4	68,4	68,4	71,8	72,8	73,9	74,4	75,5	76,5	77,6	78,7	79,2	79,2	1,4%
Altri Ricavi e Prestazioni	2,1	2,1	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-2,4%
Ricavi Operativi	92,1	93,7	95,4	97,8	98,4	100,4	104,5	106,3	109,1	110,3	111,8	113,4	114,9	116,5	117,5	118,5	1,8%
Accesso Infrastruttura	-14,9	-15,4	-15,6	-16,3	-16,6	-16,9	-17,2	-17,5	-17,8	-18,1	-18,3	-18,4	-18,6	-18,7	-18,9	-19,1	2,1%
Gestione Circolazione	-6,8	-6,9	-7,0	-7,3	-7,5	-7,6	-7,8	-8,0	-8,1	-8,3	-8,4	-8,6	-8,7	-8,9	-9,1	-9,1	1,9%
Condotte e Scorta	-20,0	-20,7	-20,8	-21,6	-22,0	-22,5	-23,0	-23,1	-23,6	-24,0	-24,5	-24,6	-25,1	-25,6	-26,1	-26,1	-0,6%
Manovra	-2,9	-2,7	-3,0	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,7	-2,7	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-0,6%
Manutenzione	-12,4	-12,9	-12,7	-12,6	-12,4	-12,1	-12,7	-12,9	-13,2	-13,4	-13,6	-13,9	-14,2	-14,4	-14,7	-14,7	1,2%
Pulizie	-3,6	-3,7	-3,8	-4,0	-4,0	-4,1	-4,2	-4,2	-4,3	-4,4	-4,5	-4,6	-4,6	-4,7	-4,8	-4,8	2,1%
Commerciale	-4,8	-4,7	-4,6	-4,6	-4,5	-4,5	-4,4	-4,3	-4,3	-4,2	-4,1	-4,0	-3,9	-3,8	-3,7	-3,7	-1,9%
Staff	-9,1	-9,2	-9,3	-9,2	-9,2	-9,1	-9,1	-9,1	-9,2	-9,2	-9,3	-9,5	-9,7	-10,0	-10,2	-10,2	0,9%
Costi di Processo	-74,4	-76,3	-76,8	-78,5	-79,1	-79,8	-81,2	-82,0	-83,1	-84,4	-85,8	-86,8	-88,3	-89,6	-91,1	-91,1	1,5%
EBITDA - Margine Operativo Lordo	17,7	17,3	18,7	19,3	19,3	20,5	23,3	24,3	26,0	26,0	26,0	26,6	26,6	26,9	26,4	25,9	2,9%
Ammortamenti	-17,9	-14,7	-14,5	-14,6	-15,5	-14,7	-10,2	-12,3	-12,2	-10,7	-11,1	-11,9	-12,7	-13,5	-14,1	-14,1	-1,7%
Risultato Operativo Ordinario	-0,2	2,6	4,2	4,7	3,7	5,9	13,1	12,0	13,8	15,1	14,9	14,7	14,0	13,4	12,3	n.s.	n.s.
Accantonam. Svalutazioni	-0,5	-0,5	0,0	-0,1	-1,6	-1,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0%
Risultato Operativo (EBIT)	-0,7	2,1	4,2	4,6	2,1	4,7	7,0	12,0	13,8	15,1	14,9	14,7	14,0	13,4	12,3	n.s.	n.s.
Remunerazione CIN	-7,2	-5,9	-5,6	-6,3	-7,7	-9,0	-10,6	-11,0	-10,5	-10,0	-9,6	-9,3	-9,0	-8,6	-8,1	-8,1	0,8%
Imposte sul fidejussio	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,3	-0,5	-0,6	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	0,0%
Risultato Netto	-7,9	-3,9	-1,5	-1,8	-5,6	-4,5	-3,9	0,5	2,7	4,5	4,6	4,7	4,4	4,3	3,7	n.s.	n.s.
Sovra/sottocompensazione 2018-2032	0,1																



Allegato 5

ALLEGATO 5 Sistema tariffario

Tariffe valide 1° gennaio 2018 - Tariffa di corsa semplice n.39/14/PUGLIA

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi per i viaggi di corsa semplice nell'area regionale della Puglia.

TARIFFA N. 39/14/1 - ORDINARIA	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
1-10	1,10
11-15	1,10
16-20	1,40
21-25	1,80
26-30	2,10
31-35	2,50
36-40	2,80
41-45	3,20
46-50	3,50
51-60	4,20
61-70	4,90
71-80	5,60
81-90	6,30
91-100	7,00
101-110	7,70
111-120	8,40
121-130	9,10
131-140	9,80
141-150	10,50
151-160	11,20
161-170	11,90
171-180	12,60
181-190	13,30
191-200	14,00
201-210	14,70
211-220	15,40
221-230	16,10
231-240	16,80
241-250	17,50
251-260	18,20
261-270	18,90
271-280	19,60
281-290	20,30
291-300	21,00
301-310	21,70
311-320	22,40
321-330	23,10

TARIFFA N. 39/14/1 - ORDINARIA	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
331-340	23,80
341-350	24,50
351-360	25,00
361-370	26,00
371-380	27,00
381-390	27,00
391-400	28,00
401-410	29,00
411-420	29,00
421-430	30,00
431-440	31,00
441-450	32,00
451-460	32,00
461-470	33,00
471-480	34,00
481-490	34,00
491-500	35,00
501-510	36,00
511-520	36,00
521-530	37,00
531-540	38,00
541-550	39,00
551-560	39,00
561-570	40,00
571-580	41,00
581-590	41,00
591-600	42,00
601-610	43,00
611-620	43,00
621-630	44,00
631-640	45,00
641-650	46,00
651-660	46,00
661-670	47,00
671-680	48,00
681-690	48,00
691-700	49,00

TARIFFA N. 39/14/1 - ORDINARIA	
SCAGL. KM	RAGAZZI* 2^CL.
1-10	1,10
11-15	1,10
16-20	1,10
21-25	1,10
26-30	1,10
31-35	1,30
36-40	1,40
41-45	1,60
46-50	1,80
51-60	2,10
61-70	2,50
71-80	2,80
81-90	3,20
91-100	3,50
101-110	3,90
111-120	4,20
121-130	4,60
131-140	4,90
141-150	5,30
151-160	5,60
161-170	6,00
171-180	6,30
181-190	6,70
191-200	7,00
201-210	7,40
211-220	7,70
221-230	8,10
231-240	8,40
241-250	8,80
251-260	9,10
261-270	9,50
271-280	9,80
281-290	10,20
291-300	10,50
301-310	10,90
311-320	11,20
321-330	11,60
331-340	11,90
341-350	12,30
351-360	12,50
361-370	13,00

Allegato 5

*Per la determinazione delle tariffe con applicazione sovragionale si utilizzano le sole tariffe adulti (e pertanto per chilometraggi fino a 700Km). Le tariffe per ragazzi sono sviluppate fino a 370 Km con riferimento al viaggio interno alla Regione Puglia



CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

La tariffa è valida per viaggi di corsa semplice sui treni regionali all'interno della Regione Puglia, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui sono in vigore la tariffa integrata n.41/14/Puglia e la tariffa metropolitana n.14/BA.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale della Puglia sono riportate nell'Allegato n.13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§1.- Itinerari e prezzi

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali.

Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa n.39/14/1 o di quelle ridotte dalla n.39/14/2 alla n.39/14/10 cui il viaggiatore abbia titolo.

Per i viaggi con origine e/o destinazione in una delle seguenti stazioni dell'area centroide di Bari: Bari Zona Industriale, Bari Centrale, Marconi, Bari Parco Sud e Bari Torre Quetta, i titoli di viaggio riportano l'indicazione generica "Bari" e sono tariffati in base alla distanza esistente fra la stazione di origine e/o destinazione e Bari C.le secondo la Tariffa n.39/14/Puglia

In caso di viaggi con origine e/o destinazione una stazione della zona metropolitana (eccetto le stazioni appartenenti all'area centroide) i titoli di viaggio sono tariffati in base alle vigenti distanze chilometriche riportate nella Tariffa n.39/14/Puglia.

Per i viaggi fra due qualsiasi delle seguenti stazioni nell'ambito della zona metropolitana di Bari: Bari S. Spirito, Bari Palese-Macchie, Bari Zona Industriale, Bari C.le, Marconi, Bari Parco Sud, Bari Torre Quetta, Bari Torre a Mare, Modugno Città, si applica la Tariffa n.14/BA.

§2.- Riduzioni

Le riduzioni applicabili alla tariffa n.39/14 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. Per l'ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§4.- Modifiche del contratto di trasporto

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§5.- Irregolarità ed abusi

Si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali, ad esclusione dei casi disciplinati dalla Legge Regionale che prevede l'applicazione di una sanzione di €100,00 se trattasi di:

- viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo di viaggio scaduto di validità;
- mancata oblitterazione.

Se il pagamento avviene nei 30 giorni successivi alla contestazione e/o notifica la sanzione è ridotta a €50,00 più il costo del biglietto. Il viaggiatore che sale da stazione o località sprovvisto di biglietto ed avvisa il personale di accompagnamento del treno all'atto della salita, è regolarizzato con il pagamento

Allegato 5

del biglietto a tariffa intera più una soprattassa di €5,00. La soprattassa non è dovuta se in partenza da stazione o località sprovvista permanentemente sia di biglietteria, sia di emettitrici self-service o punti vendita alternativi, purché il personale di accompagnamento del treno venga avvisato dal viaggiatore all'atto della salita, come previsto dall'Allegato 7 della Parte III - Trasporto Regionale - delle Condizioni Generali di Trasporto.

§6.- Rimborsi e indennità

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§7.- Bagagli e piccoli animali

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§8.- Norme particolari

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.





Allegato 5

Tariffa per abbonamento n. 40/14/PUGLIA

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento nell'area regionale della Puglia.

Per tutti i viaggiatori che acquistano un qualsiasi abbonamento Puglia è disponibile una tariffa ridotta che ottempera a quanto stabilito nel vigente Contratto di Servizio sottoscritto tra Regione Puglia e Trenitalia.

TARIFFA N. 40/14/C – ABBONAMENTO SETTIMANALE ORDINARIO		TARIFFA N. 40/14/C – ABBONAMENTO SETTIMANALE RIDOTTO (10%)	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.	SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
1-10	6,70	1-10	6,05
11-15	9,90	11-15	8,95
16-20	13,00	16-20	11,70
21-25	15,80	21-25	14,25
26-30	18,50	26-30	16,65
31-35	20,60	31-35	18,55
36-40	22,70	36-40	20,45
41-45	24,20	41-45	21,80
46-50	26,00	46-50	23,40
51-60	27,00	51-60	24,30
61-70	29,00	61-70	26,10
71-80	31,00	71-80	27,90
81-90	32,00	81-90	28,80
91-100	34,00	91-100	30,60
101-110	36,00	101-110	32,40
111-120	37,00	111-120	33,30
121-130	39,00	121-130	35,10
131-140	41,00	131-140	36,90
141-150	43,00	141-150	38,70
151-160	44,00	151-160	39,60
161-170	46,00	161-170	41,40
171-180	48,00	171-180	43,20
181-190	49,00	181-190	44,10
191-200	51,00	191-200	45,90
201-210	53,00	201-210	47,70
211-220	54,00	211-220	48,60
221-230	56,00	221-230	50,40
231-240	58,00	231-240	52,20
241-250	59,00	241-250	53,10
251-260	61,00	251-260	54,90
261-270	63,00	261-270	56,70
271-280	64,00	271-280	57,60
281-290	66,00	281-290	59,40
291-300	68,00	291-300	61,20
301-310	69,00	301-310	62,10
311-320	71,00	311-320	63,90
321-330	73,00	321-330	65,70
331-340	74,00	331-340	66,60
341-350	76,00	341-350	68,40
351-360	78,00	351-360	70,20
361-370	80,00	361-370	72,00

Allegato 5



TARIFFA N. 40/14/A - ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
1-10	24,50
11-15	35,00
16-20	46,00
21-25	54,00
26-30	63,00
31-35	70,00
36-40	77,00
41-45	82,00
46-50	86,00
51-60	91,00
61-70	96,00
71-80	102,00
81-90	107,00
91-100	112,00
101-110	117,00
111-120	123,00
121-130	128,00
131-140	133,00
141-150	139,00
151-160	144,00
161-170	149,00
171-180	154,00
181-190	160,00
191-200	165,00
201-210	170,00
211-220	175,00
221-230	181,00
231-240	186,00
241-250	191,00
251-260	196,00
261-270	202,00
271-280	207,00
281-290	212,00
291-300	217,00
301-310	223,00
311-320	228,00
321-330	233,00

TARIFFA N. 40/14/A - ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
331-340	238,00
341-350	244,00
351-360	249,00
361-370	254,00
371-380	260,00
381-390	265,00
391-400	270,00
401-410	275,00
411-420	281,00
421-430	286,00
431-440	291,00
441-450	296,00
451-460	302,00
461-470	307,00
471-480	312,00
481-490	317,00
491-500	323,00
501-510	328,00
511-520	333,00
521-530	338,00
531-540	344,00
541-550	349,00
551-560	354,00
561-570	359,00
571-580	365,00
581-590	370,00
591-600	375,00
601-610	381,00
611-620	386,00
621-630	391,00
631-640	396,00
641-650	402,00
651-660	407,00
661-670	412,00
671-680	417,00
681-690	423,00
691-700	428,00

TARIFFA N. 40/14/A - ABBONAMENTO MENSILE RIDOTTO (10%)	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
1-10	22,05
11-15	31,50
16-20	41,40
21-25	48,60
26-30	56,70
31-35	63,00
36-40	69,30
41-45	73,80
46-50	77,40
51-60	81,90
61-70	86,40
71-80	91,80
81-90	96,30
91-100	100,80
101-110	105,30
111-120	110,70
121-130	115,20
131-140	119,70
141-150	125,10
151-160	129,60
161-170	134,10
171-180	138,60
181-190	144,00
191-200	148,50
201-210	153,00
211-220	157,50
221-230	162,90
231-240	167,40
241-250	171,90
251-260	176,40
261-270	181,80
271-280	186,30
281-290	190,80
291-300	195,30
301-310	200,70
311-320	205,20
321-330	209,70
331-340	214,20
341-350	219,60
351-360	224,10
361-370	228,60

Allegato 5

TARIFFA N. 40/14/B - ABBONAMENTO 12 MESI ORDINARIO	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
1-10	229,00
11-15	327,00
16-20	430,00
21-25	505,00
26-30	589,00
31-35	655,00
36-40	720,00
41-45	767,00
46-50	804,00
51-60	851,00
61-70	898,00
71-80	954,00
81-90	1.000,00
91-100	1.047,00
101-110	1.094,00
111-120	1.150,00
121-130	1.197,00
131-140	1.244,00
141-150	1.300,00
151-160	1.346,00
161-170	1.393,00
171-180	1.440,00
181-190	1.496,00
191-200	1.543,00
201-210	1.590,00
211-220	1.636,00
221-230	1.692,00
231-240	1.739,00
241-250	1.786,00
251-260	1.833,00
261-270	1.889,00
271-280	1.935,00
281-290	1.982,00
291-300	2.029,00
301-310	2.085,00
311-320	2.132,00
321-330	2.179,00

TARIFFA N. 40/14/B - ABBONAMENTO 12 MESI ORDINARIO	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
331-340	2.225,00
341-350	2.281,00
351-360	2.328,00
361-370	2.375,00
371-380	2.431,00
381-390	2.478,00
391-400	2.525,00
401-410	2.571,00
411-420	2.627,00
421-430	2.674,00
431-440	2.721,00
441-450	2.768,00
451-460	2.824,00
461-470	2.870,00
471-480	2.917,00
481-490	2.964,00
491-500	3.020,00
501-510	3.067,00
511-520	3.114,00
521-530	3.160,00
531-540	3.216,00
541-550	3.263,00
551-560	3.310,00
561-570	3.357,00
571-580	3.413,00
581-590	3.460,00
591-600	3.506,00
601-610	3.562,00
611-620	3.609,00
621-630	3.656,00
631-640	3.703,00
641-650	3.759,00
651-660	3.805,00
661-670	3.852,00
671-680	3.899,00
681-690	3.955,00
691-700	4.002,00

TARIFFA N. 40/14/B - ABBONAMENTO 12 MESI RIDOTTO (10%)	
SCAGL. KM	ADULTI 2^CL.
1-10	22,05
11-15	31,50
16-20	41,40
21-25	48,60
26-30	56,70
31-35	63,00
36-40	69,30
41-45	73,80
46-50	77,40
51-60	81,90
61-70	86,40
71-80	91,80
81-90	96,30
91-100	100,80
101-110	105,30
111-120	110,70
121-130	115,20
131-140	119,70
141-150	125,10
151-160	129,60
161-170	134,10
171-180	138,60
181-190	144,00
191-200	148,50
201-210	153,00
211-220	157,50
221-230	162,90
231-240	167,40
241-250	171,90
251-260	176,40
261-270	181,80
271-280	186,30
281-290	190,80
291-300	195,30
301-310	200,70
311-320	205,20
321-330	209,70
331-340	2.002,50
341-350	2.052,90
351-360	2.095,20
361-370	2.137,50





Allegato 5

CONDIZIONI PER I VIAGGI CON ABBONAMENTO

La tariffa è valida per gli abbonamenti sui treni regionali all'interno della Regione Puglia, con esclusione delle linee o tratte di linea in cui sono in vigore la tariffa integrata n.41/14/Puglia e la tariffe metropolitana n.14/BA.

Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale della Puglia sono riportate nell'Allegato n.13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§1.- Itinerari e Prezzi

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Per i viaggi con origine e/o destinazione una delle seguenti stazioni dell'area centroide di Bari: Bari Zona Industriale, Bari Centrale, Marconi, Bari Parco Sud e Bari Torre Quetta gli abbonamenti riportano l'indicazione generica "Bari" e sono tariffati in base alla distanza esistente fra la stazione di origine e/o destinazione e Bari C.le secondo la Tariffa n.40/14/Puglia

In caso di viaggi con origine e/o destinazione una stazione della zona metropolitana (eccetto le stazioni appartenenti all'area centroide) gli abbonamenti sono tariffati in base alle vigenti distanze chilometriche riportate nella Tariffa n.40/14/Puglia.

Per i viaggi fra due qualsiasi delle seguenti stazioni nell'ambito della zona metropolitana di Bari: Bari S. Spirito, Bari Palese-Macchie, Bari Zona Industriale, Bari C.le, Marconi, Bari Parco Sud, Bari Torre Quetta, Bari Torre a Mare, Modugno Città, si applica la Tariffa n.14/BA.

In corso di viaggio l'abbonato deve essere munito di un valido documento di riconoscimento.

§2.- Riduzioni

Non è applicabile nessuna riduzione alle tariffe di abbonamento come indicato al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Per l'ammissione ai treni categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§4.- Modifiche del contratto di trasporto

Si applica quanto previsto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§5.- Irregolarità ed abusi

Il viaggiatore, prima di salire in treno, ha l'obbligo di munirsi di titolo di viaggio valido, convalidarlo, conservarlo per la durata del viaggio sino all'uscita della stazione ed esibirlo a richiesta del personale di Trenitalia per il controllo unitamente ad un valido documento di riconoscimento nei casi previsti

Chiunque contravvenga all'obbligo è soggetto al pagamento del titolo di viaggio per il percorso effettuato dal viaggiatore più la sanzione di 100,00 €.

Qualora il viaggiatore effettui il pagamento entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica l'importo è di 50,00€, più il costo del biglietto.

La sanzione viene applicata:

al viaggiatore che non è in possesso del titolo di viaggio o ne utilizza uno scaduto;

al viaggiatore che non ha obliterato il titolo di viaggio, in questo caso il viaggiatore pagherà solo la sanzione ed il biglietto viene reso valido dal personale di bordo;

Allegato 5

al viaggiatore che, nei casi previsti, non ha compilato il titolo di viaggio in ogni sua parte; in questo caso il viaggiatore pagherà solo la sanzione ed il titolo di viaggio verrà completato dal personale di bordo.

Per le altre irregolarità non disciplinate dalla Legge Regionale si applica quanto previsto al punto 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§6.- Rimborsi

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§7.- Bagagli e piccoli animali

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§8. - Norme particolari

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme delle Parte I e della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.



Tariffa metropolitana n.14/BARI

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto sui treni regionali nell'area metropolitana di Bari, comprendente le seguenti stazioni/fermate: Bari S. Spirito, Bari Palese-Macchie, Bari Zona Industriale, Bari C.le, Marconi, Bari Parco Sud, Bari Torre Quetta, Bari Torre a Mare, Modugno Città.

Per tutti i viaggiatori che acquistano un qualsiasi abbonamento Puglia è disponibile una tariffa ridotta che ottempera a quanto stabilito nel vigente Contratto di Servizio sottoscritto tra Regione Puglia e Trenitalia.

TARIFFA 14/BA – ordinaria				
PERCORRENZA	Prezzi – ADULTI 2 [^] classe			
	Biglietto corsa semplice	Abbonamento Settimanale	Abbonamento mensile	Abbonamento annuale
Fra due qualsiasi delle seguenti stazioni/fermate: Bari Santo Spirito, Bari Palese Macchie, Bari Zona Industriale, Bari Centrale, Marconi, Bari Parco Sud, Bari Torre Quetta, Bari Torre a Mare, Modugno Città.	1,10	9,70	30,40	280,50

Allegato 5

TARIFFA 14/BA – ridotta				
PERCORRENZA	Prezzi – ADULTI 2 ^a classe			
	Biglietto corsa semplice	Abbonamento Settimanale	Abbonamento mensile	Abbonamento annuale
Fra due qualsiasi delle seguenti stazioni/fermate: Bari Santo Spirito, Bari Palese Macchie, Bari Zona Industriale, Bari Centrale, Marconi, Bari Parco Sud, Bari Torre Quetta, Bari Torre a Mare, Modugno Città.	1,10	8,75	27,40	252,45



CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO

§1.- Accesso

L'accesso ai treni regionali nella zona metropolitana di Bari è consentito unicamente ai possessori di titoli di viaggio rilasciati in base alla presente tariffa ed ai possessori di credenziali delle FS Italiane.

§2.- Riduzione ragazzi

Alla presente tariffa non è applicabile alcun tipo di riduzione, compresa quella per i viaggi dei ragazzi di cui al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§3.- Bagagli e piccoli animali

Il trasporto di oggetti e di piccoli animali è consentito secondo quanto stabilito al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

§1.- Canali di vendita

Il titolo di viaggio può essere acquistato presso le biglietterie, le emettitrici self service di Trenitalia, i punti di vendita autorizzati e *online*, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§2.- Validità

Il biglietto vale 75 minuti decorrenti dall'ora della convalida e per una sola corsa. In caso di acquisto *online*, la validità è di 75 minuti dall'ora di partenza del treno indicato sul biglietto. Non è ammessa la congiunzione con altri titoli di viaggio.

§3.- Convalida

Prima di salire a bordo treno il biglietto deve essere sempre convalidato mediante le apposite validatrici; dopo la convalida il biglietto diviene personale ed incedibile. I biglietti devono essere conservati sino al termine dell'utilizzazione e fino all'uscita dalle stazioni ferroviarie ed essere esibiti ad ogni richiesta dell'agente accertatore.

Allegato 5

Per altri casi si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§4.- Utilizzo

Il biglietto di corsa semplice consente di effettuare un solo viaggio in 2° classe sui treni regionali che espletano servizio nella zona metropolitana di Bari.

Il biglietto è utilizzabile fino alle ore 23:59 del giorno di viaggio scelto dal viaggiatore.

Si applica quanto previsto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§5.- Modifiche del contratto di trasporto

E' possibile solo il cambio data, per una sola volta, entro le ore 23:59 del giorno precedente alla data di utilizzo riportata sul biglietto.

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Il biglietto non è sostituibile.

§6.- Rimborsi

Il biglietto non è rimborsabile né cedibile dopo la convalida.

Per altri casi si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§7.- Irregolarità ed abusi

Si applica quanto disposto al punto § 5.- **Irregolarità ed abusi** della TARIFFA N.39/14/PUGLIA della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.



ABBONAMENTO SETTIMANALE

§1.- Canali di vendita

L'abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie, le emittitrici self service di Trenitalia, i punti di vendita autorizzati e *online*, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§2.- Validità

L'abbonamento è valido dal lunedì alla domenica della settimana nella quale è compreso il giorno in cui viene effettuata la convalida.

§3.- Convalida

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§4.- Utilizzo

L'abbonamento consente, nel periodo di validità, la libera circolazione nella 2° classe dei treni regionali che espletano servizio nella zona metropolitana di Bari.

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§5.- Modifiche del contratto di trasporto

Allegato 5

L'abbonamento non è sostituibile. Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§6.- Rimborsi

L'abbonamento non è rimborsabile né cedibile dopo la convalida. Per altri casi si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§7.- Irregolarità ed abusi

Si applica quanto previsto al punto **§ 5.- Irregolarità ed abusi** della TARIFFA N.40/14/PUGLIA della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

ABBONAMENTO MENSILE

§1.- Canali di vendita

L'abbonamento può essere acquistato presso le biglietterie, le emittitrici self service di Trenitalia, i punti di vendita autorizzati e *online*, come disposto al punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§2.- Validità

L'abbonamento ha la validità di un mese solare e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la convalida.

§3.- Convalida

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§4.- Utilizzo

L'abbonamento consente, nel periodo di validità, la libera circolazione nella 2° classe dei treni regionali che espletano servizio nella zona metropolitana di Bari.

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§5.- Modifiche del contratto di trasporto

L'abbonamento non è sostituibile. Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§6.- Rimborsi

L'abbonamento non è rimborsabile né cedibile dopo la convalida. Per altri casi si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§7.- Irregolarità ed abusi

Si applica quanto previsto al punto **§ 5.- Irregolarità ed abusi** della TARIFFA N.40/14/PUGLIA della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

ABBONAMENTO ANNUALE

§1.- Canali di vendita

Si applica quanto disposto al punto 3 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.



§2.- Validità

L'abbonamento ha la validità di 12 mesi solari consecutivi e scade, in ogni caso, alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese di validità.

§3.- Convalida

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§4.- Utilizzo

L'abbonamento consente, nel periodo di validità, la libera circolazione nella 2° classe dei treni regionali che espletano servizio nella zona metropolitana di Bari.

Si applica quanto disposto al punto 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§5.- Modifiche del contratto di trasporto

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§6.- Rimborsi

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§7.- Irregolarità ed abusi

Si applica quanto previsto al punto § 5.- *Irregolarità ed abusi* della TARIFFA N.40/14/PUGLIA della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Tariffa integrata n.41/14/A Foggia - Manfredonia

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato sulla tratta Foggia – Manfredonia.

Per accedere al sistema di trasporto integrato è necessario essere in possesso di una delle seguenti tipologie di biglietti, acquistabili presso i punti di vendita autorizzati:

a) Biglietto di corsa semplice

Viene rilasciato a vista ed è valido 60' dall'ora della convalida;

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

TARIFFA N. 41/14/A BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE - ADULTI		
FASCLA KM	RELAZIONE	
1-10	Siponto – Manfredonia o viceversa	€ 1,10
36-40	Foggia – Manfredonia o viceversa	€ 2,80
36-40	Foggia – Siponto o viceversa	€ 2,80

b) Abbonamento settimanale

E' valido dal lunedì alla domenica della medesima settimana.

I prezzi dell'abbonamento sono i seguenti:



Allegato 5

TARIFFA N. 41/14/A ABBONAMENTO SETTIMANALE ORDINARIO			TARIFFA N. 41/14/A ABBONAMENTO SETTIMANALE RIDOTTO		
FASCIA KM	RELAZIONE		FASCIA KM	RELAZIONE	
1-10	Siponto – Manfredonia o viceversa	€ 6,70	1-10	Siponto – Manfredonia o viceversa	€ 6,03
36-40	Foggia – Manfredonia o viceversa	€ 22,70	36-40	Foggia – Manfredonia o viceversa	€ 20,43
36-40	Foggia – Siponto o viceversa	€ 22,70	36-40	Foggia – Siponto o viceversa	€ 20,43

c) Abbonamento mensile

E' valido sino all'ultimo giorno del mese per il quale è stato rilasciato.

I prezzi dell'abbonamento sono i seguenti:

TARIFFA N. 41/14/A ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO			TARIFFA N. 41/14/A ABBONAMENTO MENSILE RIDOTTO		
FASCIA KM	RELAZIONE		FASCIA KM	RELAZIONE	
1-10	Siponto – Manfredonia o viceversa	€ 24,50	1-10	Siponto – Manfredonia o viceversa	€ 22,05
36-40	Foggia – Manfredonia o viceversa	€ 77,00	36-40	Foggia – Manfredonia o viceversa	€ 69,30
36-40	Foggia – Siponto o viceversa	€ 77,00	36-40	Foggia – Siponto o viceversa	€ 69,30

Per gli abbonamenti indicati ai precedenti punti b) e c) il rilascio avviene su esibizione del tesserino di identificazione SITA o di uno dei documenti di riconoscimento ritenuti validi dalle FS. Il numero del tesserino o del documento di riconoscimento esibiti devono essere riportati sul biglietto. Prima di iniziare l'utilizzazione gli abbonamenti devono essere convalidati. Il biglietto consente di effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi. E' consentita l'effettuazione di fermate intermedie.

Identificazione personale: gli abbonamenti sono personali e incedibili e devono essere esibiti, a richiesta del personale di contolleria, unitamente al documento di riconoscimento o al tesserino di identificazione SITA i cui estremi sono riportati sul biglietto.

Rimborsi o sostituzione del biglietto: i biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non sono rimborsabili o sostituibili in nessun caso.

Irregolarità: le irregolarità riscontrate sui treni e sugli autobus del servizio integrato vengono definite secondo quanto stabilito dall'art. 32 della Legge Regionale - Regione Puglia - n. 18 del 31 ottobre 2002. Al servizio integrato sono ammessi i viaggiatori muniti di biglietti di viaggio di una delle aziende partecipanti valevoli per destinazioni situate oltre Foggia o Manfredonia.

Ai viaggiatori in servizio locale sulla tratta Foggia - Manfredonia possono essere rilasciati unicamente biglietti e abbonamenti di cui alla presente tariffa con esclusione di ogni altra tipologia di biglietti. I possessori di biglietti FS di tipo gratuito è consentito utilizzare i soli servizi FS.



Elenco delle gratuità e delle agevolazioni

Il sistema tariffario di cui all'art. 30 della Legge Regionale n.18/2002 e s.m.i., in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto, disciplina le agevolazioni e gratuità regionali riconosciute valide su tutti i treni regionali Trenitalia circolanti in Puglia, entro i confini amministrativi territoriali della Regione Puglia, incluse le estensioni regionali.

Le agevolazioni /gratuità riguardano:

- agevolazione 10% abbonamenti che si applica a tutte le tipologie di abbonamenti e ha come destinatari tutti gli utenti dei servizi regionali e provinciali;

Allegato 5

- gratuità in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di TPRL come da DGR della Regione Puglia n° 992/2003

In particolare le seguenti agevolazioni /gratuità sono attive annualmente fino a concorrenza dello stanziamento annuale apposito. Infatti, qualora durante l'anno si raggiungesse il tetto massimo stabilito per la copertura dei mancati introiti, Trenitalia procede a sospendere l'erogazione dell'agevolazione o della gratuità.

I mancati introiti da traffico sono corrisposti dalla Regione Puglia a Trenitalia previa fatturazione da parte di Trenitalia.

RAGAZZI – previsione fino al 30 giugno 2018

Fino a quattro anni non ancora compiuti: viaggiano gratuitamente purché in compagnia di un adulto e non occupino un posto a sedere.

Fino a dodici anni non ancora compiuti: hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo intero del biglietto. Per dimostrare l'età del ragazzo occorre esibire un documento d'identità o, in mancanza, una documentazione sostitutiva, ivi compresa l'autocertificazione resa dal genitore del ragazzo dalla quale si desuma l'età.

RAGAZZI – previsione a partire dal 1° luglio 2018

Fino a dieci anni non ancora compiuti: viaggiano gratuitamente purché accompagnati da persona adulta dotata di regolare titolo di viaggio. A partire dai dieci anni compiuti non sono previste gratuità e riduzioni in relazione all'età.

TRASPORTO BICICLETTE AL SEGUITO GRATUITE

Nel 2018 il trasporto delle bici al seguito è gratuito su tutti i treni regionali Trenitalia circolanti in Puglia, entro i confini amministrativi territoriali della Regione Puglia, incluse le estensioni regionali.

Per gli anni successivi la Regione comunica la prosecuzione o meno dell'iniziativa nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.



ALLEGATO 7**Piano Investimenti**

Trenitalia si impegna a garantire il piano di investimenti richiamato all'Art. 15 "Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile" finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, al *revamping* dello stesso e all'adeguamento degli impianti di manutenzione.

Di seguito il Cronoprogramma delle consegne ed immissione in esercizio relativo ai nuovi treni:

Entrate in esercizio																
Acquisto (n.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
Loco diesel (soccorso)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
EMU (4 casse)	0	0	0	12	16	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	43
JAZZ finanziati	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

La data ultima di immissione in esercizio di cui al cronoprogramma è da intendersi entro il 31 dicembre delle singole annualità ivi indicate.

Gli investimenti in capo alla Regione considerano anche l'imputazione delle risorse regionali discendenti dal cofinanziamento regionale sui treni Vivalto di cui all'Accordo di Programma tra le Parti del 15 ottobre 2007, sui quali verrà meno la quota di cofinanziamento.

ALLEGATO 8

Matrice dei rischi



Una volta disponibile il CER, questo va confrontato con il PEF dello stesso anno.

Qualora il confronto faccia registrare uno scostamento eccedente la prima fascia ($\pm 0,3\%$) l'importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella matrice dei rischi, è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di piano o nelle verifiche intermedie.

In tal caso, per ciascuna delle voci del PEF/CER relative ai ricavi e ai costi di processo – escluso il costo di accesso alla infrastruttura – si procede all'individuazione delle cause di scostamento e alla ripartizione del rischio secondo quanto previsto dalla tabella della Matrice dei Rischi (tabella 1).

Tab. 1

Identificativo	Parametro valutato	Trenitalia	Regione Puglia
1	Ricavi da mercato: quota imputabile alla politica tariffaria		■
2	Ricavi da mercato: quota imputabile alla introduzione di agevolazioni/gratuità successive alla stipula del contratto		■
3	Ricavi da mercato: quota imputabile alla introduzione di progetti di integrazione tariffaria e/o modale		■
4	Costi collegati alla introduzione di sistemi di "ticketing elettronico" sui mezzi TPL operanti nella Regione		■
5	Ricavi da mercato: quota imputabile al recupero dell'evasione ed elusione	■	
6	Altri Ricavi	■	
7	Dinamica negativa dei costi di produzione per inefficienze	■	

Allegato 8

	gestionali/organizzative		
8	Dinamica negativa dei ricavi da tariffa per inefficienze commerciali	■	
9	Incrementi del costo unitario del personale per effetto dell'applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale	■	

Sono di seguito esplicitati i criteri per la ripartizione dei rischi espressi in tabella 1; i parametri valutati sono richiamati tramite l'identificativo riportato in tabella.

- **Ricavi da mercato (identificativo 1):** qualora la Regione deliberi di non effettuare l'incremento/adeguamento tariffario previsto da PEF, si impegna a compensare i conseguenti minori ricavi.

Anno	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Incremento Tariffario mln€	0	0,22	0,23	0,89	0,24	1,33	0,25	0,25	0,99	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28

- **Ricavi da mercato (identificativo 2):** qualora la Regione deliberi tali provvedimenti, la stessa si impegna a compensare i conseguenti minori ricavi.
- **Ricavi da mercato (identificativo 3):** qualora la Regione deliberi tali provvedimenti, la stessa si impegna a compensare i conseguenti minori ricavi.
- **Costi (identificativo 4):** qualora la Regione deliberi tali provvedimenti, la stessa si impegna a compensare i conseguenti maggiori costi.
- **Ricavi da mercato (identificativo 5):** il trend positivo di incremento dei ricavi da traffico è determinato da tre componenti:
 - aumento delle tariffe;
 - recupero dell'evasione e dell'elusione;
 - incremento dei viaggiatori.

Considerando l'automatismo dell'adeguamento/incremento delle tariffe, e qualora la Regione non abbia proceduto in senso contrario, lo scostamento tra ricavi PEF e CER sarà attribuito in forma proporzionale all'incidenza percentuale dell'effetto del recupero dell'evasione e dell'incremento dei viaggiatori, l'uno in capo a Trenitalia e l'altro valutato nel confronto del risultato netto PEF/CER.

Anno	2018-20	2021	2022	2023	2024-25	2026	2027-32
Recupero evasione % annuo	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0

Anno	2018-19	2020-21	2022	2023-26	2027	2028-32
------	---------	---------	------	---------	------	---------

Allegato 8

Incremento Viaggiatori % annuo	0	0,5	1	1,5	1	0,5
-----------------------------------	---	-----	---	-----	---	-----

A titolo d'esempio, nel caso in cui lo scostamento fosse pari a 5 milioni di euro, il recupero dell'evasione programmato fosse pari per l'anno considerato a 1,5% e l'incremento dei viaggiatori programmato pari a 1%, la quota in capo a Trenitalia è pari a 3/5, per complessivi 3 milioni di euro, mentre la quota da valutarsi nel confronto del risultato netto PEF/CER è pari a 2/5, per complessivi 2 milioni di euro.

Qualora la Regione non provveda all'incremento/adeguamento tariffario, lo scostamento terrà prima conto dell'atteso effetto sui ricavi della stessa mancata manovra, calcolato applicando l'incremento percentuale previsto all'ammontare dei ricavi da traffico da CER dell'anno precedente, e quindi sulla quota dello scostamento restante si procederà analogamente, attribuendo in forma proporzionale all'incidenza percentuale gli effetti del mancato recupero dell'evasione e dell'incremento dei viaggiatori.

- **Altri Ricavi (identificativo 6):** i mancati altri ricavi saranno a carico di Trenitalia.
- **Dinamica negativa costi (identificativo 7):** i costi dei singoli processi effettivamente sostenuti indicati nel CER – esclusi i costi di accesso alla infrastruttura e per i bus sostitutivi programmati in orario – sono riconosciuti dalla Regione nella sola misura prevista dal PEF, fatti salvi i maggiori costi determinati da maggiori servizi/interventi richiesti formalmente dalla Regione. Gli scostamenti sono pertanto a carico di Trenitalia.
- **Dinamica negativa ricavi per inefficienze commerciali (identificativo 8):** i mancati ricavi da traffico determinati da blocchi al sistema di vendita centrale PICO saranno a carico di Trenitalia.
- **Incrementi costi per effetto CCNL (identificativo 9):** i costi unitari del personale dei singoli processi effettivamente sostenuti indicati nel CER sono riconosciuti dalla Regione soltanto nella sola misura prevista dal PEF, fatti salvi i maggiori costi determinati da maggiori servizi/interventi richiesti formalmente dalla Regione. I maggiori scostamenti legati ai rinnovi del CCNL sono pertanto a carico di Trenitalia.



Allegato 9



ALLEGATO 9

Procedure di aggiornamento del programma di esercizio

Si riporta di seguito, in forma tabellare, la procedura per la formazione dell'orario annuale ed il suo eventuale adeguamento intermedio, che le parti intendono adottare nell'ambito del presente Contratto di Servizio. Le scadenze indicate sono tratte dal Prospetto Informativo di Rete (PIR) del Gestore dell'Infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e pertanto sono suscettibili di adeguamento alle eventuali modifiche dello stesso.

Tab. 1 "Procedura per la formazione dell'orario annuale"

Step	Scadenza	Attività
1	Entro il 10 Marzo	Trenitalia e la Regione concordano le tracce da richiedere al Gestore della Infrastruttura (GI) per l'orario del successivo mese di Dicembre.
2	Entro il 30 Aprile <i>(scadenza pubblicata nel Prospetto Informativo Rete-PIR)</i>	Trenitalia presenta al GI le richieste di tracce, precedentemente concordate con la Regione al punto 1, e ne trasmette copia alla Regione stessa.
3	Entro il 30 Luglio Entro 7 giorni dalla comunicazione del progetto orario da parte del GI <i>(scadenza pubblicata nel Prospetto Informativo Rete-PIR)</i>	Trenitalia trasmette alla Regione il progetto orario elaborato dal GI con le eventuali comunicazioni di rigetto di tracce o proposte alternative. La Regione e Trenitalia concordano le decisioni in merito e la posizione da tenere nell'eventuale presentazione delle osservazioni al GI.
4	Fine luglio	La Regione invia a Trenitalia un parere vincolante per l'accettazione del progetto orario con le eventuali osservazioni e/o modifiche necessarie, che Trenitalia invierà al GI entro la prima settimana di agosto (scadenza pubblicata nel Prospetto Informativo Rete-PIR).
5	Mese di novembre Entro 7 giorni dalla comunicazione del progetto orario da parte del GI <i>(scadenza pubblicata nel Prospetto Informativo Rete-PIR)</i>	Trenitalia trasmette alla Regione il progetto orario definitivo nazionale approvato dal GI.



Allegato 9

Tab. 2 “Procedura per l’eventuale aggiornamento di giugno dell’orario attivato nel precedente mese di dicembre, sia nel caso di modifiche richieste dalla Regione sia nel caso di variazioni chieste dal Gestore della Infrastruttura”

Step	Scadenza	Attività
1	5 mesi prima rispetto alla data di adeguamento intermedio dell’orario in corso di validità	Trenitalia e la Regione concordano le tracce da richiedere al Gestore della Infrastruttura (GI) per l’adeguamento intermedio (giugno) dell’orario in corso di validità.
2	4 mesi prima rispetto alla data di adeguamento intermedio dell’orario in corso di validità (scadenza pubblicata nel Prospetto Informativo Rete-PIR)	Trenitalia presenta al GI le richieste di tracce, precedentemente concordate con la Regione al punto 1, e ne trasmette copia alla Regione stessa.
3	Entro 7 giorni dalla comunicazione del progetto orario da parte del GI (scadenza pubblicata nel Prospetto Informativo Rete-PIR)	Trenitalia trasmette alla Regione il progetto orario elaborato dal GI con le eventuali comunicazioni di rigetto di tracce o proposte alternative. La Regione e Trenitalia concordano le decisioni in merito e la posizione da tenere nell’eventuale presentazione delle osservazioni al GI.
4	Entro 15 giorni dalla comunicazione di Trenitalia relativamente al progetto orario trasmesso dal GI (punto 3)	La Regione invia a Trenitalia un parere vincolante per l’accettazione del progetto orario con le eventuali osservazioni e/o modifiche necessarie, che Trenitalia invierà al GI entro i termini pubblicati nel Prospetto Informativo Rete-PIR.



CONTRATTO DI SERVIZIO

**PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE**

TRA

REGIONE PUGLIA

E

TRENITALIA S.p.A.

ANNI 2018-2032



L'anno 2018, il giorno del mese di maggio con la presente scrittura privata

tra

la **Regione Puglia** in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'ing. Enrico Campanile, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti (di seguito, per brevità, denominata "Regione")

e

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.417.782.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto in persona dell'ing. Maria Annunziata Giaconia nella sua qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale (di seguito, per brevità, denominata "Trenitalia") di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente, e "Parte", singolarmente,

PREMESSO

1. che Trenitalia è società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (nel prosieguo anche "FS") operante nel settore del trasporto ferroviario avente ad oggetto la programmazione, la commercializzazione e la gestione di servizi di trasporto ferroviario, in ambito nazionale, internazionale e locale, nonché dei servizi accessori al trasporto dei viaggiatori medesimi, in virtù delle Licenze rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 23 maggio 2000, D.M. 73-T e n. 14/N del 24 ottobre 2012;
2. che, a far data dall'anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a Ferrovie dello Stato;
3. che i rapporti fra Trenitalia e la Regione sono regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
 - Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59*";
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 "*relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70*" e s.m.i.;



- Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - Legge 23 luglio 2009 n. 99 che all'art. 61 prevede "*Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*";
 - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la "*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*";
 - Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 "*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*";
 - Legge Regionale 31 ottobre 2002 n. 18 "*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*";
 - Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*";
 - Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015 n. 49 che contiene le "*Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento*";
 - Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2018 n. 16 che detta le "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015*";
5. che, in data 24 febbraio 2010 la Regione e Trenitalia hanno sottoscritto il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2010-2015, rinnovabile per ulteriori sei anni;
 6. che con Deliberazione n. 2085/2016 la Giunta Regionale ha approvato al punto n. 2 del deliberato lo schema di Atto di rinnovo del predetto contratto di servizio per il biennio 2016-2017;
 7. che le Parti, in forza della predetta deliberazione, in data 22 dicembre 2016 hanno sottoscritto l'Atto di rinnovo del predetto contratto di servizio (n. di repertorio 018968) per il periodo 2016-2017;
 8. che i rapporti reciproci fra le Parti sono difatti regolamentati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 (nel prosieguo anche "Reg. 1370"), pur non direttamente applicabile all'originario contratto di servizio (rientrante, quanto ai tempi dell'affidamento, nel regime

transitorio regolato dal Regolamento medesimo), al fine di assicurare a Trenitalia l'adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria,

9. che, in data 14 dicembre 2016 Trenitalia ha presentato una proposta commerciale contenente l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la scelta della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo di quindici anni (2018-2032), di cui 10 (dieci) ai sensi dell'articolo 5 par. 6 e ulteriori 5 (cinque) ai sensi dell'articolo 4 par. 4 del Reg. 1370 e s.m.i., in ragione della significatività dei nuovi investimenti previsti;
10. che la sottoscrizione di un nuovo contratto per la durata complessiva di 15 (quindici) anni - oltre ad essere del tutto coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti - garantisce all'ente committente un notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del trasporto ferroviario;
11. che la Regione, constatata la convenienza della proposta commerciale di Trenitalia, coerente con gli obiettivi di: valorizzazione del servizio di trasporto ferroviario regionale, asse portante del sistema di trasporto pubblico locale, e di riequilibrio modale tra il servizio pubblico e l'auto privata, in data 24 dicembre 2016 ha proceduto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 7 paragrafo 2 del Reg. 1370, alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione, circa l'affidamento diretto a Trenitalia del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per la durata massima di dieci anni più ulteriori cinque anni, fatte salve le condizioni per l'applicazione dell'art. 4 paragrafo 4 del Reg. 1370 e verificata la permanenza dei principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,, disponendo l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario;
12. che, in data 21 febbraio 2018 Trenitalia ha aggiornato la proposta commerciale sub 8 con l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio per il periodo di quindici anni (2018-2032) che la Regione ha reputato di proprio interesse;
13. che, nel rispetto del Reg. 1370 e s.m.i., le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo "Atto" o "Contratto"), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l'affidamento diretto per il periodo 2018 – 2032;
14. che, ulteriore obiettivo della Regione, condiviso da Trenitalia, è massimizzare l'incremento del numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno, attraverso un significativo miglioramento dell'offerta ferroviaria in termini di qualità, flessibilità, frequenza e coordinamento con gli altri mezzi di trasporto, al fine di pervenire ad un riequilibrio modale del mezzo collettivo rispetto al mezzo privato. Un modello di offerta che, attraverso la gerarchizzazione dei servizi ed il loro cadenzamento, sappia incrementare la frequenza delle corse nelle aree urbane e suburbane a



maggior domanda garantendo, nello stesso tempo, la riduzione dei tempi di percorrenza nei collegamenti tra centri più distanti. La regione indirizzerà la pianificazione degli orari dei propri servizi regionali al fine di favorirne il coordinamento nei nodi di interscambio;

15. che con DGR, la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Conferma delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'Allegato n. 4 (PEF), l'Allegato n. 3 (Condizioni minime di qualità, penali e premi) e l'Allegato n. 7 (Piano Investimenti) al presente Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui all'articolo 18.

Art. 2

(Struttura del Contratto)

Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)

Art. 2 (Struttura del Contratto)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata ed effetti della sottoscrizione)

Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

Art. 7 (Canone di accesso all'infrastruttura e servizi accessori)

Art. 8 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)

Art. 9 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)

Art. 10 (Flessibilità del programma di esercizio)

Art. 11 (Interruzione dei servizi)

Art. 12 (Valorizzazione commerciale)

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITÀ

Art. 13 (Politica tariffaria)

Art. 14 (Politica della qualità dei servizi)

Art. 15 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO



Art. 16 (Monitoraggio della qualità dei servizi)

Art. 17 (Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

Art. 19 (Trasparenza e Riservatezza)

Art. 20 (Clausola fiscale)

Art. 21 (Risoluzione e cessione del Contratto)

Art. 22 (Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)

Art. 22 (Controversia tra le Parti)

Art. 23 (Cessione dei crediti e debiti)

Art. 24 (Dichiarazioni ed obblighi)

Art. 25 (Codice etico e Disciplinare)

Art. 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 27 (Tutela dei dati personali)

Art. 28 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Art. 29 (Disposizioni finali)



SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3

(Oggetto)

1. La Regione, perseguendo gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, d'integrazione ed efficientamento dell'intero sistema regionale di trasporti, di crescita della popolazione regionale servita dai servizi di trasporto pubblico, di incremento dei passeggeri trasportati, di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, affida a Trenitalia, che accetta, l'esercizio dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui all'Allegato 1.a e 1.b (Programma di esercizio), gravato da obblighi di servizio pubblico (nel prosieguo anche "OSP"), nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nel presente Contratto e secondo le condizioni minime di qualità (nel prosieguo anche "CMQ") ivi fissate.
2. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo - un corrispettivo, quale compensazione degli OSP di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. 1370, il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito e la coerenza con la metodologia di calcolo, di cui all'Allegato al suddetto Reg. 1370.



Art. 4

(Durata ed effetti della sottoscrizione)

1. Il presente Atto ha durata quindicennale, di cui 10 (dieci) anni, per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2027, in ragione dell'affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario secondo quanto previsto all'art. 5 par. 6 del Reg. 1370 ed ulteriori 5 (cinque) anni, per il periodo 1° gennaio 2028 - 31 dicembre 2032, tenuto conto degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto e delle relative modalità di ammortamento, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 par. 4 del medesimo Reg. 1370.

Art. 5

(Disciplina delle prestazioni)

1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario passeggeri di cui al precedente art. 3 secondo il Programma di Esercizio analitico annuale (Allegato 1.a e 1.b), assicurando anche i Servizi connessi al trasporto di cui all'Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità dettagliate all'Allegato 3.
2. Il programma di esercizio treno (Allegato 1.a), di cui al comma 1 del presente articolo, è strutturato secondo:
 - a) il codice identificativo del treno;
 - b) le stazioni di partenza e di arrivo del treno, il numero delle stazioni/fermate intermedie, la tratta di competenza e i km* treno;
 - c) gli orari di partenza e di arrivo;
 - d) il tempo di percorrenza;
 - e) i giorni di esercizio annuo e la periodicità;
 - f) la composizione minima del treno da garantire, i posti a sedere offerti e il tipo di materiale;
 - g) la categoria del treno;
 - h) l'intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo.
3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell'orario complessivo, in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione.
4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio, secondo il dimensionamento di offerta dei servizi che la Regione ha definito e come indicato all'Allegato 1.a.
5. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota nell'ambito dell'Accordo Quadro che la stessa Regione ha sottoscritto nel marzo 2016 con il Gestore dell'Infrastruttura: Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Per



gli anni successivi al primo, il programma di esercizio, ad ogni cambio dell'orario, sarà concordato con la Regione entro 270 (duecentosettanta) giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'orario stesso.

Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell'Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'entrata in vigore. Il cronoprogramma delle attività è riportato nell'Allegato 9 (Procedure di aggiornamento del programma di esercizio).

6. E' facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL e Trenitalia.
7. Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica, previa individuazione, con le modalità previste per legge, di uno o più operatori adeguatamente qualificati; solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione:
 - a. servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (Allegato 1.b)
 - b. servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
 - c. servizi a carattere temporaneo resi necessari da un imprevisto e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
8. Tutto il servizio di cui all'Allegato 1.a è svolto in modalità ferroviaria. Trenitalia proseguirà allo svolgimento dei servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari, di cui all'Allegato 1.b, fino all'affidamento degli stessi, con procedure ad evidenza pubblica, nel contesto dei bacini territoriali ottimali pugliesi, da parte delle Amministrazioni competenti. La Regione comunica a Trenitalia la cessazione di tali servizi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi e, comunque, con previsione di decorrenza dal cambio orario di dicembre.
9. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione, entro 24 (ventiquattro) ore dall'inizio dei servizi di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 7 del presente articolo, le cause della loro effettuazione, indicando la durata che non può superare i 60 (sessanta) giorni per i servizi di cui al punto c).
10. Trenitalia, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del Contratto, predispone uno specifico "*Piano d'intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse*" (d'ora innanzi, il "Piano") relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un "adeguato servizio sostitutivo", in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse, che determina una modifica temporanea del programma di esercizio. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico –



finanziario originario del Contratto. Fino alla predisposizione del Piano, Trenitalia si impegna a programmare i servizi sostitutivi secondo quanto in uso, dando tempestiva informazione all'utenza circa le modalità di svolgimento del servizio.

11. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività di cui al programma di esercizio, curando e garantendo:
 - a) la manutenzione ordinaria (di primo e secondo livello), straordinaria (salvo quanto diversamente disposto da contratti di comodato o locazione stipulati tra le Parti) e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
 - b) le condizioni di sicurezza;
 - c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall'Allegato 3.
12. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, selezionati secondo le modalità previste per legge, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.

Art. 6

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 3 del Contratto – un corrispettivo, quale compensazione degli OSP di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. 1370, tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito.
2. Il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato dal 1° gennaio 2018, riportato nel PEF (Allegato. 4) è determinato in modo da assicurare l'equilibrio economico e finanziario del Contratto, sulla base dell'allegato al Reg. 1370 e del prospetto 4 della Delibera ART n. 49/2015, garantendo che la somma dei risultati netti regolatori annui di conto economico al termine del periodo 2018 – 2032 sia tendente a zero.
3. L'elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti alla sottoscrizione dell'Atto sono riportate all'Allegato 5; di queste si è tenuto conto nella definizione dei ricavi nel PEF.

In particolare, le condizioni di seguito elencate sono state considerate imprescindibili per l'affidamento diretto:

- a. l'efficientamento dei costi di processo, nei termini di incremento della produttività di cui al PEF;
- b. il piano d'investimenti in autofinanziamento di Trenitalia per complessivi 226,7 (duecentoventisei/7) milioni di euro, che consentirà l'acquisto di nuovi treni e il rinnovo della flotta già in uso, l'ammodernamento degli impianti manutentivi, gli sviluppi informatici e l'implementazione di nuove tecnologie;



- c. le manovre tariffarie, relative agli anni 2021, 2023 e 2026;
 - d. l'incremento medio annuo del 2,8 % (due virgola otto per cento) dei ricavi da mensa consente di innalzare il rapporto tra ricavi e corrispettivi dal 38% (trentotto per cento) nel 2018 al 47% (quarantasette per cento) nell'anno 2032;
 - e. il livello qualitativo dei servizi offerto da Trenitalia, che la stessa clientela finale riconosce; le indagini di *Customer Satisfaction* rilevano una valutazione del viaggio nel suo complesso cresciuta dal 2016 al 2017 di 2 (due) punti percentuali, l'informazione a bordo di quasi 3 (tre) punti percentuali, la puntualità di 2 (due) punti percentuali, il comfort di viaggio di quasi 1 (un) punto percentuale;
4. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente sulla base dell'effettiva *performance* registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 17 del Contratto. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà regolato entro e non oltre il quarto mese dell'anno successivo a quello di riferimento.
 5. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali posticipate da corrispondersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad 1/4 (un quarto) del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF. L'importo della quarta rata viene fatturato in 2 (due) tranches: la prima per un importo pari all'80% (ottanta per cento) del totale della quarta rata, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura; la seconda tranche, a saldo degli importi dovuti dalla Regione a Trenitalia, viene fatturata sulla base dei dati relativi ai servizi svolti in ciascuna annualità e liquidata insieme a penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse; la fattura a saldo sarà emessa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La Regione, in correlazione all'evoluzione delle tempistiche di trasferimento delle risorse statali, si riserva di aderire alla richiesta di Trenitalia di una maggior frequenza dei pagamenti valutandone gli effetti positivi sul PEF.
 6. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 7

(Canone di accesso all'infrastruttura e servizi accessori)

1. Il canone di accesso all'infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il costo per l'energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia nella misura da questa



effettivamente corrisposta al Gestore dell'Infrastruttura per l'esecuzione del presente Contratto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore stesso a Trenitalia, in applicazione del contratto di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall'art 21 del D. Lgs. n. 112/2015.

2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l'evidenza dei costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.

Art. 8

(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)

1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo non ancora certificato da revisore contabile dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF) con quelli consuntivi (del CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF.
2. Le risultanze del CER – certificate da revisore contabile – sono poi trasmesse alla Regione entro 120 (centoventi) giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio; eventuali differenze rispetto alle risultanze del comma 1 del presente articolo, saranno conguagliate entro dicembre dello stesso anno.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
 - a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola tre per cento ($\pm 0,3\%$) rispetto ai Ricavi operativi del PEF, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia ($\pm 0,3\%$) e sia inferiore alla fascia della successiva lettera c) ($\pm 5\%$) del presente comma, l'importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi di cui all'Allegato 8, è registrato e accantonato (rispettivamente, a credito o a debito) per essere, poi, compensato alla fine del periodo di piano, ovvero in occasione delle verifiche intermedie con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi, ovvero regolato secondo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo;
 - c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) del presente comma, faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento ($\pm 5\%$) dei ricavi



operativi, sempre previo scomputo delle componenti di costo e ricavo, a carico di ciascuna delle Parti, secondo quanto previsto nella Matrice dei rischi, di cui all'Allegato 8, le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6, comma 1 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo, quindi, l'Allegato 4 al presente Contratto.

4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6 comma 1 del Contratto e modifichi il PEF, sostituendo quindi l'allegato (Allegato 4) al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
 - a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma, del presente articolo, e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
 - b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 2% (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nell'allegato 1.a di cui al PEF, nonché in caso di affidamento con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di cui all'Allegato 1.b, ai sensi dell'art. 5 comma 8;
 - c) nel caso di variazioni superiori a ± 50 *basis point* dell'indice relativo al "costo medio ponderato del capitale investito" (WACC) del contratto di servizio trasporto passeggeri lunga percorrenza tra Stato e Trenitalia, utilizzato come mero riferimento quantitativo;
 - d) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio.
5. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione del CER non ancora certificato dell'anno precedente prevista entro il mese di maggio. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente:
 - a) sui fattori di produttività;
 - b) sul corrispettivo;
 - c) sulle tariffe;
 - d) sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15 del Contratto;
 - e) sul livello dei servizi.
6. Ove le Parti non trovino un accordo sull'aggiornamento del PEF entro 60 (sessanta) giorni dall'apertura delle trattative, le stesse hanno diritto di risolvere il presente Atto, fermo restando l'obbligo, per Trenitalia, di garantire il servizio per i successivi 12 (dodici) mesi.



7. Al termine del terzo, sesto, nono e dodicesimo anno di vigenza contrattuale, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del comma 3 del presente articolo, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo, valutandone l'eventuale utilizzo nel Comitato Tecnico di Gestione del Contratto.
8. Infine, la tabella di Listino Prezzi (Allegato 6), derivata dai valori del PEF entro l'anno 2018 e condivisa nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, è utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare, su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino Prezzi ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazioni dell'offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla richiesta di servizi in più, non trova applicazione la previsione di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo.
9. Entro il mese di maggio dell'anno successivo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell'anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi, ovviamente, quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
10. Laddove, al termine della compensazione finale di tali importi, residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola tre per cento ($\pm 0,3\%$) del fatturato dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale, per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
11. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, del presente articolo, l'importo corrispondente alla variazione in più o in meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando, conseguentemente, l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
12. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto di quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale FS in forza dell'applicazione del CCNL vigente.

Art. 9

(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto e minimo garantito)

1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del Contratto, le Parti procedono ad una

rimodulazione del PEF. Qualora entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuto accertamento della incapienza dei fondi non si raggiunga l'accordo su detta rimodulazione, Trenitalia procederà, anche in corso d'orario e previa comunicazione alla Regione, ad effettuare interventi per la riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.

2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l'originario equilibrio economico del presente Contratto, dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata, o che non potrà essere erogata a Trenitalia.
3. La Regione garantisce a Trenitalia lo svolgimento di prestazioni di cui al programma di esercizio (Allegati 1.a e 1.b) del presente Contratto, tale da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente all'80% (ottanta per cento) dei corrispettivi previsti a PEF per ciascun anno. In caso di incapienza dei fondi stanziati.

Art. 10

(Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'offerta commerciale, di cui al programma di esercizio (Allegati 1.a e 1.b), può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche, e/o le integrazioni, che si rendano necessarie, o opportune, in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda, o variazioni dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere richieste sia dalla Regione, sia da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica, in virtù di una stima effettuata sulla base del Listino Prezzi, di cui al precedente articolo 8, comma 8 del Contratto (Allegato 6). Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del Contratto.
3. In dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura, o in conseguenza di modifiche strutturali della stessa, ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può apportare modifiche all'offerta commerciale, previa adeguata informazione alla Regione e alla clientela, almeno 30 (trenta) giorni prima della variazione dell'offerta, nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui all'Allegato 3. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del Contratto.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un'adeguata informazione alla clientela e alla Regione.

Art. 11

(Interruzione dei servizi)

1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti, pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore (come definite dalla “Comunicazione Operativa n. 269/RFI del 30 luglio 2010”), quali calamità naturali, terremoti, sommosse, nonché scioperi e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio





disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell'Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEF, come previsto al precedente art. 8 del Contratto.

2. Qualora le variazioni di produzione temporanee rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'Allegato 3.
3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili (servizi garantiti in caso di sciopero – Allegato 1.c), stabilite tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e ss.mm.ii. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio, determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell'Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'Allegato 3 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

Art. 12

(Valorizzazione commerciale)

1. Trenitalia ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, salvo formalizzato dissenso da parte della Regione, da pervenire entro 10 giorni dalla relativa comunicazione di Trenitalia, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. Trenitalia determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER nell'ambito dei ricavi, in ragione della natura.

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 13

(Politica tariffaria)

1. Per i viaggi all'interno del territorio regionale, il sistema tariffario adottato è quello vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto, nonché l'applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definita dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento "Nuova tariffa con applicazione sovraregionale" del 3 agosto 2017, come integrata dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni.
2. La Regione, ai sensi del presente Atto, corrisponde, direttamente a Trenitalia, l'integrale



compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni, o titoli di gratuità, nonché da altre norme, o modifiche, al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla Regione.

3. La Regione, inoltre, stabilisce che:

- a far data dal 1° luglio 2018 l'agevolazione per i ragazzi sarà modificata prevedendo la gratuità per i ragazzi fino a 10 anni non compiuti, quindi il prezzo pieno adulti;
- a far data dal 1° gennaio degli anni 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 e dal 2027 al 2032 annualmente, con prevedita degli abbonamenti al 25 dicembre dell'anno precedente, le tariffe sono automaticamente adeguate al tasso di inflazione programmato NIC, definito a novembre dell'anno precedente;
- a far data dal 1° gennaio degli anni 2021, 2023 e 2026, con prevedita degli abbonamenti al 25 dicembre dell'anno precedente, le tariffe sono automaticamente incrementate rispettivamente del 3,5% (tre virgola cinque per cento), 5,0% (cinque per cento) e 3,5% (tre virgola cinque per cento).

Gli adeguamenti e gli incrementi delle tariffe di cui sopra sono paritetici per le tariffe regionali e sovregionali e sono automaticamente applicate da Trenitalia, salvo deliberazione contraria da parte della Regione.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'adeguamento e l'incremento delle tariffe di cui al precedente comma 3 del presente articolo, come previsto nel PEF, contribuisce all'equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarli, o siano di valore inferiore a quelli previsti nel PEF, l'importo del mancato/minore adeguamento/incremento non sarà computato nel calcolo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a).

5. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario, i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge.

Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all'Allegato 5 al presente Atto. Salvo diverse e successive disposizioni, è prevista la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno senza pagamento di alcun sovrapprezzo, nei casi dettagliati all'Allegato 5; negli altri casi è ammesso l'acquisto a bordo con pagamento di un sovrapprezzo di 5 (cinque) euro e previo avviso al capotreno.

6. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e ha inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.

7. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché a tutelare la sicurezza personale del viaggiatore secondo il Piano Operativo di sicurezza e controlleria, che sarà



predisposto entro un anno dalla stipula del Contratto. Detto Piano, che sarà predisposto anche con il coinvolgimento delle FF.OO., definirà le necessità, le attività, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.

8. Trenitalia ha facoltà di adottare – decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione alla Regione e in assenza di opposizione da parte di quest'ultima – ulteriori azioni sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa - lavoro e casa – scuola e la mobilità turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, purché compatibili con il servizio gravato da OSP e con altri servizi di trasporto gravati da OSP istituiti a livello regionale, in conformità con la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 18 “*Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale*”.
9. Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l'estensione di progetti di *digital customer experience* ed integrazione multimodale. Al fine di garantire, nell'arco della durata del Contratto, un costante e adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d'informazione, con riferimento al PEF che prevede un progressivo efficientamento dei costi riferiti al reticolo di vendita diretta ed un potenziamento dei canali di vendita alternativi, nonché alla luce della progressiva digitalizzazione dell'acquisto dei titoli di viaggio, le Parti predisporranno, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, un apposito Piano di intervento per la vendita e l'informazione, anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il Piano di intervento per la vendita e l'informazione, definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento per la vendita e l'informazione, le condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 3 al Contratto, potranno essere ridefinite, laddove migliorative.
10. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione, e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie, e/o modali, vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti.
11. Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario anche integrato, che consentano di attuare meccanismi di *pricing* differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell'offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.

Art. 14

(Politica della qualità dei servizi)

1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima



soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.

2. Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui all'Allegato 3 del Contratto. Il rispetto delle condizioni minime di qualità è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con particolare riferimento alle persone a mobilità ridotta, Trenitalia predispone, entro un anno dalla stipula del Contratto, un apposito "Piano Operativo per l'Accessibilità", coinvolgendo almeno la Regione, il Gestore dell'infrastruttura, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta. Il Piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ), di cui all'Allegato 3 del Contratto potranno essere ridefinite, laddove migliorative.
4. Trenitalia assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua inglese. Entro un anno dalla stipula del Contratto, Trenitalia predispone, condividendolo con la Regione, un Piano per l'incremento graduale della copertura dell'erogazione delle informazioni in lingua inglese, fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano per l'incremento graduale della copertura dell'erogazione delle informazioni in lingua inglese definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
5. Trenitalia effettua, con almeno un'indagine all'anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all'individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine, Trenitalia, deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità. Le Parti condividono che la rilevazione della *Customer satisfaction* si conformerà, progressivamente, ai requisiti della misura 5 della delibera ART 16/2018, integrando il sistema attuale, per quanto possibile e senza costi aggiuntivi, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, e garantendo la piena conformità a partire dal nuovo affidamento di cui Trenitalia disporrà.
6. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, con indicazione degli standard e degli obiettivi del Contratto, nonché gli indicatori descrittivi non inclusi nelle condizioni minime di qualità (CMQ), di cui alla Delibera ART 16/2018. Trenitalia si impegna a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli



anni successivi al 2018, Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e Trenitalia procede a pubblicarla sul proprio sito internet. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi. Trenitalia, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 comma 461, lett. f, L. 244/2007 cit., si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di 6.000 (seimila) euro le attività di cui alle lett. b, c, d, della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

7. Trenitalia rende annualmente disponibili alla Regione i dati di orario nel formato aperto (Open data) ed editabile GTFS (General Transit Feed Specification).

Art. 15

(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)

1. Trenitalia si impegna a garantire il piano di investimenti finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, al *revamping* dello stesso e all'adeguamento degli impianti di manutenzione, come dettagliatamente indicato nell'Allegato n. 7 del Contratto, secondo le consegne indicate nel cronoprogramma ivi riportato.
2. Gli investimenti complessivi a carico di Trenitalia ammontano a 226,7 milioni di euro, di cui 5,3 milioni di euro per il *revamping* e *restyling* della flotta esistente, 8,4 milioni di euro per impianti, 3,6 milioni di euro per informatica e tecnologia, 44,8 milioni di euro di manutenzione ciclica (comprensivi della futura manutenzione ciclica dei tre treni Jazz, di cui sotto), 164,5 milioni di euro per nuovo materiale rotabile che, unitamente ai 123,5 milioni di euro a carico della Regione, comportano investimenti in nuovo materiale rotabile per 288 milioni di euro, per l'acquisto di:
 - 3 treni Jazz Alstom a quattro casse di proprietà regionale che saranno concessi alla consegna in comodato d'uso a Trenitalia, in qualità di gestore del servizio ferroviario, con positivo effetto sull'entità del corrispettivo in capo alla Regione per la conseguente riduzione dei costi per Trenitalia;
 - 21 treni Pop Alstom a quattro casse, di proprietà di Trenitalia ed acquisiti con un finanziamento regionale pari al 60% netto Iva;
 - 22 treni Pop Alstom a quattro casse, di proprietà di Trenitalia acquistati in autofinanziamento;
 - 1 locomotiva Diesel di soccorso, di proprietà di Trenitalia acquistata in autofinanziamento.



3. Trenitalia, nell'ambito del quadro economico del Contratto, procede all'ammortamento del valore del materiale rotabile, applicando i principi contabili Internazionali (IFRS: International. Financial Reporting Standard), adottati da Trenitalia e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, riportati nella nota integrativa al bilancio di Trenitalia.
4. Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso gestore e su richiesta di Trenitalia, la Regione si obbliga, sin d'ora, a porre in carico al nuovo Affidatario l'obbligo di acquistare, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile e il valore di mercato alla data di cessione, il materiale rotabile utilizzato da Trenitalia in forza del presente Contratto. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora consegnati/collaudati, Trenitalia potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di detti treni, di cedere il relativo contratto di acquisto al nuovo Affidatario; in tal caso, la Regione si obbliga, sin d'ora, a porre in carico a quest'ultimo l'obbligo di subentrare in detto contratto ed a restituire a Trenitalia gli importi di corrispettivo, già liquidati al fornitore, facendosi, inoltre, carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso.

Analogamente, alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un gestore diverso da Trenitalia, la Regione può richiedere a quest'ultima di cedere la proprietà del materiale rotabile, o nel caso in cui non sia stato ancora consegnato/collaudato, del contratto di acquisto con il fornitore, previa corresponsione del maggiore dei valori tra il valore netto contabile e il valore di mercato alla data di cessione. In tale caso, Trenitalia si obbliga a cedere la proprietà del materiale rotabile.

Il trasferimento della proprietà e il subentro al servizio sono subordinati al pagamento integrale di quanto dovuto a Trenitalia.

SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 16

(Monitoraggio della qualità dei servizi)

1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità, definite nell'Allegato 3 del Contratto, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate.
2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, di cui al successivo art 18 del Contratto. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle CMQ ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle CMQ del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il

livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture, o per mezzo di un soggetto esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.

Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di Trenitalia.

4. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di Trenitalia le evidenze negative dell'ispezione, redigendo, a conclusione della visita ispettiva, un verbale di accertamento controfirmato da entrambe le Parti, con riportate eventuali diverse indicazioni da parte del Personale di Accompagnamento Trenitalia. La Regione provvederà ad inoltrare via pec (posta elettronica certificata) a Trenitalia gli esiti delle verifiche, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 17 comma 6 del Contratto.
5. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione, o a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 10 (dieci).
6. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base delle risultanze delle rilevazioni dei passeggeri saliti e discesi, nonché l'indice di affollamento per fascia oraria - misurato come passeggeri in piedi/metro quadrato, considerando la sola superficie utile del vagone per il viaggio in piedi (esclusa, quindi, la superficie occupata da posti a sedere e gli spazi destinati al deflusso dei passeggeri). Trenitalia effettua dette rilevazioni in modalità manuale, con valutazione dei saliti e discesi a cura del capotreno, su una settimana di riferimento, con frequenza trimestrale (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell'indice di affollamento.
7. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura, affinché la Regione sia abilitata con n. 1 (una) postazione per l'accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell'Infrastruttura con il profilo di "Committente/cliente di Impresa Ferroviaria".

Art. 17

(Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)

1. Le Parti hanno individuato le CMQ con i relativi indicatori di qualità, valori obiettivo, in funzione dei quali possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell'Allegato 3 del Contratto.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non





possono mai scomputare, se non finanziariamente, l'ammontare delle penali.

3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità non potrà superare l'1,50% (uno virgola cinque per cento) del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (All. 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero, nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni delle penali potranno determinare per Trenitalia un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 70/2014, è consentita l'applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. La Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che le CMQ e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/2007. Le somme che Trenitalia dimostri di aver sostenuto per l'applicazione del Regolamento (CE) 1371/2007 vanno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all'utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dalla Regione, prioritariamente, a beneficio della clientela, anche, eventualmente, in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo, previste all'art. 17 del citato Reg. (CE) 1371/2007. Per la determinazione dell'indennità per abbonati è utilizzato l'indicatore di scostamento orario entro cinque minuti a destino, misurato per linea e per mese, considerando tutte le cause di ritardo.
6. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di accertamento della medesima. Trenitalia, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata, corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Trenitalia.

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità



“Comitato”, composto da:

- a) due rappresentanti di Trenitalia;
 - b) due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali e all'esame dei Piani di cui agli articoli 13 e 14, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti, di cui al precedente articolo 15 del Contratto.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.

Art. 19

(Trasparenza e Riservatezza)

1. Al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui alla Delibera ART 16/2018 secondo le tempistiche ivi previste.
2. Contestualmente alla loro pubblicazione, i documenti, i dati e le informazioni, di cui al comma 1 del presente articolo sono trasmessi da ciascuna Parte all'ART in formato aperto/editabile.
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.

Art. 20

(Clausola Fiscale)

La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 21

(Risoluzione e cessione del Contratto)

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata



degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all'altra gli oneri economici eventualmente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Reg. (CE) 1370/2007), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all'art. 8, commi 10 e 11. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con le modalità e tempistiche che saranno definite, e, comunque, entro, e non oltre, 6 (sei) mesi dalla risoluzione.

2. In particolare la Regione, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
 - a. abbandono o sospensione ingiustificato del servizio;
 - b. ingiustificate e gravi, reiterate o permanenti irregolarità nell'esercizio che ne compromettano la regolarità o la sicurezza;
 - c. grave violazione delle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
 - d. superamento della soglia per le penali secondo quanto definito dall'ART nella Delibera 16/2018;
 - e. mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari ed in particolare nel caso di sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dalla Regione;
 - f. qualora Trenitalia sia sottoposta a procedura di fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - g. qualora Trenitalia perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio della licenza ferroviaria;
3. In particolare Trenitalia, previa diffida ad adempiere secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di risolvere il Contratto ove ricorrano i seguenti inadempimenti:
 - a. nel caso di tardivo pagamento di tre rate trimestrali consecutive rispetto ai termini di cui al precedente articolo 6;
 - b. nel caso in cui la Regione non assicuri a Trenitalia il corrispettivo annuo minimo garantito di cui al precedente articolo 9, comma 3;
4. A seguito della risoluzione conseguente all'inutile decorrenza del termine fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo, Trenitalia è tenuta comunque al proseguimento del servizio alle medesime condizioni di cui al presente Contratto per i primi 12 (dodici) mesi successivi alla sopra richiamata decorrenza. Decorso il predetto periodo, le Parti concorderanno le condizioni tecniche, economiche e finanziarie del successivo periodo di continuità del servizio che non potrà comunque superare il limite temporale previsto dalla norma applicabile.
5. E' vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario

dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico - organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:

- a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale.



Art. 22

(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)

1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui all'art. 21, in cui sopravvivano cause legate a provvedimenti di natura giurisdizionale, che comportino la cessazione degli effetti del Contratto, le somme, eventualmente necessarie a garantire l'equilibrio economico - finanziario del Contratto saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di Rientro della durata massima di 5 (cinque) anni, da redigersi entro 1 (un) anno dalla cessazione del Contratto stesso.
2. Nei casi di cui al presente articolo, le Parti rinunciano espressamente, e fin d'ora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 23

(Controversie tra le Parti)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto, che non hanno trovato composizione nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie, comunque, derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Bari.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 24

(Cessione dei crediti e debiti)

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane S.p.A. - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
2. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l'altra Parte può opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.



Art. 25

(Dichiarazioni ed obblighi)

1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiarano che non vi è stata mediazione, od altra opera di terzi, per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente, o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione, o simili, e, comunque, volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto, rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni, comunque, volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ai sensi del comma precedente del presente articolo, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 26

(Codice etico e Disciplinare)

1. Le Parti si impegnano a rispettare i principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Disciplinari. Detti Codici, seppur non allegati al presente Atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. In caso di violazione da parte di Trenitalia del proprio Codice Etico e/o da parte della Regione delle seguenti norme: L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 27

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di Trenitalia, in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia Trenitalia, in ottemperanza alla richiesta della Regione, assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. La mancata ottemperanza di tali obblighi costituisce grave inadempimento, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21 dello stesso.

Art. 28

(Tutela dei dati personali)

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del Regolamento UE n. 2016/679, si riporta quanto segue.
2. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
 - esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
 - esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.
3. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati, con e senza, l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da Trenitalia, in qualità di Responsabili, o di Incaricati dei trattamenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, raccolti per le finalità di cui sopra, è il Direttore della Direzione Regionale Puglia, domiciliato per la carica in via Giulio Petroni 10/b, 70124 Bari, presso il quale potranno essere esercitati i diritti, di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 del predetto Decreto, i soggetti cui si riferiscono i dati, prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le finalità sopra indicate.

Art. 29

(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le “*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*” (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.



2. Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure equivalenti, idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.
3. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, la Regione si obbliga a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 06.44104893 o scrivendo all'indirizzo mail *securityincident@fsitaliane.it*.
4. Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 30
(Disposizioni finali)

Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Puglia _____

Per Trenitalia S.p.A. _____

Allegati al presente Atto:

1. Programma di Esercizio;
2. Servizi connessi al trasporto;
3. Condizioni minime di qualità, penali e premi;
4. PEF;
5. Sistema tariffario;
6. Listino Prezzi servizi di trasporto (per memoria);
7. Piano Investimenti;
8. Matrice dei rischi;
9. Procedure di aggiornamento del programma di esercizio.

Il presente allegato consta di n. ⁹⁴.....
facciate.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

E. Capone

